



AIETA



LAINO BORGO



LAINO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO

Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 16 Aprile 2002

TAVOLA

E

TITOLO

REU - Norme Gestionali

DATA

SCALA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Capogruppo
Dott. Virgilio VISCIDO
Architetto

Dott.ssa Sonia COSENTINI
Architetto

Dott. Gianpaolo ERRIGO
Ingegnere

Dott. Massimo F. GRANIERI
Pianificatore Junior

Dott. Beniamino TENUTA
Geologo

Dott. Rocco DE LUCA
Agronomo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DEL COMUNE CAPOFILA)

Geom. Luigi Cosentino

I SINDACI

Giovanni Ceglie (Aieta)
Giuseppe Caterini (Laino B.)
Giovanni Cosenza (Laino C.)

IL SEGRETARIO (DEL COMUNE CAPOFILA)

Dott. Carlo Antonio Morabito

**COMUNI
DI
AIETA-LAINO BORGO-LAINO CASTELLO
(COSENZA)**

PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO

REGOLAMENTO EDILIZIO-URBANISTICO

PARTE II°

NORME GESTIONALI ED ATTUATIVE

INDICE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio Urbanistico
- Art. 2 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni
- Art. 3 - Validità ed efficacia
- Art. 4 - Elaborati costitutivi e suddivisione della materia
- Art. 5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali
- Art. 6 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
- Art. 7 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il REU
- Art. 8 - Definizioni preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici
- Art. 9 - Organizzazione delle norme di ambito e prevalenza delle norme di tutela sulle norme di ambito
- Art. 10 - Lettura delle simbologie grafiche

TITOLO 2 DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE¹ STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI (ART. 53 DELLA LUR)

Capo 2.A - Dotazioni degli insediamenti

- Art. 11 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
- Art. 12 - Aree per attrezzature e spazi collettivi
- Art. 13 - Parcheggi: definizioni
- Art. 14 - Parcheggi: requisiti tipologici
- Art. 15 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (Pr e Pc)
- Art. 16 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi
- Art. 17 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione
- Art. 18 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi di monetizzazione

CAPO 2.B - Dotazioni ecologiche

- Art. 19 - Permeabilità dei suoli
- Art. 20 - Verde pubblico e privato
- Art. 21 - Acque reflue
- Art. 22 - Acque superficiali e sotterranee

Capo 2.C - Infrastrutture per la mobilità

- Art. 23 - Classificazione delle strade
- Art. 24 - Ambiti destinati a sede stradale o ferroviaria: disciplina e requisiti tipologici delle strade urbane
- Art. 25 - Strade private in territorio rurale
- Art. 26 - Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale
- Art. 27 - Percorsi pedonali e piste ciclabili
- Art. 28 - Impianti di distribuzione dei carburanti

Capo 2.D - Reti, impianti tecnologici, cimiteri

- Art. 29 - Elettrodotti e relative fasce di rispetto

¹ Vedi anche titolo 7 Dotazioni Territoriali Generali

Art. 30 - Gasdotti

Art. 31 – Cimiteri, depuratori, isole ecologiche e relative fasce di rispetto

Art.31a – Zone di tutela assoluta dei pozzi di acqua potabile

Art. 31b – Zone di rispetto dei pozzi idropotabili

Capo 2.E – Perequazione

Art. 31c – Definizione e modalità

TITOLO 3

REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POT

Capo 3.A - Sistema insediativo storico

Art. 32 - Definizioni

Art. 33 – Nucleo di antica formazione (CS) e complessi edilizi storici (ES)

Art. 34 - Sistema insediativo storico - Classificazione in sub-ambiti

Art. 35 - Modalità di attuazione del PSA negli ambiti del sistema insediativo storico

Art. 35a – Norma Speciale per il Centro Storico di Laino Castello 3.CS

Art. 36 - Categorie di intervento nei sub-ambiti CS ed ES

Art. 37 - Destinazioni d'uso negli ambiti CS ed ES

Art. 38 - Prescrizioni generali per gli ambiti ES e CS: interventi ammessi, modalità di attuazione.

Art. 39 - Complessi edilizi ed edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel territorio urbanizzato e rurale (ES)

Art. 40 - Categorie di intervento nei sub-ambiti ES

Art. 41 - Complessi ES : destinazioni d'uso - Prescrizioni generali

Art. 41bis – Meccanismi perequativi in ambito a valenza storica e per gli immobili storici

Capo 3.B - Territorio urbano e urbanizzabile

Art. 42 - Ambiti urbani consolidati (AUC): Articolazione - Destinazioni d'uso - Interventi ammessi

Art. 43 – Ambiti produttivi (APR): Destinazioni d'uso - Interventi ammessi

Art. 44 - Ambiti urbani da riqualificare (ARU)

Art. 45 – Ambiti Urbani da integrare e/o addensare (AIU)

Art. 46 – Ambiti per i nuovi insediamenti (NU) – Generalità

Capo 3.C - Territorio rurale – Interventi ordinari

Art. 47- Norma Generale

Art. 47a Usi previsti e consentiti per le aree non n ormate dal Piano del Parco

Art. 48 - Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non ricadenti negli areali soggetti a vincoli di tutela

Art. 49 - Interventi di recupero e di cambio d'uso di edifici tutelati

Art. 50 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive nelle aree non tutelate

Art. 51 - Impianti per l'ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile nelle aree non tutelate

Art. 52 - Allevamenti speciali e custodia di animali nelle aree non tutelate

Art. 53 - Opere per la tutela idrogeologica nelle aree non tutelate

Art. 54 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale nelle aree non tutelate

Capo 3.D - Territorio rurale – Interventi consentiti in relazione allo svolgimento di attività agricole e zootecniche

Art. 55 - Articolazione, definizioni

Art. 56 - Usi connessi alle attività agricole

Art. 57 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività di coltivazione agricola

Art. 58 - Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali

Art. 59 - Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Art. 60 - Interventi per la realizzazione di serre fisse

Art. 61 - Interventi connessi all' esercizio e noleggio di macchine agricole con personale

Art. 62 - Interventi per attività zootecniche industriali limitatamente agli allevamenti suini

Art. 63 - Attivazione delle attività agrituristiche e del turismo rurale

Art. 64 - Interventi per la realizzazione di fabbricati residenziali non a servizio dell'attività agricola

Art. 64a – Norma specificativa ed integrativa per le aree classificate D1-D2-D3-D4

TITOLO 4

NORME SUL RAPPORTO FRA COSTRUZIONI E CONTESTO

CAPO 4.A - Norme morfologiche e indirizzi per interventi edilizi su edifici tutelati

Art. 65 - Ambito di applicazione

Art. 66 - Modalità di rispetto dell'ambiente storico urbano e rurale

Elementi architettonici

Art. 67 - Strutture verticali

Art. 68 - Strutture portanti orizzontali

Art. 69 - Coperture

Art. 70 - Scale

Art. 71 - Aperture

Art. 72 - Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

Art. 73 - Infissi esterni

Art. 74 - Pavimentazioni

Art. 75 - Elementi decorativi

CAPO 4.B - Norme morfologiche e indirizzi per il decoro delle costruzioni

Art. 76 - Facciate degli edifici e tinteggiature

Art. 77 - Coperture

Art. 78 - Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

Art. 79 - Allineamenti

Art. 80 - Recinzioni

Art. 81 - Autorimesse

Art. 82 - Piani interrati

Art. 83 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse

Art. 84 - Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

Art. 85 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc.

Art. 86 - Apposizione di manufatti di pubblica utilità

Art. 87 - Impatto paesaggistico degli edifici in territorio rurale

Art. 88 – Opere accessorie

CAPO 4.C - Distanze

Art. 89 - Distanza da un confine

Art. 90 - Distanze minime dai confini

Art. 91 - Distanza dal confine di proprietà (Dc)

Art. 92 - Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds)

Art. 93 - Distanza fra pareti antistanti di due edifici (De)

Art. 94 - Deroghe alle distanze

TITOLO 5

PROGETTI E PROGRAMMI PUBBLICI – STRUMENTI ATTUATIVI

Art. 95 - Opere pubbliche di competenza comunale

Art. 96 - Progetti e programmi per settori specifici

Art. 97 - Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PAU)

Art. 98 - Elementi costitutivi dei Piani di Utilizzazione Aziendale (PIA)

Art. 99 – Domanda e procedura di valutazione dei PAU di iniziativa privata

Art. 100 – Procedura di valutazione per i PAU di iniziativa pubblica

Art. 101 – Approvazione e validità dei PAU

TITOLO 6

DOTAZIONI AMBIENTALI ED ENERGETICHE

Art. 102 – Produzione e certificazione energetica ed acustica

Art. 103 – Mitigatori di impatto ed edilizia sostenibile –premiabilità-

Art. 104 –Uso e gestione degli spazi e delle aree pubbliche al fine della posa in opera di strutture temporanee per pubblici esercizi di somministrazione

TITOLO 7

DOTAZIONI TERRITORIALI GENERALI

Art. 105 – Generalità

Art. 106 – Ambito Urbano Relazionale

Art. 107 – Ambito delle dotazioni ecologico- ambientali (AEA)

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

Parametri urbanistici

ST	=	Superficie Territoriale
SF	=	Superficie Fondiaria
UT	=	Indice di Utilizzazione Territoriale
UF	=	Indice di Utilizzazione Fondiaria
SM	=	Superficie Minima di intervento
CU	=	Carico Urbanistico
P	=	Parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e secondaria
Pr	=	Parcheggi pertinenziali di uso riservato
Pc	=	Parcheggi pertinenziali di uso comune
U	=	Aree per standard di urbanizzazione (diverse dai parcheggi)

Parametri Edilizi

UE	=	Unità Edilizia
UI	=	Unità Immobiliare
SC	=	Superficie Complessiva
SU	=	Superficie utile
SAC	=	Superficie accessoria
SQ	=	Superficie coperta
Q	=	Rapporto di copertura
SP	=	Superficie Permeabile
SO	=	Superficie Occupata
SV	=	Superficie di vendita
Sag.	=	Sagoma fuori terra
VSag.	=	Volume della Sagoma f.t.
Inv.	=	Involucro fuori terra
VInv.	=	Volume dell'involucro f.t.
H	=	Altezza utile netta media
HF	=	Altezza del fronte di un edificio
H	=	Altezza di un edificio
NP	=	Numero di piani convenzionale

Strumenti attuativi preventivi e programmi attuativi

PAU	=	Piano Attuativo Unitario
P.P.	=	Piano Particolareggiato
P.d.R.	=	Piano di Recupero
P.R.U.	=	Programma di riqualificazione urbana
P.V.C.	=	Programma di valorizzazione Commerciale
PEEP	=	Piano di Edilizia Economica e Popolare
P.I.P.	=	Piano di Insempiamenti Produttivi
PIA	=	Piano di Investimenti Aziendale
PUR	=	Progetto Unitario di Riqualificazione
PUN	=	Progetto Unitario Nuovo Impianto

Tipi di intervento edilizi di costruzione/demolizione

NC	=	Nuova costruzione
AM	=	Ampliamento
RI	=	Ricostruzione
D	=	Demolizione

Tipi di intervento edilizi di recupero

MO	=	Manutenzione Ordinaria
MS	=	Manutenzione Straordinaria
RC	=	Risanamento conservativo
RE	=	Ristrutturazione Edilizia

Tipi di intervento non edilizi

MM	=	Modificazione morfologica del suolo
AR	=	Installazione di elementi di arredo o di servizio

Tipi di intervento relativi a cambiamenti dello stato d'uso

CD	=	Cambio di destinazione d'uso
-----------	---	------------------------------

Varie

REU	=	Regolamento edilizio-urbanistico
PSA	=	Piano Strutturale Comunale
POT	=	Piano Operativo Temporale
UT	=	Ufficio Tecnico comunale
PAI	=	Piano di Assetto Idrogeologico
LUR	=	Legge Urbanistica Regionale

SIGLE DEI TIPI D'USO

FUNZIONE RESIDENZIALE

- U 1.** *Residenza.*
- U 2.** *Residenza collettiva*

FUNZIONI DIREZIONALI, COMMERCIALI, DI SERVIZIO E ASSIMILABILI

- U 3.** *Attività terziarie specializzate ad elevato carico urbanistico.*

Attività commerciali al dettaglio

- U 4.** *Esercizi commerciali di vicinato*
- U 4a.** *Esercizi commerciali di vicinato con SV da 150mq a 800mq*
- U 4b.** *Esercizi commerciali con SV da 800mq a 1500mq*
- U 5a.** *Grandi strutture di vendita del settore alimentare o misto*
- U 5b.** *Grandi strutture di vendita del settore non alimentare*
- U 6** *Magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso*
- U 7** *Distribuzione carburanti per uso autotrazione*
- U 8** *Pubblici esercizi*
- U 9** *Commercio al dettaglio ambulante su aree pubbliche e in mercati rionali*

Attività produttive integrabili nel contesto urbano

- U 10** *Artigianato dei servizi alla persona, alla casa, ai beni di produzione, alle imprese*
- U 11** *Artigianato dei servizi agli automezzi*
- U 12** *Artigianato produttivo manifatturiero di tipo laboratoriale*

Attività di servizio

- U 13** *Studi professionali e piccoli uffici in genere*
- U 14** *Attività culturali, attività ricreative, sportive e di spettacolo prive di significativi effetti di disturbo sul contesto urbano*
- U 15** *Attività ricreative, sportive e di spettacolo con limitati effetti di disturbo sul contesto urbano*

- U 16 *Altre attività ricreative, sportive e di spettacolo*
- U 17 *Attività sanitarie*
- U 18 *Attività di parcheggio*

Servizi sociali di base

- U 19 *Attività di interesse comune di tipo civile*
- U 20 *Attività di interesse comune di tipo religioso*
- U 21 *Servizi scolastici dell'obbligo e servizi pre-scolastici*
- U 22 *Attività di svago, riposo, esercizio sportivo*

FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI

- U 23 *Attività manifatturiere industriali o artigianali*
- U 24 *Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero.*
- U 25 *Attività zootecniche industriali.*
- U 26 *Attività estrattive*
- U 27 *Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami*
- U 28 *Attività di trasporto, magazzinaggio, logistica*

FUNZIONI AGRICOLE

- U 29 *Residenza di imprenditori agricoli a titolo principale,*
- U 30 *Attività di coltivazione agricola, orticola, floricola, e relativi edifici di servizio e attrezzature*
- U 31 *Attività zootecniche aziendali*
- U 32 *Attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione dei prodotti agricoli,*
- U 33 *Coltivazioni in serre fisse*
- U 34 *Attività agrituristiche*
- U 35 *Esercizio e noleggio di macchine agricole*
- U 36 *Allevamenti speciali e attività di custodia di animali*

FUNZIONI ALBERGHIERE E COMUNQUE PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

- U 37 *Attività ricettive alberghiere*
- U 38 *Colonie, ostelli per la gioventù*
- U 39 *Campeggi e villaggi turistici*

FUNZIONI SPECIALI

Infrastrutturazione tecnologica.

- U 40 *Reti tecnologiche e relativi impianti*
- U 41 *Impianti per l'ambiente*
- U 42 *Impianti di trasmissione (via etere)*

Infrastrutturazione per la mobilità

- U 43 *Mobilità con mezzi di trasporto collettivo in sede propria*
- U 44 *Mobilità veicolare*
- U 45 *Attrezzature per il trasporto e per lo scambio intermodale*
- U 46 *Parcheggi pubblici in sede propria*
- U 47 *Soggiorno temporaneo con abitazioni mobili*

- U 48 *Attrezzature cimiteriali*
- U 49 *Pubblica Amministrazione, sicurezza, ordine pubblico, protezione civile.*
- U 50 *Opere per la tutela idrogeologica*
- U 51 *Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti*

TITOLO 1

- DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio ed Urbanistico

1. Il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) è redatto ai sensi della L.R. 19/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi

- a - agli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili,
- b - alle destinazioni d'uso, nonché alle modalità attuative e alle procedure.

2. In particolare il REU disciplina, entro gli ambiti territoriali definiti dal PSA, quando non specificamente disciplinati dal Piano Operativo Temporale(POT):

- le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente, sia nei centri di antica formazione che negli ambiti da riqualificare
- gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive.

3. Il REU contiene inoltre:

- le norme urbanistiche ed edilizie attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente costruito.
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando a questo proposito anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.
- i parametri edilizi ed urbanistici e le metodologie per il loro calcolo
- la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione
- le modalità di calcolo delle monetizzazioni delle dotazioni territoriali.

4. Chiunque abbia titolo ad effettuare interventi di trasformazione fisica o funzionale di immobili deve attenersi alle prescrizioni del presente Regolamento, di seguito indicato in via breve con REU.

Art. 2 - Abrogazione, sostituzione e modifica di precedenti disposizioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente REU sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute.

2. In particolare, il presente REU sostituisce integralmente il precedente Regolamento Edilizio, nonché tutte le norme igieniche di interesse e carattere edilizio contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale .Il presente REU costituisce disciplina generale delle trasformazioni e in quanto tale sostituisce le Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e aventi i medesimi oggetti.

Art. 3 - Validità ed efficacia

1. Il REU deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive e indirizzi dettati dal Piano Strutturale Comunale Associato. In caso di non conformità di indicazioni, scritte o grafiche, del REU alle disposizioni del PSA, queste ultime devono intendersi comunque prevalenti.

2. Dalla data di entrata in vigore, il presente REU assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni trasformazione fisica e funzionale degli immobili sull'intero territorio comunale di ciascun Comune Associato. Le disposizioni del REU si applicano anche agli interventi disciplinati dal POT, in quanto applicabili, ferma restando la prevalenza delle disposizioni specifiche del POT stesso nei limiti della propria competenza.

3. Le concessioni od autorizzazioni per opere edilizie rilasciate anteriormente alla data di adozione del REU, anche se in contrasto con le prescrizioni dello stesso strumento, mantengono la loro validità, purché i lavori vengano iniziati e terminati entro i termini fissati a norma di legge.

4. Il presente Regolamento non si applica, inoltre, agli interventi edilizi ed urbanistici per i quali sia stata regolarmente presentata domanda in data antecedente a quella di adozione del PSA. Non si applica inoltre alle varianti non essenziali ai Permessi a Costruire già rilasciati.

Art. 4 – Elaborati costitutivi e suddivisione della materia (art. 21 della LUR)

1. Il REU, in applicazione del disposto di cui al 2° comma dell'art. 21 della LUR, stabilisce : a) le modalità di intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano, b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo, c) le norme igienico sanitarie, quelle sulla sicurezza degli impianti, d) quelle per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e) le modalità di gestione tecnico- amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legge 21/11/2001 n°443, f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi (art. 54 della LUR). Pertanto è costituito:

• dal presente fascicolo: **REU** - comprendente i seguenti Titoli.

Titolo 1. Disposizioni generali;

Titolo 2. Dotazioni territoriali e infrastrutture di interesse generale (Standard e parametri urbanistici)

Titolo 3. Regolamentazione urbanistico-edilizia degli interventi non disciplinati dal POT

Titolo 4. Norme su rapporto fra costruzioni e contesto (Norme costruttive)

Titolo 5. Progetti e programmi pubblici – strumenti attuativi (Le modalità di gestione)

Titolo 6. Dotazioni ambientali ed energetiche

Titolo 7. Dotazioni territoriali generali

Art. 5 - Rapporti con altri piani e regolamenti comunali

1. Oltre alle prescrizioni del presente REU si applicano, se non in contrasto, le disposizioni degli altri strumenti regolamentari vigenti nel Comune.

2. Il rilascio di Permessi di Costruire in deroga alle prescrizioni del REU è ammesso nei casi espressamente consentiti dalla legge.

3. Le attività estrattive sono regolate dalla legislazione regionale.

4. I Piani Attuativi Unitari – PAU – (ossia: P.E.E.P., P.I.P., Piani Particolareggiati, Programmi integrati di intervento, Programmi di recupero urbano, Programmi di riqualificazione urbana, Piani di Lottizzazione Convenzionata,) definitivamente approvati e convenzionati, in attesa o in corso di esecuzione, o già completati ed attuati alla data di adozione del REU, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata prevista dalla legislazione in materia.

5. Nel caso in cui alcuni contenuti dei suddetti piani urbanistici attuativi, definitivamente approvati e convenzionati, siano difforni rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali approvati (PSA, REU, POT), queste ultime previsioni sono da intendersi operanti entro il perimetro dei piani attuativi a far tempo dalla scadenza del termine fissato per la completa attuazione dei contenuti delle convenzioni di tali medesimi strumenti attuativi o di loro varianti.

6. Per quanto riguarda le aree cedute al Comune per opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base dei PAU approvati, il PSA ne può prevedere, entro i limiti previsti dalla L.R. 19/2002, un utilizzo diverso, fermo restando il carattere pubblico delle stesse ed il loro ruolo di servizio agli insediamenti di pertinenza. In tali casi le previsioni del PSA prevalgono su quelle dei PAU.

7. Per quanto riguarda le abitazioni e gli altri immobili realizzati sulla base del Piano per l'Edilizia Economica e Popolare, qualora esistente, rimangono comunque in vigore per i tempi e la durata prevista i vincoli, gli obblighi e le condizioni a suo tempo fissate a carico degli Enti e dei soggetti assegnatari.

Art. 6 - Condizioni necessarie per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia possono essere oggetto di Permesso di costruire o denuncia di inizio attività qualora si verificano tutte le seguenti condizioni:

- che l'intervento sia previsto nel POT in vigore, oppure rientri nella casistica di interventi ordinari attuabili sulla base del PSA e del REU, al di fuori della programmazione del POT;
- che l'intervento sia conforme alle destinazioni d'uso, agli indici urbanistici ed edilizi, alle prescrizioni e ai vincoli previsti dal PSA, dal REU e, ove previsto, dal POT;
- che l'area di intervento sia servita dalle reti e infrastrutture per l'urbanizzazione primaria degli insediamenti in termini quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale adeguati ai sensi di quanto richiesto in sede di PSA ed eventualmente di POT.

Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione o atto unilaterale d'obbligo, corredato da adeguate garanzie, l'impegno del concessionario all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o completarle entro tre anni dalla data di approvazione del progetto, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

2. Nei casi previsti dal PSA e dal POT è inoltre richiesto che risulti approvato il Piano Attuativo Unitario al cui interno è contenuto l'intervento oggetto di richiesta di Permesso di costruire, e che la relativa convenzione sia già stata sottoscritta e registrata.

Art. 7 - Costruzioni preesistenti in contrasto con il REU

1. Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal REU, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica ad essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni soltanto per adeguarsi al presente Regolamento, o essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Definizioni preliminari di termini utilizzati negli strumenti urbanistici

1. *Campo di applicazione di una norma* è l'insieme di situazioni a cui si applica tale norma; può essere costituito:

- da un ambito o sub-ambito;
- da una zona o insieme di zone di tutela;
- da un insieme di immobili identificabili sulla base di propri attributi definiti.

2. *Ambito* (o sub-ambito) è una porzione di territorio individuata dal PSA e dal REU, non solo sulla base di attributi propri delle aree interessate, ma anche ed essenzialmente sulla base dei caratteri progettuali assegnati dal PSA (obiettivi, requisiti e prestazioni, condizioni) a tali porzioni di territorio, in base all'art 20 della LUR..

Per il territorio urbano e urbanizzabile l'insieme degli ambiti individuati dal PSA costituisce una *partizione a copertura completa e disgiunta*, nel senso che *ciascun punto del territorio ricade in un ambito ed uno solo*.

Gli ambiti e i sub-ambiti sono sempre individuati nella cartografia del piano (PSA e REU) con perimetrazioni continue e non, includenti apposita campitura .

3. *La zona di tutela* è una porzione di territorio, che costituisce il campo di applicazione di una norma generalmente non determinata dal Piano stesso, bensì da strumenti sovraordinati preesistenti: leggi, regolamenti, vincoli apposti da autorità diverse o da Piani sovraordinati. Le zone di tutela individuate dal PSA assumono pertanto significato di indirizzo programmatico che avrà forza cogente allorché sarà recepito dai piani sovraordinati .

Talune zone di tutela sono dette anche "fasce": ad esempio di rispetto stradale, ferroviarie, di pertinenza fluviale, ecc.

4. *Area* è una porzione di suolo identificata sulla base di specifici attributi propri (attributi fisici, giuridici, ecc.), non assegnati dal PSA, dal REU o dal POT, ma solo eventualmente riconosciuti dal Piano stesso, se ed in quanto meritevoli di particolare disciplina.

5. *Comparto* è una porzione di territorio individuata dal PSA, dal REU o dal POT quale campo di applicazione di norme del Piano di carattere esclusivamente procedurale, ossia norme riguardanti le modalità di attuazione del piano stesso.

6. Si definisce *comparto di attuazione*, l'unità territoriale interessata da uno strumento attuativo preventivo; qualora sia individuato dal POT con un'apposita perimetrazione costituisce *l'unità territoriale minima* da interessare con uno strumento attuativo preventivo.

7. Si definisce *comparto edificatorio*, individuato dal POT o da un Piano attuativo preventivo con apposita perimetrazione, l'unità minima che deve essere attuata con un intervento edilizio diretto, attraverso un progetto unitario. Ai comparti edificatori si applicano le norme di cui alla LUR.

Art. 9 - Organizzazione delle norme di ambito e prevalenza delle norme di tutela sulle norme di ambito

1. In ciascun ambito sono espresse le possibilità di trasformazione fisica e funzionale degli immobili in assenza di specifiche previsioni del POT, formulate ed articolate attraverso una appropriata combinazione: degli usi del territorio, della potenzialità edificatoria, dei parametri edilizi, dei tipi d'intervento e degli strumenti di attuazione, a cui si possono aggiungere di volta in volta norme di carattere gestionale o specifiche prescrizioni.

2. Per ciascun immobile le potenzialità di trasformazione fisica e funzionale sono definite dalle norme dell'ambito in cui l'immobile ricade, di cui al PSA e al REU, dalle eventuali norme specifiche dettate dal POT, nonché le eventuali norme di tutela che interessano l'immobile. Le limitazioni eventualmente determinate dalle norme di tutela prevalgono sempre sulle norme di ambito del REU e sulle norme del POT.

Art. 10 - Lettura delle simbologie grafiche

1. Per la precisa definizione dei limiti e il computo delle superfici degli ambiti, sub ambiti, aree e comparti rappresentati nelle planimetrie del REU e del POT le dimensioni vanno misurate o attraverso la consultazione del dato numerico del disegno informatizzato, oppure direttamente sulla carta, includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone. In entrambi i casi la dimensione delle aree viene fornita dagli uffici preposti attraverso una lettura cartografica in cui il calcolo delle dimensioni lineari dei poligoni viene approssimato ai 50 cm. inferiori o superiori.

2. Qualora un limite di ambito si trovi a coincidere con un limite di altra natura (comparto di attuazione, ecc.) le planimetrie del REU e del POT riportano distintamente, l'uno accanto all'altro, i diversi simboli: il limite effettivamente da considerare per tutte le previsioni è quello individuato dal segno grafico che delimita gli ambiti, mentre l'altro segno grafico tracciato accanto vale solo come indicazione della ulteriore delimitazione coincidente con quella di ambito.

3. La cartografia del PSA, del REU e del POT (CTR fornita dalla Regione Calabria) costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie introdotte dagli strumenti urbanistici stessi, riportate nella relativa legenda; viceversa per quanto riguarda gli edifici e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetriche), le cartografie stesse degli strumenti urbanistici non costituiscono certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.

4. La CTR fornita dalla Regione Calabria viene assunta come certa nella stesura del PSA, pertanto eventuali errori, omissioni, indeterminanze grafiche, etc. ad esse riferibili non sono imputabili agli estensori del PSA, né all'Amministrazione Comunale. In particolar modo si fa riferimento ai limiti amministrativi di ciascun Comune, i quali potrebbero risultare non conformi ad altre definizioni cartografi-

che. Resta comunque applicabile il disposto di cui al comma 6 dell'art.65 della LUR, anche per palesi contraddizioni e/o errori riscontrabili nel presente REU.

TITOLO 2

DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GENERALE STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI (ART. 53 DELLA LUR)

CAPO 2.A DOTAZIONI DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 11 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti:

- gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
- la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche;
- gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi;
- la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altre forme di energia;
- gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni;
- le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.

2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia può essere concessa se l'area di intervento è servita dalle opere di urbanizzazione primaria di cui sopra e per come descritte nella legislazione vigente in materia. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di :

- allacciamento alla rete di distribuzione idrica;
- allacciamento ad un collettore fognario pubblico di capacità adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;
- spazio destinato ai contenitori per la raccolta dei rifiuti in applicazione del vigente Regolamento Comunale;
- accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;
- spazi di parcheggio pubblico salvo che per le zone storiche e di completamento edilizio ;
- allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas, se esistente in quella zona la linea adduttrice principale;
- allacciamento ad una rete di telecomunicazione, salvo che per le zone del tipo agricolo.

Qualora tali opere non esistano, o esistano solo in parte, deve essere sancito in una convenzione o atto d'obbligo l'impegno del richiedente l'intervento all'esecuzione delle medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio, oppure deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o completarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

3. In tutti i casi in cui il richiedente non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri relativi, per la loro realizzazione:

- nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto;
- in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal Comune.

4. Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza sono le seguenti:

- strada di accesso (anche non asfaltata);

- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete di distribuzione dell'acqua;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica, oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui approvati dagli organismi competenti.

Art. 12 - Aree per attrezzature e spazi collettivi (ambiti relazionali)

1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare:

- a) l'istruzione;
- b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari;
- c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
- d) le attività culturali, associative e politiche;
- e) il culto;
- f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive;
- g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;
- h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento.

3. Le aree per attrezzature e spazi collettivi esistenti, individuate graficamente nelle tavole del PSA e del REU, insieme con le aree a ciò destinate individuate nel POT, nei piani attuativi e quelle che verranno cedute al Comune in applicazione dell'art 16, costituiscono la dotazione di spazi pubblici e di uso pubblico di ciascuna frazione o insediamento, anche ai fini del rispetto delle dotazioni complessive minime prescritte dal PSA. Queste aree, salvo che quelle per il culto, sono destinate a far parte del demanio comunale; tuttavia le attrezzature ivi previste possono essere realizzate e/o gestite da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, attraverso convenzioni speciali e/o concessioni di diritto di superficie.

4. Usi ammissibili – In queste aree sono previsti i seguenti usi: U 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 49, Sono inoltre ammissibili (qualora espressamente previsto dal PSA ed dal REU) , attraverso concessioni temporanee di occupazione di suolo pubblico, i seguenti ulteriori usi: U10 (pubblici esercizi) e U9 (commercio al dettaglio su aree pubbliche).

5. Modalità di attuazione: intervento edilizio diretto.

6. Usi ammessi e tipi di intervento consentiti per ciascun tipo di attrezzatura

Simboli grafici diversi contraddistinguono nelle tavole del PSA, del REU e del POT le zone destinate alle diverse attrezzature e servizi. Sono sempre ammessi gli interventi Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, nonché Cambio d'Uso nell'ambito degli usi previsti. Per gli interventi di Ricostruzione, Ampliamento, Nuova Costruzione, a seconda del tipo di usi ed attrezzature previste si applicano le seguenti prescrizioni di intervento:

a) *zone per attrezzature collettive civili e religiose (lettere b,c,d,e del precedente comma2):*

-usi ammessi: U16, U21, U22;

UF max = 0,50 mq/mq. e comunque in ragione del progetto esecutivo approvato

NP max = 2 e comunque in ragione del progetto esecutivo approvato

SQ max = 40%.

b) *zone per servizi scolastici*

-usi ammessi: U 21 comprese le scuole superiori;

UF max = 0,50 mq/mq. e comunque in ragione del progetto esecutivo approvato

NP max = 3

SP min = 50%.

c) *zone per verde pubblico*

-usi ammessi: U22;

UF max = 0,05 mq/mq. e comunque in ragione del progetto esecutivo approvato

SP min. = 85%

d) *zone per verde pubblico attrezzato per lo sport*

-usi ammessi: U22;

UF max = 0,20 mq/mq. e comunque in ragione del progetto esecutivo approvato

SP min. = 70%;

e) zone per parcheggi pubblici (P)

-usi ammessi: U18, ;

per i parcheggi sono ammesse soluzioni a raso e/o interrate; non sono ammesse soluzioni in elevazione pluripiano;

-gli eventuali parcheggi ricadenti negli Ambiti di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua devono essere realizzati con fondo permeabile.

7. Aree per attrezzature e spazi collettivi ricadenti in ambiti soggetti a tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua.

Nelle aree che ricadono negli ambiti di tutela sono ammesse utilizzazioni ai sensi del presente articolo solo a condizione che non comportino la costruzione di nuovi edifici, né l'ampliamento di quelli preesistenti né significative impermeabilizzazioni del suolo.

8. Per ciascun REL, come di seguito individuato (vedi art. 106), possono essere dettate Norme specifiche di utilizzazione soprattutto nei casi in cui si preveda l'intervento di soggetti attuatori diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 13 - Parcheggi: definizioni

1. I parcheggi vengono distinti in due classi:

1) ***parcheggi pubblici (P)***:

1.1) *di urbanizzazione primaria (P1)*;

1.2) *di urbanizzazione secondaria, ovvero rientranti nelle attrezzature e spazi collettivi (P2)*;

2) ***parcheggi pertinenziali***;

2.1) *di uso riservato (Pr)*;

2.2) *di uso comune (Pc)*;

2. I ***parcheggi pubblici*** sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della Strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento.

3. I parcheggi pubblici sono sempre di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione e/o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.

4. I parcheggi di urbanizzazione primaria sono parcheggi pubblici che debbono soddisfare, in modo diffuso su tutto il territorio, fondamentali esigenze di sosta e di parcheggio al servizio dell'intero sistema della viabilità urbana. Le aree e le opere necessarie per la realizzazione dei parcheggi di urbanizzazione primaria sono sempre completamente a carico degli interventi urbanistici ed edilizi da cui dipendono, nella misura prescritta all'art. 15.

5. I parcheggi di urbanizzazione secondaria sono parcheggi pubblici di interesse generale, che debbono soddisfare, in modo puntuale all'interno del territorio urbanizzato, specifiche esigenze di sosta e di parcheggio al servizio degli insediamenti e delle attrezzature collettive.

6. I parcheggi di proprietà pubblica, qualora ne sia riservato l'uso ad un gruppo definito e numericamente limitato di utenti, cessano di avere le caratteristiche di parcheggi pubblici, assumendo quelle di parcheggi pertinenziali.

7. I ***parcheggi pertinenziali*** sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento.

8. Nei limiti delle dotazioni minime prescritte al successivo art. 15 in relazione ai vari tipi di insediamento, e ai fini dell'applicazione del P.S.C, del P.O.T. e del REU essi non possono essere considerati come unità immobiliari autonome separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale.

9. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o

unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale e purché collegata alla struttura di riferimento con un percorso pedonale e senza barriere architettoniche.

10. I parcheggi pertinenziali sono di norma di uso comune (*Pc*), ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza: ad esempio i clienti di un'attività commerciale, gli utenti di un servizio, i visitatori occasionali e i fornitori di un edificio residenziale o di un'attività produttiva, e simili. Pertanto i parcheggi pertinenziali di uso comune (*Pc*) devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie del POT, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge; nel caso della funzione residenziale i parcheggi pertinenziali di uso comune possono essere chiusi nelle ore notturne.

11. Una parte dei parcheggi pertinenziali può essere di uso riservato (*Pr*), ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli abitanti di un immobile residenziale, gli addetti di una determinata attività economica, gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).

12. Si considerano *parcheggi privati non pertinenziali*:

- i parcheggi di pertinenza di determinate unità immobiliari, in eccedenza alle quantità minime prescritte al successivo art. 15;
- i parcheggi di uso privato realizzati autonomamente, senza vincoli di pertinenza con altre unità immobiliari;
- gli spazi adibiti all'esercizio di un'attività privata di parcheggio (tipo d'uso urbanistico U 18).

Art. 14 - Parcheggi: requisiti tipologici

1. Nei parcheggi pubblici e in quelli pertinenziali, anche ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122, la superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq. 25.

2. Nei parcheggi pubblici *P* e in quelli pertinenziali di uso comune *Pc* le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x 5,0.

3. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati o fuori terra, massimo un piano in elevazione, nell'ambito delle quantità di edificazione ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del REU ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento, in particolare le norme relative alla raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia. Le aree adibite a parcheggio, comunque denominate, hanno l'obbligo della realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, quando la superficie di parcheggio (stalli+aree di manovra) sia superiore a 500 mq.

4. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati e sistemati ai sensi delle norme del presente Regolamento.

5. I parcheggi pertinenziali riservati *Pr* possono essere costituiti da spazi aperti, scoperti oppure coperti, ma di preferenza vanno realizzati in forma di autorimesse chiuse in piani interrati o seminterrati entro la sagoma dell'edificio. Qualora siano interrati fuori dalla sagoma, la relativa soletta di copertura dovrà consentire, ovunque possibile, la formazione di tappeto erboso con cespugli.

6. Le autorimesse per parcheggi *Pr* possono anche costituire un edificio autonomo costituente pertinenza dell'edificio principale; è comunque esclusa la formazione di autorimesse mediante box in lamiera o comunque non convenientemente armonizzate con i caratteri dell'edificio principale e con il contesto ambientale.

7. In tutte le tipologie di parcheggio dovranno essere individuati, nelle percentuali previste dalla legge, appositi stalli destinati agli utenti diversamente abili, posizionati in zone che determinano l'immediato accesso alle strutture da servire.

Art. 15 - Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (Pr e Pc)

1. In tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento, nonché negli interventi di Cambio d'Uso qualora comportino un aumento di Carico Urbanistico, e negli interventi di Ri-strutturazione Edilizia qualora comportino l'integrale demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio, devono essere realizzati parcheggi pertinenziali (*Pr* e *Pc*) nelle quantità prescritte, per i diversi usi insediati, dai seguenti commi, che fanno parte integrante del presente articolo. Nel caso di intervento edilizio ricompreso negli ambiti storici e/o su immobili storici anche in presenza di cambio di destinazione d'uso non si fa obbligo del reperimento delle superfici per parcheggi pertinenziali, ciò anche nel caso in cui l'immobile cui si riferisce il parcheggio non sia accessibile con gli autoveicoli dalla viabilità pubblica.

2. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla SC dell'intervento, calcolata senza tenere conto dei parcheggi pertinenziali stessi (eventuali autorimesse e relativi corselli). Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita essa è definita in rapporto alla Superficie di Vendita.

3. Negli interventi di Ampliamento le quantità indicate dalla norma si intendono riferite alla SC aggiuntiva, e vanno assicurate solo qualora le dotazioni preesistenti nell'unità edilizia non risultino sufficienti, secondo la norma, anche per l'ampliamento previsto.

4. Qualora nell'ambito della medesima unità edilizia siano compresenti unità immobiliari per due o più degli usi di cui alla tabella, la quota di parcheggi dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.

5. Qualora l'applicazione della norma determini un numero frazionario di posti auto, questo andrà arrotondato in aumento.

6. Nel caso di intervento di Cambio d'Uso di un'unità immobiliare che determini un incremento di Carico Urbanistico (ossia nei casi in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali superiore a quella prescritta per l'uso precedente), l'intervento è ammissibile a condizione che venga reperita la quantità minima prescritta di posti auto per tutti gli usi previsti nell'unità edilizia.

7. Nel caso di intervento CD di una unità immobiliare che non determini un incremento di CU (ossia nel caso in cui per il nuovo uso sia prescritta una quantità di parcheggi pertinenziali pari o inferiore all'uso precedente), l'intervento è ammissibile anche qualora l'unità edilizia non sia dotata di parcheggi pertinenziali nella misura minima prescritta.

8. Le quantità prescritte dalla norma che segue comprendono e assorbono le dotazioni minime di parcheggi pertinenziali prescritte ai sensi della L. 122/89.

9. Le quantità prescritte nei seguenti commi non vengono conteggiate come superfici nel calcolo della Superficie accessoria.

10. - DOTAZIONI PARCHEGGI PERTINENZIALI (PR + PC) IN RELAZIONE AGLI USI

• usi U1, U29: non meno di un posto auto ogni 30 mq. di SC. Nelle unità edilizie contenenti 4 o più alloggi, un quarto dei posti auto prescritti devono essere di uso comune (tipo Pc).

Negli interventi su edifici esistenti non è ammesso ridurre la dotazione preesistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti-auto all'aperto.

• U3, U17: **1 p.a. ogni 20 mq di SC. di questi almeno la metà devono essere di tipo Pc.**

• U10, U11, U12, U20, U21, U49: **1 p.a. ogni 15 mq. di SC, di cui almeno la metà di tipo Pc.**

• U8, U13, U14, U19: **1 p.a. ogni 15 mq. di SC, tutti di tipo Pc.**

• U4 con superficie di vendita fino a 150 mq un posto auto ogni 20 mq di SV

• U4a, con superficie di vendita fino a 800 mq un posto auto ogni 15 mq di SV

• U4b con superficie di vendita sino a 1500 mq un posto auto ogni 13 mq di SV

Nel caso dei centri commerciali che comprendono esercizi del settore alimentare e non alimentare, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli

esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme le dotazioni richieste di cui sopra .

Le dotazioni minime sopra definite possono non essere rispettate nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita

• U6,U7,U23,U24,U25,U26,U27,U28, :1 posto auto ogni 65 mq. di SC e comunque 1 posto auto ogni 200 mq. di SF, di cui almeno la metà di tipo Pc. Una parte dei posti auto dovrà essere conformata in modo da consentire la sosta di autocarri.

• U15,U16 :1 posto auto ogni 3 posti di capienza di pubblico autorizzata;

• U34,U37,U38:1 posto auto ogni 4 posti letto .

• U39:numero di posti auto ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.

11. – Nella formazione dei PAU di iniziativa pubblica o privata dovrà essere individuata, sistemata e ceduta nelle forme di legge una superficie, destinata a Parcheggi pubblici , non inferiore a mq 3,0 per abitante insediato nel caso di insediamento ad uso esclusivo residenziale stanziale, e mq 4,0 per uso esclusivo residenziale turistico, nel caso di insediamento misto non inferiore a mq 3,5 per abitante insediato.

12. Quanto sopra definito non si applica nei sub ambiti definiti saturi

Art. 16 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Parametri quantitativi

1. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione (a mezzo di PAU) in ambito o sub ambito non ancora adeguatamente urbanizzato e/o da riqualificare, e fatte salve norme specifiche diverse contenute nel POT, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per attrezzature e spazi collettivi di cui al presente articolo. Nella fattispecie detto obbligo trova riscontro nella formazione dei Piani di Lottizzazione Convenzionata di cui all'art. 24 della LUR. Le quantità minime sono distinte in: aree P, da attrezzare a parcheggi pubblici, e aree U per servizi generali, quali aree a verde pubblico o per la realizzazione di altri tipi di attrezzature collettive.

2. Le norme relative alle cessioni in oggetto vengono definite dal REU e dal PSA in riferimento ad ogni singolo ambito o subambito urbanistico in applicazione dell'art. 53 della LUR, allo stesso modo sono definiti i parametri quantitativi/qualitativi connessi con ogni singolo ambito e sub ambito.

3. Le relative quantità sono definite per ogni singolo ambito e/o sub ambito e potranno essere monetizzate in applicazione delle norme previste dal presente REU

4. In linea generale, e salvo maggiori specificazioni di dettaglio, da definirsi per ogni singolo ambito e sub ambito, le dotazioni territoriali minime pari a 24mq/abitante insediato (1 abitante residenziale stanziale pari a 100 mc di costruito –uguale a 33,33 mq di SC autorizzata- ; 1 abitante di carattere turistico pari a 80 mc di costruito –uguale a 26,6 mq di SC autorizzata) sono ripartite come di seguito:

<i>Tipologia del servizio</i>	<i>PAU ad uso esclusivo residenziale stanziale</i>	<i>PAU ad uso esclusivo residenziale turistico e ricettivo</i>	<i>PAU ad uso misto turistico e residenziale stanziale</i>
Per l'istruzione	mq/ab*. 5,0	mq/ab. 0,0	mq/ab. 0,0
Per attrezzature comuni	mq/ab. 4,0	mq/ab. 2,0	mq/ab. 4,5
Per spazi pubblici attrezzati	mq/ab. 12,0	mq/ab. 18,0	mq/ab. 16,0
Per parcheggi pubblici	mq/ab. 3,0	mq/ab. 4,0	mq/ab. 3,5

Le suddette quantità non possono essere disaggregate in unità spaziali inferiori a 500 mq. , pertanto, qualora singolarmente dovessero determinare superfici inferiori, le stesse dovranno essere accorpate sino a raggiungere detta quantità minima. La loro localizzazione dovrà essere tale da garantire la piena fruibilità del servizio da realizzare con particolare attenzione al rispetto della normativa per i disabili. E' pertanto vietato utilizzare porzioni di terreno, che a sistemazione avvenuta, abbiano pendenze

superiori al 10% e difficilmente accessibili dalla viabilità carrabile e pedonale prevista nel PAU da approvare.

Devono, inoltre, essere previste, e realizzate, a spese e cura del richiedente, tutte le opere di urbanizzazione primaria previste dall'art. 4 comma 1 della Legge 847/64 ad eccezione di quelle di cui alla lettera b) e lettera g) del medesimo articolo in quanto ricomprese nella succitata tabella.

Art. 17 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi - Caratteristiche qualitative e localizzazione

1. Le quantità di aree da cedere ai sensi dell'articolo precedente si intendono al netto di strade, marciapiedi, aiuole stradali, aree occupate da cabine elettriche o da altre opere o impianti di urbanizzazione primaria fuori terra.

2. Le aree per parcheggi P si intendono comprensive delle relative corsie di servizio e aiuole di arredo; di norma i parcheggi P devono essere realizzati a pettine ed essere alberati con alberi posti mediamente ogni 5/6 m.; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq. 2,0, separata dagli stalli di stazionamento in modo che non vi possa sversare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi; i posti auto devono essere dotati di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e di immissione in apposita fossa deseolatrice prima dell'immissione nella fognatura pubblica, il tutto in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia (smaltimento delle acque di prima pioggia).

3. I parcheggi P possono essere realizzati anche in soluzioni pluripiano interrati, ma non integrati in costruzioni destinate a restare in parte di proprietà privata; nel caso di soluzioni pluripiano il rispetto della dotazione prescritta sarà misurato in termini di capienza di posti-auto, che dovrà essere non inferiore al numero che si ottiene dividendo per 25 la superficie in mq. prescritta come standard.

4. Le aree per servizi, salvo diversa indicazione del POT o delle singole norme specifiche di zona, devono essere sistemate con manto erboso, essenze arbustive ed arboree secondo l'elenco di essenze ammissibili e le altre norme di cui al presente Regolamento e ad eventuali progetti specifici, nonché con attrezzature per la fruizione, il riposo, la ricreazione, il gioco; possono comprendere percorsi pedonali e ciclabili che percorrono le aree a verde.

5. Non sono computabili come servizi, le aiuole e alberature stradali, le aree, ancorché sistemate a verde, che non raggiungono la superficie minima di almeno mq. 500, nonché le fasce fino a una profondità di m. 10 lungo le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di quartiere. Le aree ricadenti in tali fasce, nonché le aiuole e le alberature stradali sono da considerarsi dotazioni ecologiche e ambientali.

6. Qualora il POT preveda una utilizzazione delle aree U per la realizzazione di particolari attrezzature o opere di urbanizzazione secondaria, esse devono essere cedute al Comune con semplice sistemazione del suolo ed impianti arborei secondo indicazioni dell'U.T. Comunale.

7. Nel caso di interventi da attuare tramite Piani Attuativi Unitari, il POT può anche definire criteri per la localizzazione delle aree da cedere, oppure può individuare direttamente tali aree, in tutto o in parte, nell'ambito del comparto attuativo, o anche in posizione diversa e distante dalle aree ove realizzare l'edificazione, prevedendo in questo caso la formazione di comparti attuativi "ad arcipelago". Qualora il POT non individui le aree da cedere in relazione ad un determinato comparto attuativo (o le individui solo in parte), tali aree sono individuate in sede di PAU. Qualora il POT non definisca prescrizioni particolari per la loro localizzazione, tali aree possono essere individuate dal PAU anche al di fuori del comparto di attuazione, purché nell'ambito del territorio urbano o urbanizzabile fissato dal PSA. La proposta di dislocazione all'esterno del comparto può essere approvata dal Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione del PAU, qualora sia giudicata idonea e utile, anche in relazione ai pareri del Responsabile del Servizio. La proposta deve essere accompagnata dalla dimostrazione della effettiva disponibilità dell'area.

8. La localizzazione delle aree per i servizi deve avvenire in modo che esse siano perfettamente accessibili ad ogni tipologia di utenza, con particolare riguardo alle categorie sociali più deboli e svantaggiate (anziani, diversamente abili, bambini, etc). Esse, pertanto, non potranno essere localizzate in zone non direttamente servite dalla viabilità carrabile e/o pedonale, avendo cura di evitare

l'insediamento dei servizi su superfici, che a sistemazione avvenuta, abbiano pendenze superiori al 10% e, qualora ciò non sia possibile per acclarati motivi ed opportunità, realizzando camminamenti e percorsi di facile percorribilità al loro interno, nel pieno rispetto delle vigenti normative per favorire dette utenze svantaggiate.

9. Le norme perequative potranno fissare ulteriori criteri per l'individuazione e localizzazione delle aree del tipo U per servizi.

Art. 18 - Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Casi di monetizzazione (art. 53 della LUR)

1. In attesa delle determinazioni della Giunta Regionale, di cui al comma 5 dell'art. 53 della LUR di norma si monetizza quando:

- l'area da cedere come P ha una dimensione inferiore a quella corrispondente a due posti auto;
- l'area da cedere come servizi è inferiore a 150 mq.;

Al di sopra di tali soglie minime la monetizzazione è soggetta ai seguenti criteri:

a. nel territorio urbano consolidato e negli ambiti specializzati per attività produttive, negli interventi diretti non programmati dal POT, il Responsabile del Servizio, può accettare o prescrivere che in luogo della cessione delle aree sia applicata la monetizzazione, secondo i criteri stabiliti dalla delibera comunale relativa agli oneri di urbanizzazione.

b. la monetizzazione non va di norma applicata, salvo valutazioni particolari, in caso di insediamento, anche per cambio d'uso, di nuove attività terziarie. Si procederà comunque alla monetizzazione nel caso di cambio d'uso finalizzato all'apertura di attività commerciali e/o terziarie all'interno degli ambiti storici e degli ambiti dichiarati saturi (AUC), nonché negli stessi ambiti allorquando sia dimostrata l'impossibilità di reperire dette superfici in maniera funzionalmente idonea.

2. In particolare per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio la monetizzazione è ammessa nei soli seguenti casi:

- nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di vendita;
- nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato, purché nell'ambito del territorio urbano consolidato e a condizione che gli interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici preesistenti.

3. La monetizzazione avverrà riconoscendo ad ogni mq di superficie non ceduta il valore ad esso riferito in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di esproprio per le aree edificabili. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune dovranno essere riservate al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'intervento.

4. Nel territorio rurale, negli interventi diretti non programmati dal POT laddove sia prescritta la cessione di aree si applica di norma la monetizzazione con valore riferito alle aree agricole.

5. Negli interventi programmati dal POT di norma non si applica la monetizzazione; è fatta salva tuttavia la possibilità di fissare nel POT stesso norme diverse riferite a casi particolari.

CAPO 2.B DOTAZIONI ECOLOGICHE

Art. 19 - Permeabilità dei suoli (SP)

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente e secondo quanto previsto per ogni singolo ambito o sub ambito.

2. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 2 per albero e delimitata, rispetto ai posti-auto, da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dai posti auto.

Art. 20 - Verde pubblico e privato

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e può essere promossa da appositi progetti. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica.

2. L'eventuale abbattimento di alberature di alto fusto non produttive deve essere autorizzato mediante apposito nulla-osta del Responsabile del Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza di un tecnico abilitato o del Corpo Forestale dello Stato o degli Uffici Regionali preposti. Nel nulla-osta dovranno essere specificate le prescrizioni di reimpianto delle alberature in sostituzione, di norma in ragione di tre nuove piante adulte per ciascuna abbattuta anche eventualmente in altra collocazione o su aree pubbliche.

3. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia .

4. Nelle zone extraurbane è altresì vietato estirpare siepi adulte, a meno che ciò non avvenga sulla base di Piani di Sviluppo Agricolo Aziendale o Interaziendali, che dovranno puntualmente motivare le scelte di soppressione.

5. Gli interventi edilizi devono essere progettati in modo da salvaguardare anche le alberature non produttive preesistenti aventi diametro del tronco superiore a cm 8. - rilevato a 1 m. dal colletto - e di non offenderne l' apparato radicale; previo nulla-osta del Responsabile del Settore ai sensi del comma 2, è consentito prevederne il diradamento ove siano troppo ravvicinate in rapporto alla specie e alle dimensioni.

6. Fatte salve le zone nelle quali il Piano prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nelle altre zone in tutti gli interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento deve essere assicurata una quota di Superficie Permeabile (SP) in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di almeno un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di SP, nonché di essenze arbustive per una copertura pari ad almeno il 20% della S.P.. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora andranno prescelti secondo modalità definite da specifici progetti e dovranno presentare un'altezza non inferiore a m. 3,0 e un diametro, misurato a m. 1,0 da terra, non inferiore a cm. 8. Le norme di cui al presente comma valgono quale indirizzo tendenziale da applicarsi, nei limiti del possibile, anche per gli interventi di recupero edilizio (Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia).

7. Nelle zone a prevalenti insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali. Dovranno, inoltre, essere realizzati opportuni presidi idonei ad abbattere i fenomeni di inquinamento acustico se questo dovesse superare i limiti previsti dalla vigente legislazione in materia.

8. Nelle zone agricole, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi fra quelle autoctone.

9. Nei nuovi impianti arborei ed arbustivi nei giardini privati e nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere prescelte essenze prevalentemente comprese nella gamma delle essenze appartenenti alle specie vegetali locali o naturalizzate. Essenze non comprese in tali categorie possono essere impiantate fino a coprire un massimo del 20% della superficie alberata, considerando lo sviluppo delle chiome a maturità, e considerando anche le piante eventualmente preesistenti nella medesima area di pertinenza.

10. Nel caso di intervento edilizio-urbanistico che interessi una superficie territoriale superiore a mq 2.500, all'interno della quale si rende necessario ed indispensabile abbattere alberature di qualsiasi genere e specie per potere realizzare l'intervento medesimo, è fatto obbligo determinare la ricomposizione dell'indice di biopotenzialità preesistente all'intervento medesimo, secondo la tabella allegata alla Valutazione Ambientale Strategica.

11. Le aree a verde privato sono porzioni, ancorché non individuate cartograficamente, degli ambiti urbani, come appresso definiti, non edificate e non edificabili in relazione alla presenza di condizioni morfologiche inidonee (ad. es. distanze fra i fabbricati) o in quanto pertinenze di fabbricati già edificati. Tali porzioni sono da sistemare e utilizzare come verde privato di pertinenza delle Unità Edilizie di appartenenza. In queste aree è ammessa l'installazione di elementi di arredo non permanenti quali gazebo, frangisole, pergolati, etc. La rimodellazione del terreno ricadente nel verde privato è ammessa a mezzo di DIA quando le opere ed essa connesse (formazioni di muri, scarpate, etc.) sono di modesta entità ed i relativi manufatti abbiano un'altezza non superiore a ml 2,00.

12. Queste aree, qualora utilizzate per le opere di riqualificazione dell'area in cui ricadono (ad esempio: ampliamento delle sede viaria pubblica adiacente, formazione di spazi di sosta, verde attrezzato pubblico, etc.) concorrono a forme perequative in applicazione dell'indice assegnato all'ambito di appartenenza. Dette aree concorrono alla formazione delle volumetrie del sub ambito, solo e soltanto se utilizzate per gli ampliamenti della viabilità ad esse prospicienti e pertinenti in applicazione dei meccanismi perequativi dello stesso subambito di riferimento

Art. 21 - Acque reflue

1. Le acque nere debbono essere convogliate a cura della proprietà nella fognatura comunale, laddove esistente, oppure ad altro idoneo impianto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad interventi sul fabbricato o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere un nuovo Permesso di Costruire allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni.

3. Nelle nuove urbanizzazioni e negli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione le reti di scarico di pertinenza dell'insediamento devono essere duali, ossia separate per le acque bianche e per le acque nere, anche qualora la fognatura comunale a cui recapitano sia di tipo misto.

4. Se l'insediamento del quale si richiede il Permesso di Costruire è dotato di sistema di recupero, accumulo e riuso delle acque meteoriche per uso domestico e/o irriguo, si determinerà un abbattimento degli oneri di urbanizzazione pari al 10% di quanto dovuto in applicazioni alle tariffe vigenti per la tipologia di intervento proposto.

5. E' fatto obbligo provvedere al sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, nel caso in cui l'intervento proposto determini una superficie impermeabile complessiva (tetti, coperture piane, strade, marciapiedi, parcheggi, percorsi pedonali, etc.) superiore a mq 1.000. La gestione e la manutenzione del relativo impianto resta a cura del richiedente.

Art. 22 - Acque superficiali e sotterranee

1. Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli pavimentati di pertinenza di edifici, debbono essere convogliate nella fognatura comunale qualora la rete principale sia opportuna-

mente dimensionata, o in altro idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche secondo le prescrizioni comunali in materia.

2. E' vietata la esecuzione nel sottosuolo di lavori che ostacolino il deflusso delle acque sotterranee, come pure è vietato sbarrare o intercettare corsi di acque superficiali senza l'autorizzazione del Comune.

3. L'approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento da acque sotterranee, comporta l'autorizzazione edilizia per le sole opere edilizie connesse. Qualora l'approvvigionamento idrico per l'uso potabile e domestico avvenga mediante l'utilizzo di un pozzo, in sede di richiesta di autorizzazione edilizia, dovrà essere documentata la potabilità dell'acqua che sarà sottoposta a successivi periodici controlli secondo le modalità previste dalla normativa in materia. In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi inutilizzati devono essere occlusi in modo stabile al fine di evitare rischi di inquinamento e situazioni di pericolo. Le metodologie della occlusione sono approvate dagli uffici competenti, ai quali spetta pure il rilascio della concessione/autorizzazione per la derivazione di acque sotterranee.

CAPO 2.C INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 23 - Classificazione delle strade

1. Le strade sono classificate dagli organi competenti ai sensi del D.L. 3/4/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni in particolare il DPR 147/93. La classificazione delle strade è la seguente:

Autostrade – Tipo A (strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile)

Strade extraurbane principali - Tipo B (strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con due corsie per senso di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso).

Strade extraurbane secondarie - Tipo C (strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine)

Strada urbana di scorrimento –Tipo D (strada a carreggiata indipendente o separate da spartitraffico)

Strade urbane di quartiere -Tipo E (strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata).

Strade extraurbane locali - Tipo F (tutte le restanti strade provinciali, comunali e vicinali al di fuori dei centri abitati).

Strade urbane locali - Tipo F - (tutte le restanti strade interne ai centri abitati, non facenti parte degli altri tipi di strade).

La fascia di rispetto dalle succitate strade viene definita dal PSA in funzione delle singole zone omogenee, a tal proposito tutte le strade interne al centro abitato (esistenti e/o di nuovo impianto in base alle scelte del PSA) vengono classificate del Tipo F (strada locale) a meno delle Strade Statali. di competenza dell'ANAS. In forza di ciò la distanza delle costruzioni dal confine stradale, inteso come limite esterno della carreggiata, per quanto attiene le strade di tipo F, è fissato in 5 ml, mentre per le Strade Statali la distanza delle costruzioni è calcolata in applicazione del disposto del punto 10 dell'art.3 del Codice della Strada. Le recinzioni di qualsiasi natura non potranno essere poste a distanze inferiori a ml 2 dal confine stradale per le strade del tipo F, mentre per la Strade Statali saranno poste a distanza non inferiore a ml 3

2. Le indicazioni del PSA e del POT relative alle strade di previsione e a quelle esistenti da potenziare hanno valore vincolante per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale che comportano, lo sviluppo di massima del tracciato, mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione dei progetti esecutivi delle singole opere, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e degli

svincoli e le caratteristiche della sede stradale. E' in ogni caso da considerare vincolante la profondità delle zone di rispetto stradale. Congiuntamente alla progettazione ed attuazione delle nuove strade previste devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell'impatto e dell'ambientazione paesaggistica dell'infrastruttura. Le eventuali porzioni di territorio che, a seguito della modifica al tracciato apportata dal progetto esecutivo, dovessero risultare "bianche" saranno assimilate, ai fini dell'utilizzazione edificatoria, a quella più immediatamente contigua.

Art. 24 - Ambiti destinati a sede stradale o ferroviaria: disciplina, requisiti tipologici delle strade urbane

1. La sezione complessiva delle strade urbane di tipo F di previsione non potrà essere inferiore a quella indicata nelle tavole del PSA. Per sezione complessiva della strada si intende quella costituita dalla carreggiata e dai percorsi pedonali e ciclabili adiacenti, se indicati.
2. Di norma le nuove strade di urbanizzazione dovranno avere la sezione minima di ml 7 oltre banchine e marciapiedi. Dimensioni e caratteristiche inferiori a quelle prescritte possono essere ammesse (sino ad un minimo di sezione pari a 5 ml) per tratti di strada a fondo cieco che vengano previsti quali strade di proprietà e gestione privata, al servizio di non più di quattro unità edilizie. Ove sia a fondo cieco, la viabilità urbana dovrà essere dotata di adeguata piazzola di ritorno.
3. Qualora il POT individui all'interno dei comparti di attuazione dei tracciati stradali da realizzare, in sede di PAU può essere proposto un posizionamento dei tracciati parzialmente diverso, ferma restando la funzionalità dei collegamenti stradali previsti dal POT. Tale proposta di diverso tracciato della viabilità può essere approvata dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del PAU, qualora sia giudicata idonea e non peggiorativa anche in relazione al parere del Responsabile del Servizio.
4. Le aree individuate come sede viaria nelle tavole del PSA ed anche quelle individuate dai PAU sono soggette alle norme perequative secondo quanto stabilito per ogni ambito e/o subambito.
5. Si specifica che per sede ferroviaria si intende, e quindi si fa riferimento, al tracciato della linea ferroviaria dismessa in quanto ancora individuabile sul territorio, in caso contrario non si determina l'applicazione della presente norma.

Art. 25 – Strade private in territorio rurale

1. Le nuove strade poderali, interpoderali o di accesso agli edifici in territorio rurale dovranno essere di norma non asfaltate e di larghezza non superiore a m. 4,00, salvo eventuali piazzole di sosta o di manovra e salvo tratti con pendenza superiore al 16%.
Non è ammessa di norma l'asfaltatura di strade vicinali o poderali che non siano mai state asfaltate in precedenza, né l'allargamento di tali strade oltre la sezione di m. 4,00, salvo particolari esigenze documentate di movimento di autoveicoli pesanti. E' tuttavia ammessa la modifica del manto stradale nei tratti con pendenza superiore al 16%.
2. La realizzazione di parcheggi privati e piazzali di sosta per veicoli in territorio rurale è ammessa nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica; la pavimentazione sarà di norma in ghiaia o terra battuta, con esclusione di asfalto e cemento.
3. La viabilità rurale ricadente nelle aree del Parco del Pollino, è soggetta alle norme contenute nel Piano del Parco, in quanto operante.

Art. 26 - Fasce di rispetto stradale e ferroviario e distanze minime dal confine stradale

1. Individuazione. Le fasce di rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato possono essere indicate nelle planimetrie di PSA (dette fasce individuate concorrono comunque alla formazione della volumetria di zona ma restano sempre inedificabili) e la loro profondità deve in ogni caso intendersi non inferiore a quella stabilita dal Nuovo Codice della Strada, e del relativo Regolamento, in relazione alla classificazione della rete stradale. Le fasce di rispetto ferroviario,

quando ancora individuabile il tracciato medesimo, sia all'interno che all'esterno del territorio urbanizzato devono avere una profondità non inferiore a 30 m. misurati in base alla legge (detta fascia individuata concorre comunque alla formazione della volumetria di zona ma resta sempre inedificabile a meno di eventuali deroghe concesse dell'ente gestore).

2. Usi ammessi. Le fasce di rispetto stradale o ferroviario nelle zone non urbane sono destinate alla tutela della viabilità e delle ferrovie esistenti, nonché eventualmente al loro ampliamento e alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi pubblici, piantumazioni e sistemazione a verde, conservazione dello stato di natura, barriere antirumore, elementi di arredo urbano. Sono ammessi gli usi U40, U43, U44, U45, U46, oltre agli usi esistenti, ivi compresa la continuazione della coltivazione agricola. Nelle fasce di rispetto stradale è ammesso inoltre l'uso U7 nei limiti e con le prescrizioni di cui al successivo art. 28.

3. Le fasce di rispetto stradale e ferroviario nelle zone urbane, ove previste, possono essere destinate alla realizzazione di barriere antirumore, verde di arredo, verde privato, verde pubblico (con i limiti di cui all'art 17 comma 5), a parcheggi pubblici e privati.

4. Le fasce di rispetto stradale che siano ricomprese all'interno di PAU devono essere sistemate secondo le seguenti prescrizioni:

a) per una fascia della larghezza di ml. 0,5 a partire dal confine del marciapiedi l'area deve essere sistemata a verde a servizio ed arredo della sede stradale e ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale in aggiunta alle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'art 16

b) per la parte restante oltre i primi 0,5 metri le aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale possono essere sistemate o come superfici private di pertinenza degli interventi edilizi, o come superfici da cedere ad uso pubblico (parcheggi, verde attrezzato, strade) computabili nel quadro da cedere per attrezzature e spazi collettivi di cui all'Art. 17

5. Tipi di intervento edilizio. Sugli edifici legittimamente esistenti entro le fasce di rispetto sono consentiti interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Demolizione e Ricostruzione nello stesso sito del fabbricato demolito, nonché interventi di Ampliamento, nel rispetto della normativa di zona, purché l'ampliamento avvenga nella parte non prospiciente il fronte stradale o la ferrovia.

Nelle sole fasce di rispetto ferroviario all'interno del territorio urbanizzato sono ammessi interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento in deroga alla fascia di tutela, qualora autorizzati dall'ente proprietario della ferrovia, sempreché siano ammissibili ai sensi delle altre norme urbanistiche ed edilizie. Per costruzioni ad uso U7, sono ammessi tutti i tipi di intervento edilizio nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 28

6. Distanze dalle strade interne al perimetro del territorio urbanizzato.

Ad integrazione delle norme del Codice della Strada, negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento di edifici, devono essere rispettate le seguenti distanze minime dal confine stradale:

- in applicazione dell'art. 127, lettera d). del D. leg.vo n. 360 del 10/09/93 e smi (Autostrada)

- m. 20 per le SS di competenza ANAS - tipo E;

- m. 5 per le strade urbane locali - tipo F - se aventi una larghezza complessiva non superiore a m. 7,00;

- m. 3 per le recinzioni dei fabbricati prospettanti sulle SS

- m. 2 per le recinzioni dei fabbricati prospettanti sulle strade di tipo F

- l'area eventualmente libera tra il marciapiedi e la recinzione dovrà essere sistemata a verde di dotazione ecologica .

7. Per tutti i manufatti diversi dagli edifici si applicano le norme del REU relative alle distanze minime dal limite di sede stradale. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono inoltre, nelle fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e suo Regolamento di applicazione, e, nelle fasce di rispetto ferroviario, le norme di cui al D.P.R. 11/07/1980 n. 753.

8. Le fasce di rispetto, se adibite alle colture agricole, sono computabili come superficie aziendale ai fini dell'applicazione delle norme relative alle zone agricole.

9. La fascia di rispetto ferroviario è definita dal DPR n° 753 dell'11/07/1980 art. 49, ed anche essa concorre alla formazione dell'indice territoriale/fondiaro di zona.

Art. 27 - Percorsi pedonali e piste ciclabili

1. Individuazione. Nelle planimetrie del PSA, del REU e del POT possono essere indicati, con rappresentazione schematica, i principali percorsi pedonali e ciclabili pubblici esistenti e da realizzare. Tali individuazioni hanno un valore di massima per quanto riguarda la localizzazione dei tracciati, i quali, ove non già esistenti, andranno esattamente individuati e localizzati sulla base di specifici progetti comunali di coordinamento.

2. Requisiti tipologici. La sezione dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, non potrà essere inferiore a m. 1,50, da elevarsi ad almeno m. 3,0 nel caso di percorsi alberati; con funzione di spartitraffico, minori ampiezze sono consentite solo nei tratti condizionati da edifici preesistenti.

3. La larghezza ordinaria dei percorsi pedonali può ridursi fino al minimo di m. 1,00 solo in corrispondenza di punti singolari, quali ostacoli, sporgenze o manufatti di arredo urbano o di servizio urbano (pali, segnali, panchine, cabine, contenitori per rifiuti, ecc.). In caso di successiva apposizione di ulteriori manufatti di servizio urbano o di arredo urbano, si deve comunque rispettare in qualsiasi punto la dimensione minima di m. 1,00.

4. I percorsi pedonali, qualora siano affiancati a carreggiate stradali, dovranno essere separati da queste da elementi fisici in rilievo o da un opportuno dislivello. In questa seconda eventualità, i percorsi dovranno essere adeguatamente raccordati nei punti di attraversamento delle carreggiate e in corrispondenza delle aree di sosta e di fermata.

5. Negli attraversamenti carrabili del percorso pedonale, oltre a garantire la continuità plano-altimetrica delle superfici, si dovrà realizzare una adeguata visibilità reciproca fra il veicolo in manovra e il percorso pedonale.

6. Le pavimentazioni dei percorsi pedonali devono garantire una superficie continua e non sdruciolevole.

7. Le piste ciclabili devono avere una larghezza non inferiore a 2,50 m. affinché possano garantire il passaggio di biciclette nei due sensi. In presenza di punti singolari deve essere comunque garantita la larghezza di 2 m.

8. Le piste ciclabili devono essere di norma separate dalle carreggiate stradali da elementi fisici in rilievo o da opportuno dislivello. In questo secondo caso il percorso ciclabile dovrà essere adeguatamente raccordato nei punti di attraversamento della carreggiata.

9. Nei casi di attraversamenti carrabili della pista, oltre a garantire la continuità planoaltimetrica delle superfici, si dovrà assicurare la segnalazione di attraversamento mediante appositi segnali, garantendo comunque una adeguata visibilità dal veicolo in manovra verso la pista ciclabile.

Art. 28 - Impianti di distribuzione dei carburanti

1. Gli interventi riguardanti gli impianti di distribuzione di carburanti si attuano nel rispetto:

- del Decreto Legislativo 11/2/1998 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
- dei requisiti tecnici per la costruzione ed esercizio di serbatoi interrati di cui al Decreto 20/10/98; e delle norme di cui ai commi seguenti.

2. Ambiti di localizzazione di nuovi impianti

Nuovi impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati esclusivamente secondo le tipologie delle "stazioni di rifornimento" e "stazioni di servizio" e possono essere localizzati esclusivamente:

- nelle zone destinate a fascia di rispetto della sede stradale;
- negli ambiti specializzati per attività produttive;
- nel territorio rurale, esclusivamente in fregio alle strade statali o provinciali; nel territorio rurale l'impianto può occupare una fascia della profondità massima di m. 50 dal limite della sede stradale;

L'insediamento di nuovi impianti è comunque condizionato al rispetto di tutte le condizioni e vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale di cui al Titolo IV; non è comunque ammesso l'insediamento di nuovi impianti in aree soggette a uno dei seguenti vincoli di natura ambientale e paesaggistica:

- fasce di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua,
- aree di particolare interesse paesaggistico-ambientale,
- aree boscate

3. Parametri edilizi

UF max = 0,05 mq/mq (con esclusione delle pensiline)

H max = 3,50 m. ad eccezione delle pensiline e delle tettoie;

(nei soli impianti di nuova realizzazione) SF min = 3.000 mq. e SF max = 10.000 mq.

(nei soli impianti di nuova realizzazione) SP min = 20% della SF;

distanza minima degli edifici (con esclusione delle pensiline) dalla sede stradale:

- all'esterno del territorio urbanizzato pari all'ampiezza della fascia di rispetto stradale, con un minimo di m. 20;
- all'interno del Territorio Urbanizzato: m. 10, ovvero pari alla distanza degli edifici preesistenti dell'impianto, se inferiore a 10 m.
- distanza minima delle pensiline dalla carreggiata stradale: m. 3,0 da altri edifici confinanti m 5,0
- distanza minima di edifici e impianti dai confini di proprietà: m. 10.

4. Destinazioni d'uso complementari compatibili

Negli impianti sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso complementari:

attività di commercio al dettaglio di vicinato (U4), nei limiti di quanto consentito ai sensi dell'art.1 del D.L. 11/2/1998 n.32;

pubblici esercizi (U8);

servizi di lavaggio grassaggio, assistenza ai veicoli, attività artigianali di servizio ai veicoli.

5. Prescrizioni in rapporto alla sede stradale.

Si richiama il rispetto delle norme previste all'art. 60 del D.P.R. 495/92 – "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

Lo spartitraffico deve essere ubicato a una distanza minima di m. 2 dalla carreggiata stradale ed avere una profondità minima di m. 0,8.

6. Mitigazione degli impatti

In ogni impianto deve essere prevista la raccolta delle acque di "prima pioggia" da tutto il piazzale (orientativamente i primi 5 mm. di pioggia); le acque di prima pioggia depurate, e le acque nere devono essere convogliate ad un depuratore pubblico o, in alternativa, ad idoneo impianto privato.

Negli impianti situati al di fuori del Territorio Urbanizzato si prescrive la formazione di una cortina alberata (posta lungo tutto il confine dell'impianto eccetto che sul lato della strada) costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

7. Attuazione

La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti può avvenire per intervento edilizio diretto subordinato alla stipula di una convenzione da concordare con il Comune che disciplini la realizzazione delle opere di mitigazione.

8. Impianti preesistenti

Gli impianti di distribuzione preesistenti interni al Territorio Urbano la cui collocazione viene considerata compatibile dal punto di vista urbanistico e igienico-sanitario possono essere individuati con un apposito simbolo nelle tavole del REU. In tali impianti possono essere realizzati tutti i tipi di interventi edilizi nel rispetto delle norme di cui al presente articolo, a prescindere dalle norme della zona in cui ricadono.

CAPO 2.D RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 29 - Elettrodotti e relative fasce di rispetto (per come definite dall'Ente Gestore in applicazione del D.M. Ambiente e territorio del 29 maggio 2008)

1. Le Tavole del PSA individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o superiore a 15 kV (alta e media tensione), le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell'Ente gestore entro la data di adozione delle presenti norme.

2. Al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata inoltre nelle medesime tavole una "fascia di attenzione", per il perseguimento dell'obiettivo di qualità definito in un valore massimo di esposizione al ricettore di 0,2 micro-tesla, assumendo l'ipotesi che l'elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata.

3. Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, possono non essere indicate fasce di attenzione in quanto non leggibili alla scala della carta. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie in quanto non sono definibili se non attraverso misurazioni di campo.

4. In ogni caso le "fasce di rispetto", costituenti l'effettivo campo di applicazione delle norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, si devono intendere quelle definite dall'Ente Gestore la linea elettrica. Pertanto le richieste di utilizzazione a scopi edificatori di superficie che ricadono in prossimità di conduttori elettrici, loro sostegni, cabine di trasformazione etc., devono assumere apposita dichiarazione e/o certificazione che attesti la distanza minima da rispettare per il posizionamento del fabbricato, in funzione del perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro-tesla in relazione alla tipologia di linea: terna singola, terna doppia ottimizzata, terna doppia non ottimizzata. Per le cabine la fascia di rispetto va definita sulla base di misure strumentali che attestino il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro-tesla misurato al ricettore.

5. All'interno delle fasce di rispetto, come sopra definite, non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, essendo definiti tali: le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzate, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.

6. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.

7. Per ogni richiesta di Permesso di Costruire o D.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte in prossimità delle fasce di attenzione, l'avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell'impianto rispetto all'immobile oggetto di intervento e dall'attestazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto sufficienti a definire l'ampiezza effettiva della fascia di rispetto, ovvero, in assenza di queste, dall'attestazione del rispetto dell'obiettivo di qualità attraverso misurazioni strumentali da parte di un tecnico abilitato.

8. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.

9. Le fasce di attenzione individuate graficamente nelle tavole del PSA decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica venga spostata o interrata.

10. Le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto e di attenzione concorrono comunque alla formazione della volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona edificabile immediatamente adiacente

11. L'individuazione grafica (vedi tav. 6 Quadro Conoscitivo) dell'ampiezza delle fasce di attenzione e delle distanze di prima approssimazione è indicativa; in fase di progettazione esse dovranno essere

sempre calcolate sulla base del rilievo del reale posizionamento della linea o della cabina e della tipologia delle stesse. La fascia di attenzione indicativa per gli elettrodotti individuati varia da 18 ml a 22 ml per lato, da calcolarsi dalla linea elettrica più esterna.

12. Il REU recepisce attraverso decreto dirigenziale la riduzione delle fasce di rispetto e delle distanze di prima approssimazione degli elettrodotti in seguito ad interventi che ne comportano la riduzione dei campi elettromagnetici e l'eliminazione delle fasce in seguito alla dismissione dell'elettrodotto medesimo.

13. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della Sc e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono.

Art. 30 - Gasdotti

1. La CTR fornita dalla Regione Calabria non individua alcun tracciato di dorsali principali nei territori Comunali. Allo stesso modo non è possibile individuare le adduttrici secondarie, pertanto le distanze da rispettare, ai fini dell'edificazione, da dette reti non sono univocamente determinabili. Le relative fasce di rispetto da assicurare negli interventi sono variabili in funzione della pressione di esercizio e del diametro delle condotte, nonché dello spessore delle stesse.

2. Per tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di opere edilizie o infrastrutturali o modificazioni morfologiche del suolo in prossimità di un gasdotto, è fatto obbligo al richiedente, preliminarmente alla richiesta del Permesso di Costruire, di prendere contatto con l'Ente proprietario del gasdotto per individuare eventuali interferenze e relativi provvedimenti. L'Ente proprietario dovrà rilasciare attestato di utilizzazione della area interessata dalle costruzioni, fissando la relativa distanza dalla conduttura del fabbricato e/o intervento da realizzare.

3. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della Sc e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono.

Art. 31 – Cimiteri, depuratori, isole ecologiche,

1. Le zone cimiteriali sono destinate alla tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché ai servizi civili e religiosi connessi. L'uso ammesso è: U 48; è ammesso inoltre l'uso U 9 (in forma di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico) limitatamente alla vendita di fiori e altri articoli riferiti alla funzione cimiteriale.

2. Le fasce di rispetto dei cimiteri costituiscono il campo di applicazione dell'Art. 338 del R.D. 1265 del 1934 e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. In tali fasce è vietato costruire nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti. E' ammessa la costruzione di impianti tecnici, di infrastrutture e di manufatti diversi dagli edifici.

3. Gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto potranno essere oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di zona, di interventi di recupero, nonché di demolizione con ricostruzione; in quest'ultimo caso l'intervento deve comunque rispettare una distanza dell'edificio dal cimitero non inferiore a quella preesistente.

4. La fascia di rispetto del Cimitero esistente è stata definita in ml 50 dal perimetro esterno in applicazione della Delibera Consiliare n° del, mentre la fascia di rispetto di eventuali nuovi cimiteri dovrà essere assunta al momento della sua realizzazione con richiesta di deroga in applicazione del 4° comma dell'art. 338 del citato Regio Decreto 1265.

5. La fascia di rispetto dei depuratori resta fissata in applicazione del disposto della Delibera del Comitato dei Ministri per l'inquinamento del 4.02.1977. in ml 100 (*Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri.*) Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza mi-

nima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.

Art. 31a – Zone di tutela assoluta dei pozzi di acqua potabile (art.94 D.Lgs 152/2006)

- 1 La Zona di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni con una estensione di 10 m di raggio dal punto di captazione, salvo casi di dimostrata impossibilità, e deve essere recintata e adeguatamente protetta.
- 2 Un'eventuale estensione dell'Area di tutela assoluta, in relazione alla specifica situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, può essere proposta dal titolare della richiesta di perforazione o dal soggetto gestore dell'impianto previa presentazione di adeguata documentazione.
- 3 All'interno dell'Area di tutela assoluta dei pozzi idropotabili possono essere esercitate solo attività connesse alla gestione della captazione e realizzate unicamente opere di captazione ed infrastrutture di servizio, fatta salva la possibilità della messa in opera di infrastrutture di pubblico interesse non passibili di interazione alcuna con le risorse idriche oggetto di tutela.
- 4 L'aggiornamento delle Zone di tutela assoluta dei pozzi idropotabili è effettuata con decreto dirigenziale.
5. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della Sc e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono.
6. Restano prescrittive le Norme di maggiore dettaglio fissate all'art. 10 della Normativa Geologica Tecnica

Art. 31b - Zone di rispetto dei pozzi idropotabili (art.94 D.Lgs 152/2006)

- 1 La Zona di rispetto dei pozzi idropotabili, individuata applicando il criterio cronologico e il criterio idrogeologico, è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta, in cui devono essere tutelate qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche captate.
- 2 In relazione alla tipologia della captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, le Zone di rispetto dei pozzi idropotabili sono suddivise in:
 - a) zona di rispetto ristretta, di cui all'art.94, comma 4 del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.;
 - b) zona di rispetto allargata, di cui all'art.94, comma 4 del DLgs. n.152/2006 e s.m.i.;
3. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni della Regione per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In queste aree si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
4. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, la Regione individua e disciplina, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
 - a) aree di ricarica della falda;
 - b) emergenze naturali ed artificiali della falda
 - c) zone di riserva
5. Le Regioni disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
 - a) fognature;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
 - d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. Le fasce di rispetto come sopra determinate, ancorché non edificabili, concorrono alla formazione della SC e/o volumetria in applicazione degli indici e dei parametri della zona in cui ricadono.

Capo 2E – Perequazione

Art. 31c– Definizione e Modalità – art 54 della LUR -

1. Il sistema perequativo tende ad impedire che le scelte di Piano determinino forti discriminazioni tra proprietà fondiaria che, pur avendo gli stessi diritti (omogeneità dello stato di fatto e dei requisiti oggettivi dei terreni), potrebbero essere, in termini di potenzialità d'uso, penalizzate o meno a secondo della destinazione che viene loro assegnata: da una parte le aree edificabili, dall'altra le aree vincolate per i servizi primari e secondari o per limitazioni di altra natura. Nel contempo la perequazione deve consentire alla Pubblica Amministrazione di formare una sorta di demanio di aree pubbliche acquisito senza gli eccessivi oneri propri dei meccanismi espropriativi: ciascun proprietario di aree edificabili deve concorrere alla formazione di detto demanio pubblico, ottenendo in cambio una sorta di indennizzo commisurato al sacrificio richiesto. Risulta implicito che la totalità di detto meccanismo non può che essere determinata in sede di pianificazione attuativa, in particolare in fase di redazione del POT e/o del PAU, in quanto il Piano generale non può spingersi, per sua natura, sino alla definizione dei dettagli propri della perequazione. Il PSA deve tendere, quindi, a fissare i criteri generali perequativi all'interno dei quali troveranno applicazione le "relazioni contrattuali" che porteranno alla concreta attuazione delle scelte di Piano anche in assenza di POT.

2. Il criterio perequativo scelto in via generale è del tipo compensativo. Pertanto, in linea di principio, si procederà nel seguente modo:

- a. a tutti i compendi edilizi che manifestano lo stesso stato di fatto e di diritto, verrà attribuita una eguale capacità insediativa (in termini di cubatura massima assentibile o di superficie complessiva (SC) realizzabile)
- b. le aree destinate a servizi, o vincolate per altra causa, dal PSA godono degli stessi diritti edificatori delle aree immediatamente utilizzabili; questi diritti, a seguito della cessione volontaria delle aree suddette, potranno essere utilizzati o sulla parte residua del lotto o in altra area di proprietà del cedente (cosiddette aree di "atterraggio") alle condizioni di cui al punto seguente. Al cedente verrà attribuita una capacità insediativa teorica maggiore (volume compensativo) nel caso in cui si farà carico anche della realizzazione (parziale o totale) delle opere urbanizzative e/o di natura sociale; detta capacità insediativa teorica sarà proporzionale agli oneri economici e finanziari sopportati dal cedente per la realizzazione delle opere, oneri che saranno calcolati in applicazione dei prezzi vigenti per le categorie di opere realizzate.
- c. questo volume, proporzionale all'area ceduta ed alle opere realizzate, potrà essere edificato sia nell'ambito dello stesso compendio urbanistico, sia in altri terreni di proprietà dei cedenti, sempre che non esclusi dall'edificazione per norme di Piano o vincolati e/o tutelati da leggi statali e/o regionali. Detti terreni potranno, inoltre, essere alienati con il diritto all'edificazione acquisito a seguito del meccanismo perequativo, e su di essi si applicheranno gli stessi parametri urbanistici (compresa la destinazione d'uso) della zona che ha determinato la perequazione. Nel caso in cui il cedente non vorrà realizzare le opere, ma vorrà mantenere il diritto al volume compensativo, dovrà corrispondere (alla Pubblica Amministrazione) un ristoro monetario pari all'importo delle opere non realizzate, sempre calcolato (sulla scorta di progetti esecutivi) in applicazione dei vigenti prezzi (Prezziario regionale della Regione Calabria) per quelle categorie di opere.
- d. il meccanismo perequativo suddetto, sarà applicato anche nel caso che il pubblico interesse determini la necessità di demolizione di fabbricati che risultino in contrasto con le scelte di Piano; in questo caso sarà consentita, oltre la ricostruzione dell'immobile demolito in altro luogo di proprietà del soggetto sottoposto al provvedimento, una premialità volumetrica direttamente connessa al danno subito ed allo stato d'uso dello stesso immobile. Il terreno individuato per l'attuazione del meccanismo perequativo, sempre che non escluso dall'edificazione per norme di Piano o vincolato e/o tutelato da leggi statali e/o regionali, potrà essere alienato mantenendo i diritti acquisiti in sede perequativa.
- e. per gli immobili situati negli ambiti a valenza storica, in presenza di un loro possibile recupero e riutilizzo per finalità sociali, il meccanismo perequativo potrà essere applicato, sempre che

ve ne sia un reale interesse da parte della Pubblica Amministrazione, avendo come riferimento oggettivo il volume o la superficie utile, nonché lo stato d'uso opportunamente rilevato e certificato, dell' immobile da cedere. In questo caso, alla proprietà cedente, sarà consentito di realizzare, in altro terreno di proprietà, sempre che non escluso dall'edificazione per norme di Piano o vincolato e/o tutelato da leggi statali e/o regionali, un volume (o superficie) pari a quello ceduto. In funzione dello stato d'uso dell'immobile ceduto potrà essere consentito un incremento volumetrico per il nuovo immobile da realizzare, inversamente proporzionale ai costi necessari a rendere agibile l'immobile ceduto: a maggiori costi corrisponde minor volume e/o superficie per il nuovo immobile.

3. Il suddetto meccanismo, per come strutturato, potrà essere applicato anche alle zone edificatorie in cui si prevede il rilascio di singolo Permesso di Costruire, che potrà essere assentito solo e soltanto a seguito della realizzazione delle opere di riqualificazione previste e progettate. Ciò a valere ogni qualvolta sia applicato il meccanismo perequativo.

4. Nelle aree in cui è opportuna la riqualificazione urbana sarà attuato a seguito delle presentazione di un Progetto Unitario di Riqualificazione preliminare che individui con esattezza : a) l'area oggetto di intervento nel suo complesso, b) la tipologia di riqualificazione (relativa all'adeguamento della viabilità e/o all' incremento delle dotazioni, ambientale), c) le quantità di incremento, d) i costi necessari alle opere connesse, e) le aree di "atterraggio" sulle quali sarà attuato il diritto perequativo acquisito.

Il tutto sarà valutato secondo quanto di seguito definito:

- a) La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie al miglioramento della viabilità esistente nel tratto direttamente interessato dal progetto di cui si richiede il Permesso di Costruire
- b) La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie alla formazione del nuovo impianto viario, per come definito nelle Tavole del PSA, nel tratto direttamente interessato dal progetto di cui si richiede il Permesso di Costruire
- c) La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie alla formazione dei parcheggi pubblici e degli spazi pubblici attrezzati, in ragione delle quantità espresse nella seguente tabella:

<i>Tipologia del servizio</i>	<i>Permesso ad uso esclusivo residenziale stanziale</i>	<i>Permesso ad uso esclusivo residenziale turistico e ricettivo</i>	<i>Permesso ad uso misto turistico e residenziale stanziale</i>
Per spazi pubblici attrezzati	mq/ab. 12,0	mq/ab. 18,0	mq/ab. 16,0
Per parcheggi pubblici	mq/ab. 3,0	mq/ab. 4,0	mq/ab. 3,5

Detto progetto unitario di riqualificazione urbana sarà esaminato, entro 60 gg, dall' Ufficio Comunale preposto, che, nel caso lo ritenga utile e conveniente per la collettività, lo proporrà all'approvazione del Consiglio Comunale. A seguito dell'avvenuta approvazione il proponente dovrà presentare un progetto esecutivo in applicazione delle vigenti disposizioni di legge. A detto progetto sarà allegato un Atto Unilaterale d' Obbligo che individua con esattezza tutti gli oneri cui resta obbligato il proponente o suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Il mancato rispetto di uno soltanto degli obblighi assunti determinerà la decadenza degli atti amministrativi autorizzativi e, pertanto, le opere realizzate saranno dichiarate abusive, per ogni conseguente effetto. Resta inteso che le opere di riqualificazione realizzate saranno soggette a collaudo da parte degli uffici competenti, per verificarne la loro rispondenza al progetto approvato. Nel caso di collaudo non positivo, il proponente sarà invitato al rispetto degli obblighi assunti ed a provvedere in un termine prefissato, a tutti gli adempimenti in grado di rimuovere le cause di difformità delle opere; se ciò non dovesse avvenire, l'Ufficio procederà secondo quanto previsto nel periodo precedente.

5. Negli ambiti urbanizzabili, l'attuazione dei meccanismi perequativi, sarà preceduta dal POT d'ambito e, qualora questo non sia espressamente previsto, da apposito PAU relazionato al subambito di riferimento per come individuato nel PSA o da Progetto Unitario di nuovo impianto (PUN) per come previsto al successivo art. 46.

6. Il meccanismo perequativo deve intendersi come strumento strategico indispensabile e finalizzato a dare una concreta attuazione al disegno strutturale del Piano. Il PAU privilegiato per perseguire le finalità perequative è il PINT (Programma Integrato di Intervento) di cui all'art. 33 della LUR. In casi particolari, definiti dal REU, possono essere utilizzati anche singoli Piani di Riqualificazione Edilizia che comunque determinino la necessità di cessione di aree e la realizzazione di opere urbanizzative da parte del proponente l'intervento.

7. L'applicazione della perequazione urbanistica deve intendersi come aggiuntiva rispetto alla premialità ed agli incentivi di cui al 3° comma dell'art. 53bis della LUR.

8. Altra forma di Perequazione, che per altro si ritiene opportuno adottare con il PSA, è quella riferita alla Legge 308/2004 la quale, all'art. 1 comma 21 e seguenti introduce la compensazione traslativa. Essa "consiste nella possibilità per il proprietario dell'area che non sia più nella condizione di esercitare il diritto ad edificare a causa della sopravvenuta imposizione di un vincolo di inedificabilità assoluta (*vincolo ambientale*) diverso da quelli di natura urbanistica, di chiedere al Comune di traslare il diritto su altra area di cui lo stesso soggetto sia proprietario." Nel nostro caso detta forma di perequazione può essere applicata (oltre che sulle aree già vincolate ope legis), in quelle individuate con vincolo di inedificabilità assoluta dal presente PSA. Se ciò dovesse avvenire le aree vincolate manifesteranno una potenzialità edificatoria pari all'indice per le zone agricole da utilizzare, previa cessione dell'area vincolata al Comune, in altra area di proprietà del cedente.

9. La perequazione, per come definita dal presente articolo, si applica anche in tutte quelle aree, comunque sottoposte a procedura espropriativa, per le quali non è stato ancora corrisposto, agli aventi diritto, il relativo prezzo per come definito dalle disposizioni di legge vigenti in materia. A dette aree è riconosciuto lo stato di fatto e di diritto (indice fondiario, destinazione d'uso, parametri edilizi, etc.) applicato, dal presente PSA, a quelle immediatamente contermini e/o adiacenti che manifestano le stesse caratteristiche intrinseche. Resta inteso che l'eventuale accettazione, da parte dell'espropriato, di tale diritto, determinerà ipso facto la cessazione di qualsiasi azione, anche giudiziaria, nei confronti dell'Amministrazione espropriante. Nel caso in cui detta Amministrazione avesse procurato un danno irreversibile alle proprietà soggette ad esproprio, tale danno, periziato in contraddittorio fra le parti, sarà riconosciuto a mezzo di incremento dell'indice di utilizzazione fondiaria delle aree. Nel caso in cui non fosse possibile retrocedere integralmente le aree originariamente espropriate, il diritto perequativo potrà essere attuato nelle aree residue. Nell'eventualità che su dette aree residue tale diritto non fosse attuabile per la quantità concessa, si determinerà la possibilità di deroga per quanto attiene l'altezza massima di ambito ed il numero dei piani dei fabbricati da realizzare; detta deroga sarà formalizzata con atto del Responsabile dell'Ufficio. Detto diritto alla deroga può anche essere esercitato sulle aree di "atterraggio" sempre nel caso di loro inidoneità dimensionale a recepire il compenso perequativo

10. I diritti compensativi perequativi (Credito Urbanistico) possono essere alienati e/o ceduti a terzi a titolo oneroso con atto pubblico. In tale caso il cedente possessore del diritto, dovrà darne immediata comunicazione alla Pubblica Amministrazione segnalando il nominativo del cessionario ed individuando le aree di atterraggio su cui il diritto alienato verrà esercitato. Il valore della cessione è determinato dal mercato e dalla libera contrattazione fra le parti.

11. L'Amministrazione comunale si riserva di predisporre apposito Regolamento Attuativo della presente norma, senza che ciò di luogo alla formazione di variante al PSA. Detto Regolamento potrà contenere specificazioni di dettaglio, integrazioni procedurali, nonché aggiustamenti dei parametri perequativi in modo da rendere la norma stessa maggiormente aderente allo stato di attuazione del PSA medesimo. L'approvazione del Regolamento compete al Consiglio Comunale su proposta dell'Ufficio competente.

12. Si specifica che la premialità derivante dalla cessione di aree in caso di riqualificazione urbanistica si applica alla quantità di aree cedute ed ai relativi, eventuali, costi sostenuti per la realizzazione delle opere di riqualificazione urbana.

TITOLO 3 REGOLAMENTAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI NON DISCIPLINATI DAL POT

CAPO 3.A SISTEMA INSEDIATIVO STORICO-TESTIMONIALE

Art. 32 – Definizioni

1. In applicazione del **“Disciplinare per gli Interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito”** di cui all’art. 48 della LUR, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera del 26/04/2012 e pubblicato sul BUR in data 16/07/2012. In attesa degli adempimenti sovraordinati di cui all’art. 48 della LUR, il PSA individua ai sensi della L.R. n.19/2002 un insieme di luoghi caratterizzati da insediamenti storici, che presentano una struttura di tessuto urbano di carattere testimoniale, oppure originatisi come elementi singolari (edifici e complessi di interesse storico, architettonico e ambientale diffusi nell’ambito del territorio). Tali ambiti comprendono anche aree circostanti gli edifici, che possono considerarsi per caratteristiche storiche, ambientali e funzionali parte integrante degli agglomerati o dei complessi edilizi. Si specifica che con il presente PSA viene rimodulata l’intera scansione delle aree individuate come facenti parte della ZTO del tipo A degli strumenti urbanistici vigenti, per cui decadono e/o vengono integrate tutte le prescrizioni, indicazioni e normative dei Piani di Recupero eventualmente vigenti.

2. Pertanto il sistema insediativo storicizzato è convenzionalmente classificato, ai fini della disciplina d’intervento, nei seguenti sub ambiti:

- Centro storico (CS) ²
- Complessi edilizi ed edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel territorio urbanizzato (ES).

3. La disciplina relativa al sistema insediativo a valenza testimoniale si basa sull’indagine tipologica degli edifici e degli spazi liberi e determina i criteri per la conservazione ed il recupero delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e storiche dell’insediamento, nonché i limiti e le modalità cui sono soggetti gli interventi di sostituzione e di nuova costruzione.

4. Nei suddetti ambiti, con le norme che seguono, si dà attuazione al citato Disciplinare, d’ora poi così denominato, che comunque ha sempre valore prevalente su ogni disposizione eventualmente in contrasto.

5. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di procedere alla formazione del Piano del Centro Storico in applicazione del disposto di cui all’art. 6 del Disciplinare. Le presenti norme, pertanto, restano in vigore sino alla data della sua formale approvazione.

6. Negli areali di cui al presente Capo 3.A si applicano le disposizioni di cui al fascicolo “Norme di attuazione di carattere Geologico” allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell’art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull’area oggetto di certificazione.

Art. 33 – Centro Storico (CS-) e Complessi Edilizi storici (ES)

² I SINGOLI COMUNI VENGONO CONTRADDISTINTI DA UN NUMERO CHE PRECEDE L’ACRONIMO DEL SUB-AMBITO DI RIFERIMENTO. PERTANTO AL COMUNE DI AIETA CORRISPONDE IL NUMERO 1, AL COMUNE DI LAINO BORGO IL NUMERO 2, AL COMUNE DI LAINO CASTELLO IL NUMERO 3. SI AVRA’, DUNQUE : **1.CS CENTRO STORICO DI AIETA – 2.CS CENTRO STORICO LAINO BORGO – 3.CS CENTRO STORICO DI LAINO CASTELLO** . QUANTO SOPRA A VALERE PER TUTTI GLI AMBITI E/O SUBAMBITI DEFINITI DAL PSA. LADDOVE L’ACRONIMO NON SIA PRECEDUTO DA NUMERO LA NORMA SI ESTENDE A TUTTI E TRE I COMUNI

1. Sono definiti tali gli insediamenti di cui si ha dettagliata identificazione planimetrica nella Mappa Catastale. Essi sono individuati cartograficamente e perimetrati nelle tavole in scala 1:5.000 del P.S.A.
2. Gli interventi in questo ambito devono essere volti a conservare e valorizzare il patrimonio edilizio ed urbanistico, migliorando le condizioni abitative e la dotazione dei servizi pubblici e sociali.
3. In detto ambito è consentito l'incremento del volume edificato esistente all'epoca di adozione del PSA, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 49 comma 2 della LUR (utilizzazione dei sottotetti e dei seminterrati)
4. Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla preventiva verifica della rispondenza della situazione delle sistemazioni cortilive e dei fabbricati a quanto previsto dall'ultimo atto autorizzativo rilasciato. In fase istruttoria dei progetti verrà accertata tale situazione.

Art. 34 - Sistema insediativo storico-testimoniale - Classificazione in sub-ambiti-

1. I tessuti edilizi, di cui al titolo, compresi entro appositi perimetri o simboli grafici, sono individuati come segue:
 - a) Centro Storico (CS)
 - b) Edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale ES

Art. 35 - Modalità di attuazione del P.S.A. negli ambiti del sistema insediativo storico e testimoniale

1. In termini generali il REU individua all'interno dei perimetri degli ambiti di cui all'art. precedente, due modalità di intervento:
 - a. intervento diretto, per la singola unità immobiliare o per l'intera unità edilizia;
 - b. intervento diretto, per unità minima d'intervento attraverso la redazione di un Progetto Unitario di Riqualficazione,
2. Il Piano del Centro Storico (ex art. 6 del Disciplinare) può prevedere interventi attraverso Piani di dettaglio, i cui perimetri possono essere proposti su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei proprietari interessati.
3. In tutti gli edifici sono sempre consentiti interventi edilizi diretti, quando siano limitati alle categorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro scientifico e al restauro e risanamento conservativo.
4. In questi ambiti:
 - è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica, testimoniale o culturale, a meno che le presenti norme non lo prevedano esplicitamente;
 - sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;
 - non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti (se non in applicazioni di norme sovraordinate) e non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici. Quanto sopra con esclusione delle porzioni d'ambito appositamente individuate e sottoposte a normativa di dettaglio particolare

Art. 35a – Norma speciale per il Centro Storico di Laino Castello 3.CS

1. Il PSA individua il Centro Storico di Laino Castello (3.CS) come subambito a prevalente utilizzazione unitaria ad iniziativa pubblica (PINT ex art. 33 della LUR).
2. In esso sono ammesse le funzioni di carattere ricettivo diffuse e per pubblici esercizi privati e collettivi, previa la messa in sicurezza dei versanti e dei singoli immobili.
3. E' altresì, ammesso l'intervento per iniziativa privata sulla scorta di un progetto unitario fatto proprio dalla Pubblica Amministrazione. In tal caso, detto progetto, se condiviso e ritenuto utile e funzionale dalla stessa Amministrazione Comunale, assume, per ogni conseguente effetto, la valenza di un Pro-

gramma Integrato di Intervento (PINT) di cui alla LUR (art.33). La sua formazione ed approvazione resta regolata dalle procedure determinate dal suddetto articolo della LUR.

4. Restano altresì ammessi singoli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sia di iniziativa pubblica che privata, finalizzati al mantenimento ed all'uso del patrimonio edilizio esistente. Il tutto con limitazioni al cambio di destinazione d'uso che escludono le seguenti categorie: U3,U4a,U4b,U5a,U5b,U6,U7,U10,U11,U15,U18,U23,U24,U25,U26,U27,U28, tutte le funzioni agricole da U29 ad U36,U41, U42, in quanto ritenute incompatibili con il contesto ambientale.

5. Detto PINT assume anche il significato e lo scopo di cui al citato Piano del Centro Storico (ex art. 6 del Disciplinare) per cui si dovrà conformare ai suoi contenuti e modalità

Art. 36 - Categorie di intervento nei sub-ambiti ES e CS

1. Nel sub-ambito ES - edifici e complessi edilizi monumentali, di rilevante importanza nel contesto urbano e territoriale (Complesso delle Cappelle in Laino Borgo e del Convento in Aieta) , localizzati nella relativa Tavola - le categorie di intervento ammesse sono la manutenzione ordinaria, il restauro scientifico/conservativo e il risanamento conservativo, attraverso intervento edilizio diretto. L'esatta localizzazione di detti immobili è leggibile nella Tav.(Sistema Insediativo – elementi di pregio -). In detto sub-ambito risultano altresì ricompresi tutti gli spazi vuoti (giardini, cortili, slarghi, piazze, terrazzamenti, chiostri, etc) di pertinenza dell' immobile principale, sia di natura pubblica che privata nonché d'uso pubblico che concorrono alla formazione di quinte di pregio paesistico-ambientale delle quali si prescrive l'immodificabilità assoluta (commi 2 e 3 dell'art. 5 del Disciplinare) , il mantenimento della vegetazione esistente, delle pavimentazioni, del verde. Ogni intervento su dette aree dovrà essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'Ufficio Tecnico, di un progetto di dettaglio esecutivo che evidenzi la sua necessità e le sue caratteristiche connesse soprattutto ai materiali da impiegare, alle nuove eventuali essenze vegetali da porre a dimora, ai colori ed a quant'altro si renda necessario a dare compiuta descrizione dell'intervento medesimo. E' prescritta l'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Culturali

2. Nel sub-ambito 1.CS (Aieta) in via generale le categorie di intervento ammesse sono:

- Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazione edilizia, Restauro Scientifico, Risanamento Conservativo, Demolizione (per le superfetazioni incongrue), quanto previsto al comma 2 dell'art.49 della LUR, il tutto attraverso intervento edilizio diretto o DIA. Si fa obbligo del mantenimento e del restauro degli elementi di pregio quali : voltine in pietra o materiale fittile, archi in pietra e/o mattoni, cornici, paraste, lesene, architravi e colonne di qualsiasi materiale. Particolare attenzione dovrà essere posta nella definizione dei materiali da impiegare sia nelle partiture verticali (pareti esterne) che in quelle orizzontali o sub orizzontali (tetti, coperture, etc.), ciò determina l'espresso divieto dell'uso di intonaci non presenti nella tradizione locale, l'intonacatura di tessiture parietali riconoscibili e leggibili (in pietra semplice e/o listata), miste (incocciate) o di altro materiale proprio della tradizione locale, la rimozione di intonaci storicizzati. Il rifacimento e la manutenzione dei tetti dovrà avvenire riutilizzando per quanto possibile gli stessi elementi preesistenti i quali, anche se nuovi, dovranno essere comunque dello stesso tipo di quello esistente. E' vietato l'uso di lamiera metalliche (sia lisce che nervate) per le coperture e per il rivestimento delle pareti. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno dipinto, si sconsiglia pertanto l'uso di profilati metallici di qualsiasi natura che, se necessari, dovranno essere dipinti con colori tipici della zona di riferimento con esclusione di colori vivaci. Non è consentito l'uso di avvolgibili di qualunque materiale. I pluviali, le scossaline e le gronde dovranno essere preferibilmente in rame con espresso divieto dell'uso dell' alluminio colorato, ramato, etc., e delle materie plastiche, è consentita la lamiera colorata con tinte in uso nella zona di riferimento. I terminali a terra dovranno essere in ghisa e, se possibile, collegati alla rete di smaltimento comunale. Le facciate dovranno rispettare le prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 4 del Disciplinare. Le facciate degli edifici prospettanti su quinte di pregio (piazze, slarghi, viabilità principale,etc.) sono comunque soggette a tutte le prescrizioni che precedono per ovvi motivi di contiguità ambientale con lo stesso subambito. Le pavimentazioni esterne, sia pubbliche che private, dovranno essere realizzate in pietra (possibil-

mente locale) con divieto di pavimentazioni cementizie e/o di asfalto. Resta vietata l'apertura di abbaini, lucernai e di terrazze in falda. Non è ammessa la realizzazione di comignoli e canne fumarie in materiale metallico e con sovrastante sistema di aspirazione. La presente norma è integrata dal disposto di cui al Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito per come definito dall'art. 48 della LUR. A tal proposito l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre apposito Regolamento Attuativo-Integrativo della presente Norma con il quale saranno emanate disposizioni di dettaglio (anche modificative) in modo da rendere eseguibili tutte le connesse disposizioni. Sempre in questa sede saranno definite le norme incentivanti idonee a promuovere la riqualificazione/eliminazione degli elementi incongrui presenti nel Centro Storico, quali: infissi, discendenti, coperture comignoli, cavi e canalizzazioni sovrapposte alle pareti esterne dei servizi elettrici e telefonici, etc. . Ad integrazione di quanto sopra definito, sempre che non in contrasto con esso, vedasi anche le disposizioni di cui al Titolo 4 .

3. Per il subambito 2.CS (Laino Borgo) sono ammesse: la rimodulazione delle falde dei tetti con la formazione di nuove pendenze anche al fine di consentire la realizzazione di adeguate forme di illuminazione ed areazione degli spazi sottostanti nonché per realizzare i necessari adeguamenti sismici del fabbricato (cordoli di coronamento, inserimento di catene, etc.), l' utilizzazione di manti di copertura con nuove tecnologie (coperture coibentate a superficie unica metallica con sagomatura e coloritura idonea a non alterare l'impatto visivo preesistente), la realizzazione di piccoli terrazzi per una superficie non superiore al 30% della falda cui fanno riferimento, tettoie di ridotte dimensioni (aperte almeno per 2 lati), la copertura di terrazzi preesistenti da realizzarsi con materiali ammessi nel rispetto della presente norma e dell' architettura tipica del luogo. Resta in vigore la Delibera della Giunta Comunale n°169 del 16/11/2009 per le parti non in contrasto con la presente Norma speciale che ha prevalenza anche sulle norme generali del presente REU. In detto subambito si applicano le disposizioni di cui al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975 per come modificato dall' art. 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999. Pertanto : " Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria."

Art. 37 - Destinazioni d'uso negli ambiti CS, e ES

1. Gli ambiti CS e ES sono definiti come ambiti polifunzionali a prevalente destinazione residenziale. Il P.S.A. persegue l'obiettivo della tutela e potenziamento della residenza, della equilibrata integrazione con essa delle funzioni non residenziali, della qualificazione degli spazi e dei servizi pubblici.

2. La conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso attuali (desunte dallo stato di fatto) deve avvenire nel rispetto delle presenti norme, della disciplina per gli insediamenti delle attività economiche e del commercio, delle leggi e regolamenti nazionali e regionali in materia.

3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle normate dal presente articolo.

Il rispetto delle norme di cui al presente articolo deve essere verificato per ogni intervento diretto e all'interno di ogni unità edilizia, salvo che per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. E' sempre facoltà del Sindaco, sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L., opporre divieto a destinazioni d'uso che, a causa del tipo di attività svolta e dei movimenti di traffico indotti, risultino incompatibili con i caratteri propri dell' ambito a valenza testimoniale e/o degli edifici storici.

Sono comunque vietate destinazioni d'uso per attività rumorose, nocive o inquinanti.

5. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche è soggetto, negli ambiti CS ed ES, alle disposizioni di legge vigenti. Tale cambio d'uso viene rilasciato quando,

nell'ambito degli usi ammessi dal REU, l'edificio nelle condizioni in cui si trova è idoneo (dal punto di vista tipologico, della sicurezza, della tutela del patrimonio architettonico) allo svolgimento delle nuove attività, e il contesto dell'edificio è adeguato a sostenere il carico urbanistico generato dalla nuova funzione. Il tutto in applicazione dell'art. 3 comma 1 lettere k ed l, del Disciplinare.

6. Il mutamento di destinazioni d'uso degli immobili negli ambiti ES connesso a trasformazioni fisiche è soggetto a Permesso di Costruire. Esso viene rilasciato nel rispetto delle stesse condizioni sopra citate, e previa verifica della corretta applicazione in sede di progetto delle prescrizioni relative alle categorie di intervento. Resta inteso che viene esclusa qualsiasi destinazione d'uso non compatibile con la monumentalità degli edifici di cui all'ambito ES, in particolare: le attività commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio, la ristorazione di qualsiasi genere, gli usi direzionali e/o per uffici, etc. Oltre la funzione residenziale è, invece ammessa quella relativa alla realizzazione di spazi museali, espositivi, culturali, per la piccola convegnistica, per sedi di enti e/o fondazioni pubbliche e/o private con annessi servizi complementari ad uso esclusivo delle attività principali ammesse.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D'USO

Prescrizioni normative

7. Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici ed aree comprese nel perimetro degli ambiti CS sono in generale quelle elencate di seguito.

Funzioni principali:

Funzione abitativa: U1 - U2

Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili: U3 - U4 – U8 – U9 - U10 – U12 - U13 -U14 - U15 - U17 – U18 – U19 – U20 -U21 – U22 -.

Funzioni alberghiere e per il soggiorno temporaneo: - U37 – U38

Funzioni associate

Funzioni direzionali, commerciali, di servizio e assimilabili: U12

8. I locali al 1° piano degli edifici in ambito CS e ES possono essere destinati oltre che a residenza a tutte le altre attività tra quelle ammesse per la zona

9. I locali posti al piano terra e piano interrato, qualunque sia la loro destinazione attuale, possono essere destinati ad attività non residenziali, fra quelle ammesse;

10. I locali destinati a commercio al minuto (U4) devono essere direttamente accessibili da spazi pubblici o dalle aree cortilive, che a tal fine vanno destinate ad uso pubblico; l'attività commerciale al primo piano è ammessa solo come sviluppo della stessa attività al piano terra, ad esso collegata direttamente.

11. E' escluso il passaggio a residenza da altro uso nei casi di: edifici specialistici (storici o recenti); edifici storici monumentali non residenziali; edifici a destinazione produttiva.

12. Specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere introdotte dagli strumenti attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana e i progetti di valorizzazione commerciale; questi ultimi in particolare possono disciplinare entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio commerciale presente.

Art. 38 - Prescrizioni generali per gli ambiti CS, e ES: interventi ammessi, modalità di attuazione

1. In relazione alla estensione dell'intervento diretto all'intera unità edilizia valgono le seguenti norme:

- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione sono consentiti anche se riferiti a parti di unità edilizia;
- gli interventi di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo sono consentiti anche se riferiti a parti di unità edilizia, purché il progetto comprenda l'inquadramento dell'intervento nell'intera unità edilizia, in modo da dimostrare che:
 - l'intervento parziale non contrasta con quanto previsto dalle norme di zona per le parti di unità edilizia non interessate dall'intervento;

- l'intervento parziale non pregiudica successivi interventi globali ma ne costituisce organica anticipazione;
- l'intervento parziale non contrasta con le norme sulle destinazioni d'uso, anche se si considera l'intera unità edilizia;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia (comma 8 dell'art. 5 del Disciplinare) sono consentiti anche se riferiti a parti dell'unità edilizia, purché sia rispettato quanto prescritto dal punto precedente e, inoltre, l'intervento si riferisca almeno all'intera parte della unità edilizia individuata come tale.
- gli interventi di variazione di destinazione d'uso sono consentiti anche se riferiti a parti dell'unità edilizia purché l'intervento parziale non contrasti con le norme sulle destinazioni d'uso, anche se si considera l'intera unità edilizia;
- gli interventi su più unità edilizie sono sempre consentiti, nel rispetto delle norme.
- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi in applicazione del comma 9 dell'art. 5 del Disciplinare.

2. Il rilascio del Permesso di Costruire o autorizzazione, salvo che per interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, demolizione senza ricostruzione, è subordinato alla demolizione delle superfetazioni individuate in sede di approvazione del progetto, nonché al risanamento delle parti comuni e delle aree libere, al recupero degli elementi di valore ambientale, al rispetto delle previsioni e vincoli specifici del REU.

3. Nel caso di interventi su parti di unità edilizia, salvo quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e demolizione senza ricostruzione, gli obblighi relativi alla demolizione delle superfetazioni e alla sistemazione dell'ambito dell'edificio previsti dal PSA o dal REU., devono essere attuati per intero su tutte le parti di proprietà del richiedente comprese nella unità edilizia oggetto dell'intervento.

4. Le superfetazioni, in edifici vincolati (**ES**), non possono in ogni caso essere soggette a variazione della destinazione d'uso. Esse sono a tutti gli effetti da considerare edifici in contrasto con il PSA.

5. Per quanto riguarda il reperimento dei parcheggi non si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 delle presenti norme.

6. Lo stato di fatto edilizio, strutturale e tipologico, è quello esistente alla data di adozione del PSA, come ricavato dagli elaborati di indagine oppure da idonea documentazione presentata all'atto della richiesta del Permesso di Costruire o autorizzazione, ovvero quello risultante da intervento regolarmente autorizzato o concessionato in data successiva.

7. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia, ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge, e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti.

8. Non è ammessa l'occupazione con strutture edilizie di spazi liberi come tali individuati nelle tavole del PSA e del REU, salvo che nei seguenti casi:

- costruzione di parcheggi totalmente interrati, limitatamente agli spazi liberi (comma 2 art. 5 del Disciplinare) non individuati dal PSA come aree di valore ambientale e sempre che tali realizzazioni non contrastino con:
- gli obiettivi di valorizzazione architettonica e ambientale dello spazio costruito circostante;
- la salvaguardia dell'ambiente naturale esistente;
- l'ordinato svolgimento della circolazione stradale;
- costruzione di opere di arredo degli spazi liberi;
- realizzazione di corpi tecnici e di servizio, degli impianti e infrastrutture in edifici pubblici o privati, qualora siano strettamente necessari all'adeguamento dei fabbricati stessi a specifiche e vincolanti norme di legge.

9. Non è consentita la pavimentazione di aree destinate ad orto e giardino, salvo quanto necessario per la eventuale riorganizzazione dei percorsi, né l'asfaltatura di pavimentazioni già esistenti in ciottoli, pietra o cotto.

10. Tutte le aree risultanti libere a seguito di crolli parziali o totali verificatisi dopo la data di adozione del PSA potranno essere utilizzate a scopo edificatorio solo a seguito di specifica variante al REU, che definisce le categorie di intervento ammesse.

11. Qualora, nel corso di interventi sugli edifici si verifichi il crollo di parti da conservare, esse dovranno essere ripristinate nel rispetto del progetto approvato, previo il rilascio di nuovo Permesso di Costruire o autorizzazione.

ALTEZZE DEI LOCALI, PIANI INTERRATI E SOTTOTETTI, COPERTURE

12. Negli edifici sono consentiti vani abitabili e di servizio con altezze ed indici di illuminazione inferiore a quelli prescritti dal REU, purché siano pari o migliorativi rispetto alla situazione esistente, ed in ogni caso i vani abitabili devono rispettare i limiti fissati dall'art. 49 comma 2 della LUR. Negli edifici ricadenti nei Centri Storici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del D.M. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 1999, per come di seguito riportato:

“L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegno in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

In applicazione del disposto di cui al DM Sanità del 9 giugno 1999: “Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.” Quanto sopra con riferimento alle altezze dei locali comunque definiti ed esistenti.

13. Negli edifici, è inoltre consentita in via generale la creazione di soppalchi, la utilizzazione di locali interrati esistenti e la formazione di nuovi locali interrati.

14. Salvo i casi espressamente previsti dalle presenti norme, le quote della copertura non potranno superare i valori rilevati esistenti; potranno essere consentite lievi variazioni interessanti la linea di gronda e/o di colmo qualora si rendano necessarie per riordinare più falde o per esigenze di miglioramento strutturale antisismico, sempre che non modifichino le vedute ed i con visivi dei confinanti.

15. Per tutti gli interventi in ambito CS è necessario seguire le seguenti modalità di presentazione del progetto edilizio:

STATO DI FATTO E INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO

- rilievo in scala 1:200 degli edifici dell'ambito e relative destinazioni d'uso e individuazione dell'unità edilizia in cui si chiede di intervenire;
- piante di tutti i piani dell'unità edilizia in scala 1:100 (comprensivi del piano di copertura, sottotetti, e scantinati). Le piante devono indicare le destinazioni d'uso dei locali, le relative misure lineari, le superfici nette, le altezze, i rapporti illuminanti;
- individuazione e calcolo dei volumi;
- sezioni dell'unità edilizia trasversali e longitudinali che specifichino la struttura dei solai, dei soffitti e delle coperture, illustrando chiaramente le tecnologie costruttive;
- prospetti dell'unità edilizia e dei fabbricati in aderenza e di quelli esistenti alla distanza inferiore all'altezza del fabbricato progettato. I prospetti devono indicare le strutture murarie, le aperture tamponate riconoscibili, i materiali di finitura (infissi, ringhiere, pluviali, decori, ecc.);

- rilievo dell'area cortiliva in scala 1:200 con l'indicazione: delle essenze e relative dimensioni, delle pavimentazioni e relative caratteristiche, delle recinzioni e cancelli e relativi particolari costruttivi;
- planimetria catastale in scala 1:2000
- visura catastale
- mappa catastale del fabbricato NCEU in scala 1:200
- documentazione storica, ove esistente, comprendente planimetrie storiche rilievi antichi, stampe, documenti, fotografie, ecc.;
- documentazione fotografica dell'ambito e degli spazi esterni;
- documentazione fotografica dell'unità edilizia con particolari costruttivi e decorativi interni ed esterni;
- relazione storica dell'ambito e dell'unità edilizia con particolare riferimento a:
 - epoca di costruzione e quella delle principali modifiche
 - tipologia edilizia
 - caratteristiche costruttive
 - materiali
 - stato di conservazione

PROGETTO

- piante di tutti i piani dell'unità edilizia in scala 1:100 (comprensivi del piano di copertura, sottotetti, e scantinati). Le piante devono indicare le destinazioni d'uso dei locali, le relative misure lineari, le superfici nette, le altezze, i rapporti illuminanti
- sezioni dell'unità edilizia trasversali e longitudinali che specificino la struttura dei solai, dei soffitti e delle coperture, illustrando chiaramente le tecnologie costruttive;
- prospetti dell'unità edilizia e dei fabbricati in aderenza e di quelli esistenti alla distanza inferiore all'altezza del fabbricato progettato. I prospetti devono indicare le strutture murarie, le aperture tamponate riconoscibili, i materiali di finitura (infissi, ringhiere, pluviali, decori, ecc.);
- sistemazione dell'area cortiliva in scala 1:200 con l'indicazione: delle essenze e relative dimensioni, delle pavimentazioni e relative caratteristiche, delle recinzioni e cancelli e relativi particolari costruttivi;
- relazione illustrativa con l'indicazione dettagliata dei materiali e delle operazioni che si intendono eseguire secondo la categoria d'intervento;
- indicazioni sulle tecniche, dei materiali e dei colori utilizzati per l'intervento, negli elaborati grafici e nella relazione;
- tavole di sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto; debbono essere distinte con campitura gialla le pareti da demolire, quelle da sostituire con campitura verde e quelle eventualmente da realizzare ex novo con campitura rossa.

Art. 39 - Complessi edilizi ed edifici di interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale diffusi nel territorio rurale (ES)

1. Il PSA individua, quando possibile, gli edifici di interesse storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui al titolo I del D.Lgs. n.490/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e definisce gli interventi ammissibili negli stessi,
2. Il PSA individua inoltre gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno le categorie di interventi di recupero ammissibili.
3. Di ciascun organismo è stato identificato e perimetrato, quando tuttora riconoscibile, l'ambito spaziale di pertinenza, sia in termini di funzionalità rispetto all'attività originaria, sia in quelli di rispetto percettivo e ambientale, tale ambito è assoggettato a tutela,.
4. In relazione agli obiettivi del recupero, negli insediamenti ES, possono essere autorizzati interventi che prevedano un incremento di volume fino al 5% del volume complessivo esistente (calcolato come superficie utile per altezza alla gronda) alla data di adozione del PSA, qualora ciò sia strettamente necessario per finalità di adeguamento igienico-sanitario. Il tutto in aree pertinenziali degli stessi, eventualmente esistenti, e mai come ampliamento e/o sopraelevazione dell'edificio principale.

Art. 40- Categorie di intervento nei sub-ambiti ES

1. Per tali insediamenti gli interventi ammessi sono:.

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Demolizione (per le superfetazioni), Restauro scientifico attraverso intervento edilizio diretto.

Art. 41 Complessi ed edifici ES: destinazioni d'uso – Prescrizioni generali

1. Negli ambiti ES la conservazione o la modifica delle destinazioni d'uso attuali (desunte dallo stato di fatto) deve avvenire nel rispetto delle stesse norme definite per i sub-ambiti CS.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE DESTINAZIONI D'USO

2. Le destinazioni d'uso ammesse negli edifici ed aree comprese nel perimetro degli ambiti ES sono in linea generale il ripristino degli usi originari (ad esempio il ripristino delle funzioni agricole), gli usi residenziali permanenti e quelli temporanei (funzioni ricettive, residenze speciali, agriturismo, etc.), e tutti gli usi anche non citati legati alle attività sociali e culturali e al terziario di servizio a basso carico di utenza.

3. Le modifiche alle destinazioni d'uso, connesse o meno a trasformazioni fisiche, sono soggette alle stesse procedure previste per gli ambiti CS.

4. I locali al 1° piano degli edifici possono essere destinati oltre che a residenza a tutte le altre attività tra quelle ammesse per la zona

5. I locali posti al piano terra e piano interrato, qualunque sia la loro destinazione attuale, possono essere destinati ad attività non residenziali, fra quelle ammesse;

6. E' escluso il passaggio a residenza da altro uso nei casi di: edifici specialistici, edifici storici monumentali non residenziali; edifici a destinazione produttiva.

7. Specificazioni e limitazioni agli usi consentiti possono essere introdotte dagli strumenti attuativi, tra i quali i programmi integrati, i programmi di riqualificazione urbana e i progetti di valorizzazione commerciale questi ultimi in particolare possono disciplinare entro ambiti definiti gli usi commerciali con la finalità di riqualificare l'area e potenziare il servizio commerciale presente.

8. Norma speciale - Particolare rilevanza riveste, in tali subambiti, il Complesso del Sacro Monte in **Laino Borgo** con inserimento nelle aree limitrofe del turismo religioso con annessa residenzialità, parcheggio, progetto Navarro e Carlo V°

Art. 41bis – Meccanismi perequativi in ambito a valenza storica e testimoniale e per gli immobili storici (in applicazione del comma F dell'art.4 del Disciplinare)

1. Per gli immobili situati in ambiti a valenza storica e/o per i singoli immobili classificati di interesse storico, in presenza di un loro possibile recupero e riutilizzo per finalità sociali, il meccanismo perequativo potrà essere applicato, sempre che ve ne sia un reale interesse da parte della Pubblica Amministrazione, avendo come riferimento oggettivo il volume o la superficie utile, nonché lo stato d'uso – opportunamente rilevato e certificato- dell'immobile da cedere.

2. In questo caso, alla proprietà cedente, sarà consentito realizzare, in altro terreno di proprietà, sempre che lo stesso terreno non sia escluso dall'edificazione per norma del PSA o vincolato e/o tutelato da leggi statali e/o regionali, un volume (o superficie) pari a quello ceduto.

3. In funzione dello stato d'uso e delle condizioni statiche e fisiche dell'immobile ceduto potrà essere consentito un incremento volumetrico (o di superficie), per il nuovo immobile da realizzare, inversamente proporzionale ai costi necessari a rendere agibile l'immobile ceduto, calcolati in applicazione di vigenti prezzi regionali sulla scorta di un progetto esecutivo predisposto dalla proprietà cedente o dalla Pubblica Amministrazione, ma sempre con costi a carico del soggetto proponente. In linea di principio a maggiori costi necessari al recupero funzionale dell'immobile ceduto, corrisponderà un minore volume e/o superficie premiale per il nuovo costruito. La Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre apposito regolamento attuativo del presente articolo, in sua assenza si procederà con valutazione delle singole proposte.

CAPO 3.B TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE

Art. 42 – Ambiti urbani consolidati (AUC) – Territorio Urbanizzato - Articolazione - Destinazioni d'uso -Interventi ammessi

1. Negli ambiti urbani consolidati si individuano i seguenti sub-ambiti:

- AUC.1.1. Riferibili al Comune di Laino Castello

- AUC.1.2. Riferibili al Comune Aieta

- AUC 1.3. Riferibili al Comune Laino Borgo

2. Negli ambiti urbani consolidati sono previsti in generale i seguenti tipi d'uso:

U1, U2, U3, U4, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U37, U38, U46, U49, U51.

3 Sono considerati inoltre compatibili ulteriori usi, solo nelle Unità Edilizie ove siano già legittimamente in essere alla data di adozione delle presenti norme.

4. Interventi ammessi in generale

In tutti i sub-ambiti, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascuno di essi, e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Cambio d'Uso, Demolizione e Ricostruzione, Nuove costruzioni limitatamente alle destinazioni d'uso in esse previste nei successivi commi.

In tutti i sub-ambiti si applicano le disposizioni di cui al 2 comma dell'art. 49 della LUR (Miglioramenti Tecnologici), nonché le disposizioni di cui alla Legge Regionale n°21/2010 (Piano Casa)

5. In tutte la aree AUC è consentita la demolizione e ricostruzione che, nel caso determini la realizzazione di edifici con destinazione ricettiva, determina la possibilità di forme di premialità volumetrica, da attivarsi nell'area resa libera a seguito delle demolizioni, come di seguito definita. Detta premialità, ma con modalità e quantità diverse, è riconosciuta nel caso di cessione di aree per la formazione di ampliamenti viari e per la realizzazione di spazi a verde, secondo quanto sarà definito con apposito Regolamento di attuazione in sede di POT; in sua assenza è ammessa la formazione di Progetti Unitari di Riquilificazione urbana (PUR), da predisporre da parte dei privati, che individuino con chiarezza : la funzionalità dell'ampliamento viario proposto, gli spazi a verde ceduti e sistemati, le aree a parcheggio cedute e sistemate, le relative quantità, i costi necessari all'intervento calcolati in applicazione del vigente Prezziario per le Opere Pubbliche della Regione Calabria. Detti costi, sopportati del richiedente, determineranno la formazione di premialità perequativa per come definita nel successivo comma 6 dell'art. 46. La premialità, comunque acquisita, potrà essere utilizzata dal soggetto proponente, anche in altre aree (sempre utilizzabili a fini edificatori in applicazione del presente PSA) in proprietà del richiedente o suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Detto progetto unitario verrà approvato dal Responsabile dell' Ufficio competente che avrà cura di predisporre apposito atto unilaterale d'obbligo che dovrà contenere esplicitamente tutti gli impegni a carico del richiedente e le quantità premiali concesse. Tutte le spese di frazionamento, accatastamento e trascrizioni restano a carico del richiedente. Quanto sopra in applicazione del disposto dell'art. 31.c., e secondo i parametri perequativi d'ambito. Le aree a verde privato e/o condominiale, degli edifici esistenti, risultano comunque individuate come pertinenze degli edifici e potranno essere utilizzate per la formazione di nuova volumetria e/o superficie utile, se l'edificio cui fanno riferimento è stato realizzato con un indice edificatorio inferiore a quello previsto dal presente PSA, se non diversamente stabilito dalla norma di dettaglio per ogni singolo subambito.

6. Al fine di incentivare la riqualificazione complessiva degli ambiti di riferimento, vengono definite forme di premialità (perequazione compensativa) in funzione delle aree cedute e sistemate. E' ammessa la formazione di Progetti Unitari di Riquilificazione Urbana (PUR) in applicazione del disposto e delle procedure di cui al comma 4 dell'art. 31.c. , secondo le seguenti e prevalenti specificazioni resta per altro ammesso il singolo intervento diretto, che comunque dovrà prevedere:

- 1 -La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie al miglioramento della viabilità esistente nel tratto direttamente interessato dal progetto di cui si richiede il Permesso di Costruire
- 2 -La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie alla formazione dei parcheggi pubblici e del verde attrezzato. Qualora l'area di intervento non determini dimensionalmente la possibilità della formazione di spazi idonei alle funzioni suddette, le quantità relative potranno essere reperite in altra area indicata dall' Ufficio competente oppure dovrà essere corrisposto l'onere relativo al loro acquisto, definito in base ai vigenti prezzi di esproprio.

Quanto sopra determina l'applicazione di una premialità (perequazione compensativa) rapportata sia alla quantità di aree cedute che ai costi sopportati dal cedente, per la realizzazione delle opere di sua pertinenza.

Per le procedure conseguenti si applica quanto definito, per l'attivazione delle forme perequative, all'art. 31.c. I parametri perequativi sono definiti come segue:

- A) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : maggiorazione di 0,003 mq/mq ogni 10 mq di superficie ceduta per gli ampliamenti viari e per la formazione di spazi di sosta e/o parcheggio pubblico
- B) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : ulteriore maggiorazione pari a 0,002 mq/mq per ogni 1.000 € di spesa sostenuta per l' eventuale realizzazione delle opere urbanizzative realizzate e delle eventuali opere accessorie.
- C) Deroga dell'altezza massima degli edifici previsti nel caso che non fosse possibile realizzare quanto ottenuto in termini di premialità o nel caso di destinazione ad uso commerciale di vicinato e/o pubblico esercizio dei piani terra degli edifici prospettanti su vie, piazze e/o verde attrezzato. Tale deroga è ammessa anche nel caso della realizzazione di attività ricettive alberghiere. In tali casi l'altezza massima è pari a 10,5 ml ed il numero dei piani è pari a 3. La deroga sarà concessa, previa istruttoria dell'Ufficio Competente, con Deliberazione della Giunta Comunale (Legge 106/2011 art. 5 comma 13 punto b.)e conseguente formazione di Atto Unilaterale d'Obbligo con espressa individuazione degli oneri assunti dal richiedente e relative penali in caso di inadempienza..

Si specifica che il criterio perequativo sub A) può essere utilizzato anche nei casi previsti all'art. 1 comma da 21 a 24 della Legge 308/2004 per come esplicitato nelle presenti Norme.

Tutto quanto sopra descritto, potrà subire ulteriori specificazioni di dettaglio in una eventuale Scheda attuativa predisposta dagli Uffici competenti.

7. E' ammessa l'edificazione in aderenza ad un fabbricato preesistente e/o sul confine. In quest'ultimo caso previo accordo fra le parti.

8. Negli areali di cui al presente Capo 3.B si applicano le disposizioni di cui al fascicolo "Norme di attuazione di carattere Geologico" allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell'art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull'area oggetto di certificazione.

9. AUC.1.2. - AIETA

1. Sono le aree di recente edificazione per lo più localizzate in prossimità del Centro Storico ed all'ingresso dell'abitato. Sono caratterizzate da un tessuto edilizio elementare con edifici in linea lungo l'asse viario principale, per lo più di due piani residenziali oltre, a volte, con magazzino al piano terra. Lo stato orografico consente la realizzazione di edifici di modeste dimensioni con basso carico urbanistico. E' ammesso l'intervento diretto con singolo Permesso di Costruire in applicazione dei seguenti indici e parametri da applicarsi sulle aree libere non impegnate cioè da costruzioni o già utilizzate per la formazione di volumetria di fabbricati esistenti:

- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)	0,30mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	50% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (H)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanza Dc	5 ml
- Distanza dalla strada Ds	3,0 ml (obbligo allineamento con edifici preesistenti)

- Distanze fra edifici De vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali vedi art 15
- Superficie permeabile 20% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada 1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

Resta sempre a carico del richiedente la realizzazione delle opere urbanizzative primarie (acquedotto, fognatura, rete elettrica e telefonica, viabilità) qualora non presenti nel lotto da edificare, o, se presenti, l'allacciamento ad esse dell'edificio per cui si richiede il Permesso di Costruire.

10. AUC 1.3 - Laino Borgo

1. Sono le aree nelle quali si è concentrato lo sviluppo edilizio recente ai margini del Centro Storico, sia in direzione sud-est che direzione nord-ovest, nonché in prossimità del nucleo abitato di San Primo. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione sono ammessi a parità di volume preesistente ed anche in applicazione della Legge Regionale n° 21/2 010 e smi (Piano Casa). E' ammessa la formazione di Progetti Unitari di Riqualificazione Urbana (PUR) in applicazione del disposto e delle procedure di cui al comma 4 dell'art. 31.c. nonché del comma 6 che precede.

Al loro interno sono presenti pochi e marginali lotti non edificati per la cui utilizzazione si interviene a mezzo di intervento edilizio diretto (singolo Permesso di Costruire) in applicazione dei seguenti indici e parametri da applicarsi sulle aree libere non impegnate cioè da costruzioni o già utilizzate per la formazione di volumetria di fabbricati esistenti:

- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) 0,67mq/mq
- Rapporto di copertura (Q) 50% di SF
- Altezza dell'edificio (H) 9,5 ml
- Numero dei piani (NP) 3
- Distanza Dc 5 ml
- Distanza dalla strada Ds 3,0 ml (obbligo allineamento con edifici preesistenti)
- Distanze fra edifici De vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali vedi art 15
- Superficie permeabile 20% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada 1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

11. AUC 1.1. - Laino Castello

1. Sono le aree nelle quali si è insediata la comunità locale a seguito del trasferimento dell'abitato. Sono dotate di tutti i servizi di base nonché delle aree per le attrezzature primarie e secondarie. La struttura viaria risulta adeguata al carico urbanistico in essere, così come le aree per la sosta ed i parcheggi. Permangono in esse pochi lotti ineditati di ridotte dimensioni per la cui utilizzazione si applicheranno i parametri e gli indici per come di seguito definiti. Al fine di migliorare la qualità delle funzioni residenziali dell'intero compendio, è ammessa la realizzazione una tantum (senza che ciò sia computato ai fini volumetrici e/o della Sc) di pertinenze del fabbricato principale, ad uso non abitativo, di dimensioni pari e non superiori a mq 18 per un'altezza massima di ml 2,5; dette pertinenze, non potranno essere sopraelevate né potranno subire cambio di destinazione d'uso rispetto a quella per cui vengono autorizzate (garage e/o magazzino privato). Resta altresì ammessa la realizzazione di tettoie che, nel caso abbiano tre lati aperti, non concorrono alla formazione di volumetria aggiuntiva. Le suddette pertinenze potranno essere realizzate sul confine di proprietà o a distanza inferiore da esso rispetto a quella definita per le nuove costruzioni.

L'intervento edilizio diretto è ammissibile in applicazione dei seguenti indici e parametri da applicarsi sulle aree libere non impegnate cioè da costruzioni o già utilizzate per la formazione di volumetria di fabbricati esistenti:

- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) 0,67mq/mq
- Rapporto di copertura (Q) 50% di SF
- Altezza dell'edificio (H) 9,5 ml

- Numero dei piani (NP)	3
- Distanza Dc	5 ml
- Distanza dalla strada Ds	3,0 ml (obbligo allineamento con edifici preesistenti)
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	20% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml (per la formazione dei marciapiedi)

Art. 43 - Ambiti produttivi (APR): Destinazioni d'uso - Interventi ammessi

1. Sono ambiti interessati a vario titolo da attività produttive in essere e/o da formarsi in applicazione del presente REU. In essi si interviene in applicazione del disposto definito per ciascun subambito come di seguito descritto. Le destinazioni d'uso ammesse, oltre la residenza, sono: U23 (con esclusione di quelle ad alto impatto ambientale), U24, U25, U27, U28.

2. E' ammesso il singolo intervento edilizio previa verifica delle dotazioni urbanizzative in essere. In caso di loro carenza/assenza resta comunque a carico del richiedente l'integrazione e/o realizzazione delle stesse con particolare riguardo alla realizzazione delle opere necessarie alla mitigazione e/o abbattimento del connesso impatto ambientale, da determinarsi in funzione di ciascun processo produttivo da insediare. Detta prescrizione dovrà essere trascritta dettagliatamente in apposito Atto Unilaterale d'Obbligo con il quale il richiedente si impegna anche a sottoporre a collaudo, da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale, di tutte le opere realizzate a tal fine. Il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà, previa diffida nelle forme di legge, la sospensione dell'efficacia del connesso Permesso di costruire sino all'integrazione e/o completamento delle opere non eseguite o eseguite in difformità. In caso di mancata ottemperanza delle disposizioni impartite dal Collaudatore, le opere edilizie realizzate verranno dichiarate abusive per ogni conseguente effetto.

3. Qualora l'intervento proposto determini la formazione di superfici impermeabili a terra (viabilità e parcheggi con annessi piazzali di manovra) superiori a mq 1.500 il richiedente il Permesso di Costruire dovrà provvedere alla realizzazione di apposito impianto per la raccolta delle acque di prima pioggia, in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.

4. Resta obbligatoria la formazione di cortina arborea (con essenze autoctone) perimetrale al lotto di intervento con alberature adulte (altezza minima ml 2,5).

4bis. Negli areali di cui al presente Capo 3.B si applicano le disposizioni di cui al fascicolo "Norme di attuazione di carattere Geologico" allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell'art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull'area oggetto di certificazione.

5. APR 1 - Aieta

1. E' un subambito, in contesto collinare, di ridotte dimensione nel quale già insiste un attività produttiva in essere. Si interviene a mezzo di singolo Permesso di Costruire previa verifica delle opere urbanizzative e conseguente realizzazione di quelle assenti/carenti, in applicazione dei seguenti indici e parametri:

- Rapporto di copertura (SQ)	25% di SF
- Altezza dell'edificio (H)	6,5 ml
- Numero dei piani (NP)	1
- Distanza Dc	5 ml
- Distanza dalla strada Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	20% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi
- Residenza	massimo il 15% di SF su due piani f.t.

6. APR 2 - Laino Castello

1. E' un subambito in cui viene localizzata la domanda di attività produttive locale per lo più di carattere artigianale e/o di servizio. E' localizzato in prossimità della viabilità esistente e ricade in Zona D3 (areali "più estesamente modificati dai processi di antropizzazione") del Piano del Parco. In particolare si dovranno prevedere tutte le opere e gli accorgimenti idonei a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico delle costruzioni destinate alle attività produttive. A tale fine si specifica sin d'ora che dovrà essere rispettato l'indice di Biopotenzialità per come definito dalle presenti norme e secondo i criteri indicati nella Relazione Generale.

In esso si interviene a mezzo di singolo Permesso di Costruire previa verifica delle opere urbanizzative e conseguente realizzazione di quelle assenti/carenti, in applicazione dei seguenti indici e parametri:

- Rapporto di copertura (Q)	30% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	35% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi
- SC per abitazione esercente	170 mq max anche in edificio isolato

Si applicano le stesse disposizioni di cui al comma che precede nel caso in cui il soggetto attuatore si faccia carico anche dell'adeguamento della viabilità di connessione, per come individuata nelle tavole di PSA.

7. APR 3 - Laino Borgo

1. E' l'areale di pertinenza della Centrale Elettrica del Mercure di prossima attivazione. In essa sono ammissibili i soli di interventi di manutenzione connessi con la gestione dell'impianto in essere. Restano altresì ammessi ed obbligatori tutti gli interventi previsti e prescritti nel Decreto n° 13109 in data 13 sett. 2010 della Regione Calabria pubblicato sul BURC in data 5/10/2010.

8. PIP vigente Laino Borgo

1. Si suddivide in due subambiti :

- a) Sono le aree già acquisite dalla Pubblica Amministrazione (situate in località San Primo) in cui vige un PIP regolarmente approvato. In esse si applicano gli indici, i parametri e le disposizioni di cui al previgente PIP.
- b) Sono le aree situate in località Pianette sulle quali insiste un PIP adottato con Delibera Consiliare in data 06/02/1989 per il quale è stato rilasciato il Parere di Conformità da parte della Regione Calabria in data 25/02/1991 prot. 6481. In questo subambito si applicano i parametri e le prescrizioni previste nel citato PIP e ad esso si darà attuazione dopo la formale acquisizione delle aree.

2. Restano comunque a carico dei singoli richiedenti le opere di mitigazione degli impatti (cortine arboree, barriere antirumore, impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua, etc.) da definirsi con apposito Atto Unilaterale d' Obbligo da sottoscrivere prima del rilascio del Permesso di Costruire. In caso di mancato rispetto, da parte del richiedente, del contenuto di tale Atto si procederà in base al disposto di cui al comma 2.

Art. 44 – ARU - Ambiti urbani da riqualificare – Territorio Urbanizzato -: Generalità

1. Sono parti del territorio urbanizzato già interessate da edificazione diffusa sufficientemente dotate di opere urbanizzative a rete, ma carenti, in particolare, delle dotazioni per la sosta ed il parcheggio che risultano non adeguate ai volumi di traffico soprattutto nei periodi di massimo picco. Si rende pertanto necessario strutturare una Normativa che miri all'incremento delle aree per la sosta ed il parcheggio, nonché all' adeguamento delle dotazioni per il verde attrezzato e gli spazi per la socializzazione.

2. Le destinazioni d'uso sono quelle compatibili con il prevalente uso residenziale in essere e cioè quelle di cui all'art. 42: U1, U2, U3, U4, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U37, U38, U39, U39a, U46, U49, U51.

3. E' ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia ed urbanistica, la demolizione e successiva ricostruzione a parità di volume demolito (a meno che non sia diversamente stabilito dalla norma di dettaglio di sub ambito), la nuova edificazione in applicazione della norma di sub ambito, l' ampliamento degli edifici esistenti in applicazione della Normativa di cui alla Legge Regionale n°21/2010 per come definita dalla relativa Deliberazione del Consiglio Comunale se formata.

4. Sono ammessi ampliamenti dei fabbricati esistenti anche eccedenti il 20% di cui alla citata Legge Regionale n° 21/2010, e per un massimo di un altro 15% della volumetria preesistente, a condizione che l' intervento proposto determini una dotazione per aree a parcheggio pari a mq 25 ogni 10 mc di incremento dell'edificato. Detto incremento volumetrico potrà essere realizzato anche come sopraelevazione (massimo ml 3,00) in deroga all'altezza massima dell'ambito di riferimento, sempre che ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge sovraordinata (Normativa Sismica, Codice Civile, etc.). Restano comunque a carico del richiedente, beneficiario delle premialità suddette, i costi relativi alla realizzazione delle opere connesse come : la pavimentazione della sede viaria, dei marciapiedi o percorsi pedonali, la demolizione e ricostruzione di eventuali recinzioni, la realizzazione e/o rifacimento dei sottoservizi, la pubblica illuminazione, etc.. Quanto sopra troverà esplicita menzione prescrittiva in apposito Atto Unilaterale d'Obbligo da sottoscrivere da parte del richiedente.

5. In tutti questi sub ambiti, eccetto che per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, si procederà in linea di principio a mezzo di Progetto Unitario di Riqualificazione Urbana (PUR) in applicazione del disposto e delle procedure di cui al comma 4 dell'art. 31.c. e secondo quanto stabilito in ogni singolo sub ambito.

5bis. Negli areali di cui al presente Capo 3.B si applicano le disposizioni di cui al fascicolo "Norme di attuazione di carattere Geologico" allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell'art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull'area oggetto di certificazione.

6. ARU. 1.1. - Laino Borgo

1. E' un areale prossimo all'alveo del Fiume Lao adiacente al Centro Storico, già sottoposto, sul margine sud, ad intervento pubblico per la formazione di un percorso pedonale con annessa sistemazione a verde (Sentiero Beato Navarro).

2. In esso sono presenti edifici in stato conservativo non adeguato per i quali si consente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia senza aumento della SC preesistente. Per gli immobili prospettanti su Corso Umberto I° e su via Roma si prescrive il mantenimento delle caratteristiche architettoniche presenti se rivestono carattere testimoniale e storico con particolare riguardo ai portali in pietra censiti dalla competente Soprintendenza ai Beni Architettonici.

3. Nelle aree libere (orti) non è consentita l'utilizzazione a carattere edificatorio, ma sulle stesse, in caso di cessione volontaria e gratuita alla Pubblica Amministrazione, si forma un Credito Urbanistico (di cui all'art. 23a del fascicolo "Definizioni") da calcolarsi in funzione dell' indice di Utilizzazione fondiaria pari a 0,70 mq/mq. Nel caso ciò non avvenisse si fa obbligo ai soggetti possessori delle aree del mantenimento in buono stato vegetativo delle essenze ortive presenti in modo da non arrecare nocuo all'ambiente ed al decoro del contesto.

Art. 45 – AIU - Ambiti urbani da integrare e/o addensare – Generalità -

1. Sono quelle porzioni di territorio, che richiedono integrazione di opere urbanizzative per una loro compiuta utilizzazione, anche in considerazione della rarefazione del tessuto edilizio e della ridotte quantità delle aree disponibili, che comunque manifestano un'elevata frammentazione fondiaria. In ragione di ciò la tipologia di intervento, oltre che il singolo intervento diretto, è quella relativa alla formazione di Progetto Unitario di Riqualificazione Urbana di cui al comma 4 dell'art. 31.c. . Le destinazioni d'uso ammesse sono: U1, U4, U8, U10, U13, U22, U37, U38, U44, U46. In tutti i sub-ambiti, a prescindere dagli indici edilizi massimi da rispettare in ciascuno di essi, e fermo restando il rispetto delle norme di tutela di cui al Titolo 2, sono ammessi i seguenti interventi edilizi:

Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia, Cambio d'Uso, Demolizione e Ricostruzione, Nuove Costruzioni limitatamente alle destinazioni d'uso in esse previste nei successivi commi. In tutti i sub-ambiti si applicano le disposizioni di cui al 2 comma dell'art. 49 della LUR (Miglioramenti Tecnologici), nonché le disposizioni di cui alla Legge Regionale n°21/2010 ed smi (Piano Casa)

2. In questi ambiti, qualora espressamente previsto dalla disciplina del sub ambito di riferimento, si procederà all'applicazione di una premialità compensativa nel caso in cui il soggetto attuatore realizzerà, a sua cura e spese, alloggi destinati all'edilizia sociale (a prezzi di vendita e/o locazione concordata) in applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia (DM LL.PP n° 394 del 22/04/2008 in particolare). Detta premialità determinerà un incremento dell'indice di Utilizzazione Fondiaria pari al 35% di quello previsto per ogni singolo sub ambito ed una maggiorazione di un piano rispetto a quelli consentiti oltre alla connessa altezza, a condizione che il 60% della premialità ottenuta sia destinata alla citata edilizia sociale.

3. Resta sempre e comunque a carico del soggetto proponente la realizzazione di tutte le opere urbanizzative presenti e/o carenti nell'area di intervento.

4. Nel caso in cui il soggetto attuatore, in aggiunta a quanto già definito in termini di oneri urbanizzativi, realizzi adeguamenti della viabilità pubblica esistente di pertinenza dell'area di intervento, a sua cura e spese, nonché ceda le aree ad esso adeguamento necessarie, è ammessa la seguente premialità perequativa rapportata alle aree cedute ed ai costi sostenuti :

- A) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : maggiorazione di 0,003 mq/mq ogni 10 mq di superficie ceduta per gli ampliamenti viari, detta maggiorazione si applica alla quantità di area ceduta
- B) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : ulteriore maggiorazione pari a 0,002 mq/mq per ogni 1.000 € di spesa sostenuta nel caso di realizzazione di tutte le opere relative agli ampliamenti viari, detta maggiorazione si applica alla quantità di area ceduta
- C) Deroga dell'altezza massima degli edifici previsti nel caso che non fosse possibile realizzare quanto ottenuto in termini di premialità o nel caso di destinazione ad uso commerciale di vicinato e/o pubblici esercizi dei piani terra degli edifici prospettanti su spazi aperti al pubblico. Tale deroga è ammessa anche nel caso della realizzazione di attività ricettive alberghiere e per la ristorazione . In tali casi l'altezza massima è pari a 9,5 ml ed il numero dei piani è pari a 3. La deroga sarà concessa, previa istruttoria dell'Ufficio Competente, con Deliberazione della Giunta Comunale.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre idoneo Regolamento di attuazione della presente Norma.

6. Negli areali di cui al presente Capo 3.B si applicano le disposizioni di cui al fascicolo "Norme di attuazione di carattere Geologico" allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell'art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull'area oggetto di certificazione.

3. AIU 1.0 - Aieta

1. E' suddiviso in tre aree comunque posizionate in prossimità del centro abitato e pertanto si configurano come sua naturale espansione. Sono servite dalle infrastrutture principali ma sono carenti delle reti distributive interne la cui realizzazione è demandata ai singoli soggetti attuatori in applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente. In modo particolare gli stessi dovranno farsi carico della

realizzazione delle strade di accesso ai singoli lotti e degli allacciamenti ai pubblici servizi. Si applicano i meccanismi perequativi premiali di cui al punto 4 del comma che precede.

2. Il PSA stabilisce indici, parametri e limitazioni all'edificazione cui attenersi in sede di formazione del singolo Permesso di Costruire. In linea generale si applicano i seguenti indici e parametri:

- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)	0,18mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	50% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	35% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

3. Si fa obbligo, in sede di presentazione del progetto, della verifica delle condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche del sito di intervento nel caso lo stesso ricada in zona sottoposta a prescrizioni nella allegata Relazione Geologica (areali di Classe 3 e 4).

4. AIU 2.0 - Laino Castello

1. Sono areali di ridotte dimensioni per lo più coincidenti con i nuclei di residenzialità rurale nei quali si svolgono anche attività produttive agricole. In essi è consentita, oltre che la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia e l'applicazione dei benefici di cui alla Legge regionale n°21/2010 e smi.

2. Si fa obbligo, in sede di presentazione del progetto, della verifica delle condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche del sito di intervento nel caso lo stesso ricada in zona sottoposta a prescrizioni nella allegata Relazione Geologica (areali di Classe 3 e 4).

5. AIU 3.0 - Laino Castello

1. E' un areale formatosi a margine della via Madonna degli Scolari con tipologia in linea. Il suo uso prevalente è di carattere residenziale anche se in esso sono presenti due immobili a carattere produttivo per i quali si mantiene tale destinazione d'uso. L'intera zona è carente di parcheggi pubblici in sede propria a meno di quelli ricavati nella sede carrabile. Gli impianti a rete sono in linea di massima sufficienti; la Pubblica Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere eventuali adeguamenti che resteranno a carico dei singoli soggetti attuatori, con la formazione di premialità perequativa, qualora il carico urbanistico dell'intervento proposto ne determini la necessità, in applicazione del disposto di cui al punto 4 del comma che precede.

2. Sulle aree libere non impegnate cioè da costruzioni o già utilizzate per la formazione di volumetria di fabbricati esistenti, si applicano i seguenti indici e parametri in applicazione di intervento edilizio diretto:

- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)	0,30mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	30% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	25% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

6. AIU 4.0 - Laino Borgo Le Cappelle

1. E' un areale posto in prossimità del complesso monumentale del Santuario delle Cappelle, nel quale si ritiene opportuno localizzare, oltre che la residenzialità stanziale, anche la formazione di adeguate strutture per l'accoglienza religiosa. In esso si interviene a mezzo di singolo Permesso di Costruire con l'obbligo degli adeguamenti urbanizzativi eventualmente carenti, per come definito nei commi 1-2-3-4 del presente articolo.

2. Sulle aree libere non impegnate cioè da costruzioni o già utilizzate per la formazione di volumetria di fabbricati esistenti, si applicano i seguenti indici e parametri in applicazione di intervento edilizio diretto:

- Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF)	0,30mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	30% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	25% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

Art. 46– Ambiti per i nuovi insediamenti (NU) – Territorio Urbanizzabile – Generalità -

1. Negli ambiti per nuovi insediamenti urbani (**ambiti urbanizzabili**) gli interventi possono essere programmati dal POT ex art. 23 della LUR e si attuano previa approvazione di un Piano Attuativo Unitario ex art. 24 della LUR.

2. In attesa dell'approvazione del PAU, per come definito dall'art. 24 della LUR, anche in assenza di POT, sono ammessi interventi edilizi diretti di recupero di edifici esistenti (Manutenzione Ordinaria, manutenzione Straordinaria, Risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia) e interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume; gli interventi di cambio d'uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi consentiti ed ammessi, e cioè: U1, U2, U3, U4, U8, U9, U10, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, U20, U21, U22, U37, U38, U46, U49, U51.

3. In assenza di POT è ammessa la predisposizione di PAU di iniziativa privata (Lottizzazione Convenzionata o Progetto Unitario di Nuovo impianto –PUN- Schede Attuative di cui al successivo comma 10a) in applicazione delle presenti Norme.

4. Dopo l'attuazione degli interventi previsti nei PAU approvati, ivi compresa la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione, sono ammessi interventi edilizi diretti nel rispetto dei medesimi limiti e prescrizioni del PAU. Nel caso che sia scaduta la convenzione senza che siano state attuate completamente le opere di urbanizzazione previste, in attesa del loro completamento sono ammessi esclusivamente interventi di recupero Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento conservativo.

5. I PAU, siano essi di iniziativa privata e/o pubblica, saranno predisposti in applicazione dell'art. 16 e seguenti delle presenti norme.

6. La formazione del PAU determina l'individuazione di tutte le aree e le opere necessarie ad urbanizzare l'ambito e/o il sub-ambito, in linea generale:

a - la viabilità principale e secondaria di pertinenza in modo funzionale al carico urbanistico complessivo (strade di tipo E art. 23 del REU)

b – la aree per i parcheggi di urbanizzazione primaria in ragione di mq 2,5 per ogni 33,33mq di SC per la sola funzione residenziale di cui al punto h) dell'art. 12 del presente REU

c – le aree per i parcheggi di urbanizzazione secondaria in ragione di quanto stabilito all'art 15 del presente REU

d – le aree per i servizi scolastici dell' obbligo in ragione di mq 4,5 per ogni 33,33mq di SC

e – le aree per le attrezzature generali di cui all'art. 12, che precede, punti b), c), d) in ragione di mq 2,0 per ogni 33,33mq di SC

f – le aree per il verde attrezzato di cui all'art.12, che precede, punti f), g) in ragione di mq 15,0 per ogni 35mq di SC

7. Lo standard per servizi non potrà mai essere inferiore ai suddetti mq 24 per ogni 33,33mq di SC, esso potrà, comunque, essere disaggregato in maniera difforme qualora fosse dimostrata l'inopportunità della realizzazione della singola opera urbanizzativa.

8. La formazione del PAU determina l'obbligo, da parte della proprietà interessata dal medesimo PAU, della cessione, a titolo gratuito, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione come sopra definite, nonché l'obbligo della realizzazione delle medesime opere urbanizzative compreso gli impianti a rete ed in particolare :

A. rete di distribuzione idrica idonea a servire tutte le unità edilizie individuate dal PAU; detta rete dovrà essere allacciata, sempre a cure e spese della proprietà interessata, alla condotta principale secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

B. rete di raccolta fognaria (acque bianche ed acque nere in condotte separate) dimensionata in ragione delle utenze da servire sino al collettore principale, il relativo punto di conferimento verrà indicato dall' Ufficio Tecnico Comunale. La rete di raccolta delle acque bianche dovrà comunque essere predisposta anche in assenza di rete principale di raccolta in modo da potere essere allacciata ad essa allorquando sarà realizzata.

C. rete elettrica secondaria, compresa la realizzazione delle relative cabine di trasformazione, sino a servire le singole unità edilizie secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall' Ente gestore la rete principale.

D. rete telefonica a servizio delle singole unità edilizie secondo le specifiche tecniche che verranno fornite dall'Ente gestore la rete principale.

E. rete di distribuzione del gas dal punto di allaccio alla rete principale sino al contatore di ogni singola unità edilizia secondo le specifiche tecniche che saranno fornite dall'Ente gestore il servizio.

F. pubblica illuminazione a servizio della viabilità, carrabile e pedonale, nonché dei parcheggi pubblici e delle aree a verde, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed allacciata alla rete comunale esistente.

G. la viabilità, carrabile e pedonale, interna al PAU opportunamente connessa alla viabilità esistente comunale anche a mezzo di svincoli, rotatorie, etc, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale. Detta viabilità avrà sezione non inferiore a 7 ml oltre cunette e marciapiedi conformi alle disposizioni di legge in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché eventuali piste ciclabili. Detta viabilità dovrà essere dotata di opportuno sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche con conferimento ad un sito indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, il tutto con particolare attenzione allo smaltimento delle acque di prima pioggia in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia. La sola viabilità a senso unico potrà avere sezione pari a 5 ml oltre cunette e marciapiedi a norma. In generale non è ammessa la viabilità a fondo cieco, che risulta realizzabile soltanto nei casi in cui dovesse essere dimostrata inconfutabilmente l'impossibilità di un adeguato allacciamento alla viabilità pubblica esistente; in tale estremo caso la stessa dovrà essere dotata di idonea piazzola di inversione di marcia (raggio esterno non inferiore a 12 ml) e comunque non potrà avere una sezione stradale inferiore a 7 ml oltre cunette e marciapiede a norma. Tutta la viabilità, carrabile e pedonale, dovrà essere realizzata in base alle specifiche tecniche fornite dall' Ufficio Tecnico Comunale e comunque asfaltata con strato di bynder e tappetino di usura su sottostante massicciata. In ogni tipologia stradale sarà apposto il divieto di sosta lungo tutta la carreggiata.

H. parcheggi pubblici, dimensionati secondo quanto previsto ai precedenti punti b) e c), con le medesime specifiche tecniche di cui al punto 7 precedente.

I. aree per il verde pubblico attrezzato, in ragione delle quantità di cui al punto f) che precede, opportunamente sistemate, illuminate ed attrezzate, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

9. Tutte le opere di cui ai punti precedenti dovranno essere realizzate sulla scorta di un progetto esecutivo da predisporre in applicazione del Prezziario della Regione Calabria e quindi con annesso com-

puto metrico estimativo e relativo elenco dei prezzi unitari. Detta progettazione esecutiva dovrà, inoltre, tenere conto di tutte le indicazioni, specificazioni e prescrizioni di cui al presente REU.

10. In questi ambiti, qualora espressamente previsto dalla disciplina del sub ambito di riferimento, si procederà all'applicazione di una premialità compensativa nel caso in cui il soggetto attuatore realizzerà, a sua cura e spese, alloggi destinati all'edilizia sociale (a prezzi di vendita e/o locazione concordata) in applicazione alle vigenti disposizioni di legge in materia (DM LL.PP n° 394 del 22/04/2008 in particolare). Detta premialità determinerà un incremento dell'indice di Utilizzazione Territoriale pari al 35% di quello previsto per ogni singolo sub ambito ed una maggiorazione di un piano rispetto a quelli consentiti, a condizione che il 60% della premialità ottenuta sia destinata alla citata edilizia sociale. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre idoneo Regolamento di attuazione della presente Norma.

10a. Il PAU, di norma, è esteso a tutto il subambito per come perimetrato nelle Tavole del PSA. In alternativa a detti PAU i soggetti attuatori si potranno avvalere delle schede attuative di comparto predisposte con il presente PSA. Dette schede, assimilabili ad un PAU per i loro contenuti tecnici, possono essere approvate, come schema generale di massima, sia contestualmente al PSA ed al REU, sia successivamente alla sua adozione. I costi relativi alla loro predisposizione esecutiva, restano a carico di quest'ultimi, proporzionalmente alle potenzialità edificatorie del lotto interessato, in ragione dei costi determinati nella scheda medesima. Allo stesso modo restano a carico tutti i costi relativi alle opere di urbanizzazione afferenti il singolo lotto interessato, così come è a carico dei soggetti attuatori la cessione gratuita delle aree necessarie a dette opere urbanizzative. Gli impegni assunti dai singoli soggetti attuatori saranno riportati in un Atto Unilaterale d'Obbligo, da sottoscrivere da parte degli interessati, nel quale saranno fissate le modalità per il rispetto degli obblighi assunti. Il mancato rispetto di essi determinerà, previa messa in mora (nelle forme di legge) del soggetto inadempiente, la decadenza degli atti amministrativi autorizzativi e, pertanto, le opere realizzate saranno dichiarate abusive, per ogni conseguente effetto.

11. In considerazione dell'eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, presente in alcuni sub ambiti, è ammessa la formazione di Progetti Unitari di Nuovo impianto (PUN) che comunque dovranno prevedere:

- a) La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie al miglioramento della viabilità esistente nel tratto direttamente interessato dal progetto di cui si richiede il Permesso di Costruire
- b) La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie alla formazione del nuovo impianto viario, per come definito nelle Tavole del PSA, nel tratto direttamente interessato dal progetto di cui si richiede il Permesso di Costruire
- c) La cessione volontaria a titolo gratuito delle aree necessarie alla formazione dei parcheggi pubblici e degli spazi pubblici attrezzati, in ragione delle quantità espresse nella seguente tabella:

<i>Tipologia del servizio</i>	<i>Ad uso esclusivo residenziale stanziale</i>	<i>Ad uso esclusivo turistico e ricettivo</i>	<i>Ad uso misto artigianale e residenziale stanziale</i>
Per spazi pubblici attrezzati	mq/ab*. 12,0	mq/ab. 18,0	mq/ab. 16,0
Per parcheggi pubblici	mq/ab. 3,0	mq/ab. 4,0	mq/ab. 3,5
Aree per edilizia scolastica	da monetizzare		

*un abitante pari a 33,33 mq di SC

- d) Qualora l'area di intervento non determini dimensionalmente la possibilità delle formazione di spazi idonei alle funzioni suddette, le quantità relative potranno essere reperite in altra area indicata dall'Ufficio competente oppure dovrà essere corrisposto l'onere relativo al loro acquisto, definito in base ai vigenti prezzi di esproprio.
- e) La realizzazione, a cura e spese del richiedente, di tutte le opere urbanizzative non presenti e comunque necessarie all'intervento proposto, quali: strade (sezione non inferiore a ml 7) con relativi marciapiedi di larghezza non inferiore a ml 1,5, servizi a rete per come descritti al pre-

cedente comma 7 (acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica, rete del gas, etc).

- i) Detto Progetto Unitario di Nuovo impianto sarà valutato dall' Ufficio Comunale preposto, che, nel caso lo ritenga utile e conveniente per la collettività, lo sottoporrà all'approvazione della Giunta Comunale. A seguito dell'avvenuta approvazione il proponente dovrà presentare un progetto esecutivo in applicazione delle vigenti disposizioni di legge. A detto progetto sarà allegato un Atto Unilaterale d' Obbligo che individua con esattezza tutti gli oneri cui resta obbligato il proponente o suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Il mancato rispetto di uno soltanto degli obblighi assunti determinerà la decadenza degli atti amministrativi autorizzativi e, pertanto, le opere realizzate saranno dichiarate abusive, per ogni conseguente effetto. Resta inteso che le opere urbanizzative realizzate saranno soggette a collaudo da parte degli uffici competenti, per verificarne la loro rispondenza al progetto approvato. Nel caso di collaudo non positivo, il proponente sarà invitato al rispetto degli obblighi assunti ed a provvedere in un termine prefissato, a tutti gli adempimenti in grado di rimuovere le cause di difformità delle opere; se ciò non dovesse avvenire, l'Ufficio procederà secondo quanto previsto nel periodo precedente.

12. Nel caso in cui il soggetto attuatore, in aggiunta a quanto già definito in termini di oneri urbanizzativi, realizzi adeguamenti della viabilità pubblica esistente di pertinenza dell'area di intervento, a sua cura e spese, nonché ceda le aree ad esso adeguamento necessarie, è ammessa la seguente premialità perequativa rapportata alle aree cedute ed ai costi sostenuti :

- A) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : maggiorazione di 0,003 mq/mq ogni 10 mq di superficie ceduta per gli ampliamenti viari, detta maggiorazione si applica alla quantità di area ceduta
- B) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : ulteriore maggiorazione pari a 0,002 mq/mq per ogni 1.000 € di spesa eventualmente sostenuta per la realizzazione di tutte le opere relative agli ampliamenti viari,
- C) Deroga dell'altezza massima degli edifici previsti nel caso che non fosse possibile realizzare quanto ottenuto in termini di premialità o nel caso di destinazione ad uso commerciale di vicinato e/o pubblici esercizi dei piani terra degli edifici prospettanti su spazi aperti al pubblico. Tale deroga è ammessa anche nel caso della realizzazione di attività ricettive alberghiere. In tali casi l'altezza massima è pari a 9,5 ml ed il numero dei piani è pari a 3. La deroga sarà concessa, previa istruttoria dell'Ufficio Competente, con Deliberazione della Giunta Comunale.

13. Negli areali di cui al presente Capo 3.B si applicano le disposizioni di cui al fascicolo "Norme di attuazione di carattere Geologico" allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell'art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull'area oggetto di certificazione.

1. NU.1.0 - Aieta

1. E' suddiviso in due aree comunque posizionate in prossimità del centro abitato e pertanto si configurano come sua naturale espansione. Sono servite dalle infrastrutture principali ma sono carenti delle reti distributive interne la cui realizzazione è demandata ai singoli soggetti attuatori in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In modo particolare gli stessi dovranno farsi carico della realizzazione delle strade di accesso ai singoli lotti e degli allacciamenti ai pubblici esercizi, nonché del reperimento delle aree per i servizi di cui alla precedente tabella.

2. Il PSA stabilisce indici, parametri e limitazioni all'edificazione cui attenersi in sede di formazione del PAU con particolare riferimento ai commi 10a ed 11 dell'art.46 che precede. In linea generale si applicano i seguenti indici e parametri:

- | | |
|---|-----------|
| - Indice di Utilizzazione Territoriale (UT) | 0,18mq/mq |
| - Rapporto di copertura (Q) | 50% di SF |

- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	35% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

2. NU 2.0 - Aieta

1. E' un sub ambito per il quale è stata richiesta l'utilizzazione del tipo turistico residenziale da parte della proprietà che ha prodotto apposita istanza in tale senso. L'area, ancorché accessibile dalla viabilità principale, manifesta carenze urbanizzative per cui si rende necessario porre a carico del soggetto proponente la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione in applicazione del disposto dell'art. 46 che precede. La sua utilizzazione avverrà in applicazione della proposta presentata, ma con le seguenti specificazioni di dettaglio:

- Utilizzazione delle sole superfici per come perimetrata nella relativa tavola del PSA ed eventuale conseguente riduzione dei corpi di fabbrica
- Riduzione dei corpi di fabbrica in funzione del nuovo perimetro dell'area di intervento
- Sistemazione a verde attrezzato delle aree individuate nella citata tavola
- Formazione di un Atto Unilaterale d'Obbligo per come definito nell'art.46 punto i)
- L'utilizzazione dell'area con le modalità sopra definite potrà avvenire sempre che non sussistano cause di esclusione all'edificabilità per norma sovraordinata.

3. NU.3.0 - Laino Borgo

1. Sono aree adiacenti al Centro ed ai nuclei edificati. Una di esse si configura come naturale espansione del Centro Storico in direzione nord ed è attraversata da una strada la cui sezione non risulta adeguata al nuovo carico urbanistico. Per essa pertanto si prevede un adeguamento funzionale (ampliamento della sede carrabile e formazione dei relativi marciapiedi) come onere urbanizzativo di zona, a carico dei soggetti attuatori, propedeutico al rilascio dei singoli Permessi di Costruire. Le altre si collocano in prossimità della frazione San Primo ed anche per esse si registrano carenze della viabilità di connessione che dovrà essere adeguata con le stesse modalità della prima. Per entrambe dovrà essere formata la viabilità interna di distribuzione ai singoli lotti in attuazione del PAU di cui al presente articolo.

Il PSA stabilisce indici, parametri e limitazioni all'edificazione cui attenersi in sede di formazione del PAU. In linea generale si applicano i seguenti indici e parametri:

- Indice di Utilizzazione Territoriale (UT)	0,20mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	50% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	35% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

Si applicano le stesse disposizioni di cui al presente articolo nel caso in cui il soggetto attuatore si faccia carico anche dell'adeguamento della viabilità di connessione, per come individuata nelle tavole di PSA

4. NU.4.0 - Laino Castello

1. Sono aree situate a margine delle zone di recente edificazione per le quali si rende necessario realizzare tutte le opere urbanizzative principali. In esse pertanto si interverrà con PAU propedeutico al rilascio dei singoli Permessi di Costruire, con la modalità di cui ai punti precedenti.

In linea generale si applicano i seguenti indici e parametri:

- Indice di Utilizzazione Territoriale (UT)	0,20mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	50% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	7,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	35% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

Si applicano le stesse disposizioni di cui al comma che precede nel caso in cui il soggetto attuatore si faccia carico anche dell'adeguamento della viabilità di connessione, per come individuata nelle tavolo di PSA

5. NU.5.0 - Laino Castello

1. Sono aree posizionate lungo la via di accesso al Centro Storico abbandonato che, pertanto, sono destinate ad accogliere la domanda di carattere turistico. La loro utilizzazione è finalizzata alla realizzazione di strutture di carattere ricettivo, commerciale e di pubblico esercizio in edifici con basso impatto paesaggistico ed ambientale. In considerazione della particolare morfologia della zona e delle sue ridotte dimensioni, si interviene con singolo Permesso di Costruire previo impegno, da parte del richiedente, a realizzare tutte le opere urbanizzative necessarie e non presenti nella zona medesima. Tale impegno sarà trascritto in un Atto Unilaterale d' Obbligo, da sottoscrivere prima del rilascio del Permesso di Costruire, di cui al punto i) dell'art. 46 che precede. Si specifica che dovrà essere rispettato l'indice di Biopotenzialità per come definito dalle presenti norme e secondo i criteri indicati nella Relazione Generale.

2. L'edificazione diretta è ammessa in applicazione dei seguenti indici e parametri.

- Indice di Utilizzazione Territoriale (UT)	0,15mq/mq
- Rapporto di copertura (Q)	30% di SF
- Altezza del fronte di un edificio (HF)	6,5 ml
- Numero dei piani (NP)	2
- Distanze Dc e Ds	5,0 ml
- Distanze fra edifici De	vedi art 98
- Parcheggi pertinenziali	vedi art 15
- Superficie permeabile	35% di SF
- Distanza delle recinzioni dalla strada	1,5 ml per la formazione dei marciapiedi

3. Nel caso in cui il soggetto attuatore, in aggiunta a quanto già definito in termini di oneri urbanizzativi, realizzi adeguamenti della viabilità pubblica esistente di pertinenza dell'area di intervento, a sua cura e spese, nonché ceda le aree ad esso adeguamento necessarie, è ammessa la seguente premialità perequativa rapportata alle aree cedute ed ai costi sostenuti :

- A) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : maggiorazione di 0,003 mq/mq ogni 10 mq di superficie ceduta per gli ampliamenti viari, detta maggiorazione si applica alla quantità di area ceduta
- B) Indice di Utilizzazione Fondiaria (UF) : ulteriore maggiorazione pari a 0,002 mq/mq per ogni 1.000 € di spesa sostenuta eventualmente sostenuta per la realizzazione di tutte le opere relative agli ampliamenti viari, detta maggiorazione si applica alla quantità di area ceduta

- C) Deroga dell'altezza massima degli edifici previsti nel caso di attività ricettivo alberghiera (con vincolo trentennale). In tal caso l'altezza massima è pari a 9,5 ml ed il numero dei piani è pari a 3. La deroga sarà concessa, previa istruttoria dell'Ufficio Competente, con Deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO 3.C

TERRITORIO RURALE – INTERVENTI ORDINARI

Art. 47 – Norma Generale

1. Per le aree ricadenti nel perimetro del territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Pollino contraddistinte dalle lettere A-B-C, per come individuate nella relativa Tavola, valgono, ai fini della loro utilizzazione per qualsiasi scopo, le prescrizioni, le indicazioni ed i limiti definiti nel Piano del Parco, ed in particolare la loro utilizzazione è normata dalle relative Disposizioni Generali (Norme Tecniche di Attuazione).
2. In funzione di ciò per le suddette aree si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-10-11-12 delle citate Disposizioni Generali del Piano del Parco.
3. Nelle aree ricadenti in Zona D (Aree di promozione economica e sociale) del Piano del Parco si applicano le disposizioni delle presenti Norme (per come specificate di volta in volta con richiamo esplicito) in quanto compatibili con le prescrizioni di cui agli art. 13-14-15-16-17 delle citate Disposizioni Generali.
4. Per tutte le altre zone non comprese negli areali del Parco valgono le prescrizioni di cui alle presenti Norme.
5. La realizzazione di ricoveri zootecnici è soggetta a Nulla Osta dell' Ente Parco (vedi comma 12 dell'art. 1 Capo 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco–Allegato 2-)

Art. 47a - Usi previsti e consentiti per le aree non normate dal Piano del Parco

1. In applicazione degli artt. 50,51 e 52 della LUR, nel territorio rurale, oltre alle funzioni agricole propriamente dette (usi da U29 a U36) sono ammissibili, nel rispetto delle condizioni prescritte nel PSA e specificate nel REU, i seguenti usi: U1, U7, U8, U9, U22, U25, U26, U40, U41, U42, U44, U45, U46, U48, U49, U50.
2. Sono inoltre consentiti gli usi preesistenti alla data di adozione del PSA in quanto compatibili, in determinati casi, con il recupero del patrimonio edilizio esistente,
3. Tutte le disposizioni del PSA si applicano negli ambiti classificati come E2 che non ricadono nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino.
4. Negli areali di cui al presente Capo 3.C si applicano le disposizioni di cui al fascicolo "Norme di attuazione di carattere Geologico" allegato allo Studio Geologico del PSA. Si specifica altresì che in applicazione dell'art. 3 ultimo comma, del citato fascicolo, in ogni Certificato di Destinazione Urbanistica prodotto dalla Pubblica Amministrazione, si dovrà fare riferimento alle eventuali prescrizioni di carattere geologico che insistono sull'area oggetto di certificazione.

Art. 48- Interventi di recupero edilizio e di cambio d'uso di edifici esistenti non ricadenti negli areali soggetti a vincoli di tutela

1. **Interventi edilizi di recupero:** in tutti gli edifici esistenti non soggetti a vincoli di tutela, sono ammessi gli interventi edilizi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Risanamento Con-

servativo, Ristrutturazione edilizia, Demolizione e ricostruzione con lo stesso impianto planovolumetrico, Ampliamento nei limiti previsti dal PSA, e dalla legge Regionale n°21/2010

2. Interventi di Cambio d'uso (CD): è ammesso l'intervento di cambio d'uso solo e soltanto per ricondurre gli immobili interessati agli usi previsti dal precedente art. 47a. Non è ammesso alcun cambio d'uso che sia diverso dall'utilizzazione ai fini agricoli degli immobili interessati. Il cambio d'uso è ammesso, per quegli immobili non più funzionali alla conduzione agricola e/o zootecnica, per le sole finalità di cui al 4° comma dell'art. 52 della LUR (attività di turismo rurale ed agriturismo in applicazione della legislazione nazionale e regionale vigente), per dette finalità si applicano altresì gli incrementi volumetrici di detto comma per un massimo del 20% dello standard di 0.013 mq/mq. .

3. Interventi di ampliamento (AM).

Oltre alle possibilità di intervento di cui ai commi precedenti, per le sole Unità Edilizie con originaria funzione abitativa, monofamiliari, aventi una SC inferiore a mq. 120 sono ammessi interventi di ampliamento fino al raggiungimento di tale SC massima, con mantenimento dell'uso abitativo. Tale possibilità non è applicabile ad edifici legittimati sulla base delle Leggi n.47/'85 e n.724/'94 sul condono edilizio.

4. Requisiti soggettivi

In applicazione degli artt. 51 e 52 della LUR.

5. Attività agrituristiche

L'uso U34 è ammesso esclusivamente per Cambio d'Uso di edifici o parti di edifici preesistenti non più funzionali allo svolgersi delle attività agricole aziendali nei limiti e con i parametri di cui al punto 2 che precede.

6. Edifici totalmente o parzialmente diroccati o demoliti

Gli edifici totalmente o parzialmente diroccati o demoliti sono ricostruibili nei soli seguenti casi:

- che non siano individuati negli strumenti urbanistici come edifici di valore storico-architettonico o come edifici di pregio storico-culturale e testimoniale, per i quali si rimanda all'articolo seguente.
- che sussistano le condizioni normative per richiedere un intervento di Ricostruzione o Nuova Costruzione in applicazione del PSA
- che siano stati demoliti per ordinanza sindacale in relazione a situazioni di pericolosità e la richiesta di concessione per la ricostruzione sia presentata entro cinque anni dalla demolizione;
- che siano crollati spontaneamente o per eventi naturali in data antecedente a quella di adozione delle presenti norme.

7. Edifici in corso di costruzione o ristrutturazione

Per gli edifici oggetto di regolare concessione edilizia in corso di validità è ammesso il rilascio di nuove concessioni per il completamento delle opere anche in variante, purché non comportino aumento della SC rispetto alla concessione già rilasciata.

8. Modalità di attuazione:

Intervento edilizio diretto (singolo Permesso di Costruire).

Art. 49 - Interventi di recupero e di cambio d'uso di edifici tutelati

1. Interventi edilizi: per gli edifici che sono stati riconosciuti di valore storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale e che sono stati quindi tutelati ai sensi del precedente Capo 3.A, sono ammessi gli interventi di manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo, Ristrutturazione edilizia, nei limiti e con le modalità definiti in detto articolo per ciascuna categoria di vincolo e per ciascuna tipologia edilizia.

2. Cambio d'uso: sono ammessi inoltre gli interventi di cambio d'uso per le destinazioni d'uso specificate al medesimo Capo 3.A in relazione alla tipologia dell'edificio.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Art. 50 - Interventi di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici e attività estrattive nelle aree non tutelate

1. Costituiscono intervento di modificazione morfologica del suolo o dei corpi idrici, le opere che comportano modifiche morfologiche o altimetriche permanenti e significative di una porzione di suolo, senza peraltro comportare la realizzazione di costruzioni: ad esempio scavi, rinterrati e rilevati, realizzazione di fossi di drenaggio e opere di sistemazione idrogeologica, opere di rimodellazione di corsi d'acqua, opere di rinaturalizzazione, scavi archeologici, e simili.

2. Tali interventi sono sottoposti ad autorizzazione, salvo che si tratti di lavorazioni agricole del terreno o di modifiche connesse con le sistemazioni idrauliche delle acque pubbliche, nel qual caso non sono sottoposti ad alcuna procedura. Le modificazioni del suolo connesse alla coltivazione di cave e torbiere sono sottoposte alle procedure autorizzative specifiche di cui alle leggi vigenti in materia.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono ammissibili a condizione che sia garantita l'efficienza della rete idrologia superficiale e la stabilità dei versanti; in caso di dubbi o rischi in proposito, l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di adeguata documentazione tecnica sulla situazione idraulica e gli effetti dell'intervento.

4. Le attività estrattive (uso U26) si attuano esclusivamente nelle aree del territorio rurale già interessate da tali attività se opportunamente individuate e localizzate nelle allegate planimetrie. Pertanto è ammessa la sola coltivazione delle cave esistenti nel rispetto delle autorizzazioni già concesse. Non è ammesso l'ampliamento delle cave in esercizio, per le quali si prescrive il solo recupero ambientale in applicazione della Legge Regionale n°40/2009.

5. In caso di esaurimento dell'attività estrattiva le aree devono essere sistemate secondo le prescrizioni del relativo progetto di ripristino. A ripristino ultimato si applicano le norme del REU relative al territorio rurale.

Art. 51 – Impianti per l'ambiente - Attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile nelle aree non tutelate

1. In relazione all'uso U41 (discariche, impianti di depurazione e simili) sono previsti in via ordinaria nel REU esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di impianti preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento riguardo a tali impianti, ivi compresa la realizzazione di nuovi impianti, è soggetto alle autorizzazioni di legge.

2. In relazione all'uso U49 (attrezzature per la pubblica amministrazione, la sicurezza, la protezione civile e simili) sono previsti in via ordinaria nel REU esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti non configurabili come edifici ad integrazione di attrezzature preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, è soggetto alle autorizzazioni di legge.

Art. 52 - Allevamenti speciali e custodia di animali nelle aree non tutelate

1. Per l'uso U36 è ammesso esclusivamente il cambio d'uso di edifici esistenti, nonché la costruzione di manufatti non configurati come edifici (recinti, gabbie e simili). La realizzazione di tali manufatti è soggetta ad autorizzazione (Permesso di Costruire) e può essere condizionata, ove opportuno, alla realizzazione di cortine vegetali per la mitigazione dell'impatto visivo, olfattivo, acustico.

Art. 53 – Opere per la tutela idrogeologica nelle aree non tutelate

1. In relazione all'uso U50 sono previsti in via ordinaria nel REU esclusivamente interventi di manutenzione di opere preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro intervento di realizzazione di opere per esigenze di tutela idrogeologica, può

essere attuato solo se compreso nei programmi di intervento dell'Autorità di Bacino o di altri enti competenti

Art. 54 - Attrezzature turistiche, ricreative e sportive in ambito rurale nelle aree non tutelate

1. In relazione agli usi U14, U11, U16, U39 (attrezzature turistiche, ricreative e sportive e simili in ambito rurale) sono previsti in via ordinaria nel REU esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti, non configurabili come edifici, ad integrazione di attrezzature preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati. Ogni altro intervento riguardo a tali usi, ivi compresa la realizzazione di nuove attrezzature, può essere programmato nel POT sulla base delle condizioni definite nel PSA.

CAPO 3.D

– TERRITORIO RURALE –

INTERVENTI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE NELLE AREE NON TUTELE DAL PIANO DEL PARCO

Art. 55 - Articolazione, definizioni

1. **Articolazione del territorio rurale** - Ai fini delle attività agricole il territorio rurale è suddiviso dal PSA, in applicazione dell'art.50 della LUR e del Capitolo III punto 3.2.2 delle Linee Guida, nella seguenti aree per come individuate nella Tav... :

Area E2: di primaria importanza per la funzione agricola non incluse negli areali del Parco

Area E3: caratterizzate da preesistenze insediative (anche individuate come D3 nel Piano del Parco)

Area E4: boscate o da rimboschire o percorse dal fuoco nelle quali è preclusa l'attività edificatoria (anche coincidenti con le zone A,B e C del Parco)

Area E5: Aree non suscettibili di insediamento (Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico) anche coincidenti con A,B e C del Parco

2. **Unità aziendale agricola** - Per "unità aziendale agricola", o semplicemente "unità agricola", ai fini degli strumenti urbanistici, si intende l'insieme dei terreni e dei fabbricati costituenti un'unità tecnico-economica condotta unitariamente da un imprenditore agricolo o da forme giuridiche ad esso assimilabili secondo la vigente legislazione in materia (società di persone, società di capitali, cooperative).

L'unità agricola costituisce l'unità di intervento per il rilascio di concessioni finalizzate all'attività agricola. L'unità agricola può essere costituita da terreni in proprietà (dell'imprenditore o dei componenti del suo nucleo familiare), in affitto con contratto di affitto regolarmente registrato di durata almeno quinquennale, o con altri diritti di godimento quali: usufrutto, enfiteusi, benefici parrocchiali. Nei casi in cui l'unità agricola non sia costituita esclusivamente da terreni in proprietà la richiesta di concessione dovrà essere avanzata da tutte le proprietà interessate, tranne nei casi espressamente previsti dalla legislazione in materia. I terreni non in proprietà che siano stati computati come facenti parte di una unità agricola ai fini del rilascio di una concessione, non sono successivamente computabili ai fini dell'edificazione in un'altra unità agricola, anche in caso di cessazione del contratto di affitto o del titolo di godimento. Qualora la potenzialità edificatoria derivante da un terreno venga utilizzata per un intervento edilizio su un terreno di proprietà diversa, il vincolo che ne deriva deve essere oggetto di un atto pubblico trascritto fra le parti interessate.

3 L'unità agricola può essere costituita da più appezzamenti di terreno non contigui tra loro (corpi aziendali). In tali casi gli interventi edilizi di norma dovranno essere ubicati nel corpo aziendale dove già

insistono altri fabbricati o in assenza di questi nel corpo aziendale di superficie maggiore; ubicazioni diverse degli interventi edilizi potranno essere ammesse solo in presenza di esigenze organizzative aziendali, debitamente documentate da una apposita relazione tecnica, o nei casi in cui siano presenti vincoli restrittivi alla edificabilità nei corpi aziendali già dotati di edifici o di superficie maggiore.

4. Superficie fondiaria dell'unità agricola (SF) - Per superficie di un'unità fondiaria agricola si intende la superficie totale quale risulta dalla documentazione catastale, nonché dalla documentazione relativa a contratti di affitto o diritti di godimento.

5. Superficie agricola utilizzata (SAU) - Per superficie agricola utilizzata si intende la superficie fondiaria di un'unità agricola, depurata delle superfici boscate e delle tare improduttive.

6. Imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) - Si considera IATP ai sensi della legislazione vigente il soggetto in possesso della documentazione comprovante tale titolo rilasciata in data non anteriore a sei mesi.

7. Centro aziendale agricolo - Si considera centro aziendale agricolo l'insieme di edifici, generalmente contigui attorno ad un'unica area di pertinenza, realizzati ai fini dell'attività produttiva di un'unità fondiaria agricola; può essere costituito anche da un solo edificio.

Art. 56 - Usi connessi alle attività agricole

1. Le possibilità di costruire edifici destinati a funzioni connesse allo svolgimento di attività agricole si intendono utilizzabili una sola volta su una determinata porzione di terreno, ma sono realizzabili anche per fasi successive. Le possibilità edificatorie consentite ai sensi dei successivi articoli, rispettivamente per gli usi U30, U31, U32, U35 sono riferite, ciascuna, all'unità agricola, e sono quindi cumulabili sulla medesima superficie di terreno; esse devono essere sempre considerate comprensive della SC di tutti gli edifici esistenti nell'unità agricola, destinata ai medesimi usi.

2. Nelle zone agricole ad ogni edificio costruito o ricostruito o ampliato dopo la data di approvazione del PSA è asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio della concessione, in rapporto agli indici e parametri di edificabilità vigenti al momento del rilascio. Tale terreno potrà quindi essere computato per il rilascio di ulteriori concessioni solamente congiuntamente all'edificio stesso.

3. Negli interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla individuazione planimetrica su base catastale del terreno e degli edifici dell'intera unità agricola considerata ai fini dell'edificazione, nella quale potranno essere ulteriormente rilasciati permessi a costruire per la realizzazione di altri edifici solamente considerando la SC degli edifici già concessi.

4. L'asservimento dell'edificio o degli edifici concessi e di quelli preesistenti rispetto ai terreni dell'unità agricola viene sottoscritto dal proprietario interessato, od altri eventuali aventi titolo ai sensi delle leggi vigenti, attraverso convenzione o atto unilaterale di obbligo corredato dalle planimetrie catastali e dai certificati catastali dei terreni e degli edifici. Il suddetto vincolo dovrà essere registrato e trascritto, a cura e spese dei richiedenti, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e sarà riportato, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, su planimetria sulla quale dovranno essere individuati i confini catastali dell'unità agricola considerata.

5. Ai fini della verifica delle possibilità edificatorie in zona agricola, alla domanda di Permesso di Costruire deve essere allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che hanno interessato l'unità agricola. Tale documentazione (costituita da certificati catastali anche storici, copia di atti notarili, contratti di affitto o altro eventuale documentazione ritenuta idonea da parte dell'Ufficio Tecnico comunale) deve illustrare:

a) lo stato di fatto dell'unità agricola

b) le modificazioni intercorse in data successiva: frazionamenti, vendite o acquisti di porzioni di terreno o fabbricati, interventi edilizi di Nuova Costruzione, Ampliamento, Ricostruzione e relativi terreni asserviti;

c) la consistenza degli edifici esistenti nell'unità agricola, specificando, per ciascuna destinazione d'uso, la SU e la SAC legittimamente in essere.

6. Tutti gli interventi che comportino la realizzazione di manufatti, edifici, tettoie, silos, etc. sono eseguibili esclusivamente all'interno delle Aree agricole classificate come E3; nell'ambito di quest'ultime sono escluse le attività zootecniche di qualsiasi tipo che devono rispettare le distanze dagli edifici e/o dai nuclei abitati per come di seguito definito.

7. Sono escluse dall'edificazione le Aree agricole classificate come E4 ed E5; in esse può applicarsi il principio della compensazione traslativa per come definita dall'art 1 comma da 21 a 24 della Legge 308 del 2004. Il parametro di riferimento per la definizione del valore compensativo è riferito all' Indice edilizio vigente al momento dell'apposizione del vincolo, e quindi all' indice fondiario agricolo pari a mc/mq 0,03.

Art. 57 - Interventi per la realizzazione di fabbricati di servizio connessi all'attività di coltivazione agricola (uso U30 – U32)

1. Modalità di attuazione degli interventi di Nuova costruzione, Ampliamento, Ricostruzione

- di norma intervento edilizio diretto, salvo i casi di seguito previsti. E' sempre prescritto il Piano di Utilizzazione Aziendale qualora l'intervento non consista nel potenziamento di un centro aziendale preesistente, bensì nella realizzazione di un centro aziendale in una unità agricola che ne sia sprovvista.

2. Parametri edilizi:

In applicazione all'art. 52 della LUR, ultima frase, l'indice edificatorio per le strutture edilizie connesse allo svolgersi delle attività aziendali, è individuato come segue

Aree E3

per le funzioni agricole e produttive (anche di trasformazione dei prodotti):

Superficie realizzabile pari	Uf	0,10 mq/mq
Altezza locali produttivi (con eccezione dei silos) pari	H	6,50 ml
per la residenzialità agricola del conduttore a titolo principale un'abitazione pari a	mq	150 (SC)
Altezza dell'edificio residenziale pari a	ml	5,50

3. Tramite Piano di Utilizzazione aziendale è possibile:

- derogare dai limiti minimi di intervento fino ad un minimo di 1,0 ha;
- superare il parametro di superficie realizzabile fino ad un massimo del 15% dell' Uf

4. Distanze:

Distanza minima dai limiti di zona agricola:	10 ml.
Distanza da confini di proprietà :	10 ml

Art. 58-Interventi per la realizzazione di fabbricati per le attività zootecniche aziendali (uso U31)

1. Tipi di allevamenti ammessi

Il presente articolo non riguarda gli allevamenti suini, i quali:

- se superiori ai 5 capi suini equivalenti sono considerati nel successivo articolo 62.

Non è ammesso l'insediamento di nuovi allevamenti negli ambiti agricoli periurbani e negli ambiti E3 prossimi ai centri abitati.

2. Le quantità edificatorie, riportate successivamente, suddivise per allevamenti bovini e allevamenti di altri animali, non sono cumulabili fra loro sulla medesima superficie fondiaria.

3. Modalità di attuazione:

- di norma intervento edilizio diretto salvo. Qualunque richiesta di concessione deve essere accompagnata dalla documentazione sul rispetto della legislazione vigente e dei regolamenti vigenti in materia di smaltimento delle deiezioni animali e delle acque reflue.

4. Parametri edilizi per allevamenti bovini ed equini:

Superficie realizzabile di stalle mq/mq	If	0,05
Altezza al colmo dell'edificio (o all'ultimo solaio)	H	5,50 ml
per la residenzialità agricola del conduttore a titolo principale un'abitazione pari a	mq	170 (sup.netta)

5. Parametri edilizi per altri allevamenti (ovini, caprini, avicoli, etc):

Superficie realizzabile di stalle mq/mq	If	0,04
Altezza al colmo dell'edificio (o all'ultimo solaio)	H	4,50 ml
per la residenzialità agricola del conduttore a titolo principale un'abitazione pari a	mq	150 (SC)

6. Tramite Piano di Utilizzazione Aziendale è possibile:

- derogare dalla superficie fondiaria minima sino ad un minimo di 4 ha nel caso degli allevamenti bovini ed equini, e sino ad un minimo di 2 ha nel caso degli altri allevamenti;

7. Distanze:

Distanza minima dai confini di proprietà:	20 m;
Distanza minima da edifici abitativi esterni all'unità agricola:	60 m;
Distanza minima da edifici abitativi interni all'unità agricola:	10 m;
Distanza minima dal perimetro esterno del territorio urbanizzato ovvero da aree di espansione con destinazione residenziale:	500 m.

Gli interventi edilizi riguardanti allevamenti esistenti non rispettanti le distanze minime di cui sopra sono ammissibili in deroga a tali distanze a condizione che siano accompagnati da provvedimenti tecnici e/o organizzativi per l'abbattimento degli odori molesti, ritenuti idonei, nella specifica situazione, dall'Amministrazione Comunale.

8. Negli areali non compresi nelle zone A-B-C del Piano del Parco è consentita la realizzazione di ricoveri temporanei per gli animali al pascolo.

Art. 59 Interventi per attività di prima lavorazione, conservazione condizionata e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici (uso U32)

1. In applicazione di quanto disposto nel precedente articolo 58.

Art. 60 Interventi per la realizzazione di serre fisse (uso U33)

1. Modalità di attuazione:

- di norma intervento edilizio diretto salvo i casi di seguito previsti su superficie minima non inferiore a mq 5.000.

2. Parametri edilizi:

Superficie coperta realizzabile		il 50% della sup. asservita
Distanza dai confini di proprietà		10 ml
Altezza massima al colmo		3,50 ml
per la residenzialità agricola del conduttore a titolo principale un'abitazione pari a	mq	150 (SC)

Art. 61 Interventi connessi all' esercizio e noleggio di macchine agricole con personale (uso U35)

1. Per l'uso U35 sono ammessi in via ordinaria nel REU esclusivamente interventi di tipo conservativo sugli immobili esistenti ed interventi di cambio d'uso di immobili esistenti (ai sensi del Capo 4.C). . Interventi di Nuova Costruzione, Ampliamento e ricostruzione possono solo essere programmati nel POT sulla base delle condizioni definite nel PSA.

2. I **soggetti richiedenti** devono comunque essere iscritti alla CCIA nell'apposita categoria di attività oppure essere coltivatori diretti esercenti anche il contoterzismo

Art. 62 Interventi per attività zootecniche industriali limitatamente agli allevamenti suini (uso U25)

1. Non è ammessa la costruzione di nuovi allevamenti suini né l'ampliamento di quelli preesistenti al di là dei limiti di cui al successivo comma 4.

2. Il rilascio di qualsiasi concessione relativa agli allevamenti suini è subordinato alla preventiva approvazione delle modalità di raccolta, accumulo e smaltimento dei liquami zootecnici, tramite un Piano di spandimento o altra tecnica alternativa, nel rispetto dei limiti posti dalla vigente legislazione in materia degli spandimenti dei liquami. Inoltre qualunque rilascio di concessione è subordinato ad una valutazione preventiva dell'impatto dell'emissione di odori molesti e all'adozione delle conseguenti misure (tecnologiche od organizzative) di mitigazione che si ritengano necessarie da parte degli uffici competenti.

3. Gli eventuali allevamenti di suini preesistenti in aree ricadenti nelle aree soggette a tutela possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi di Manutenzione Ordinaria, o ad interventi che comportino il cambio d'uso o la trasformazione in allevamento di animali diversi (se ed in quanto compatibili).

4. Nelle zone agricole diverse da quelle ricadenti nei casi di cui al comma 3, sugli allevamenti industriali in essere di suini sono ammissibili i seguenti interventi::

- Manutenzione Ordinaria, Manutenzione straordinaria, Ristrutturazione Edilizia;

- Ampliamento nel rispetto dei limiti posti dal PSA :

distanza minima dai confini di proprietà: 30 m.;

distanza minima da edifici abitativi non facenti parte della medesima unità agricola nonché delle zone urbane o destinate a nuovi insediamenti urbani: 500 ml.

5. Abitazioni di custodia

Per ogni allevamento industriale, in aggiunta alla SC consentita ai sensi dei precedenti commi, è ammessa la realizzazione di mq. 170 di SC destinata ad uso U 1 (abitazioni) per finalità di custodia; tale superficie abitativa può essere realizzata solo in edificio separato da quello o da quelli ospitanti gli allevamenti, ad una distanza da questi e dai lagoni di accumulo non inferiore a m. 30.

6. Mitigazione dell'impatto visivo

Per ogni allevamento, in occasione del rilascio di concessione è prescritta la formazione di una cortina alberata costituita da alberi ad alto fusto posti a distanza ravvicinata, nonché da essenze arbustive interposte.

Art. 63 - Attivazione delle attività agrituristiche e del turismo rurale

1. Le attività agrituristiche saranno consentite solo e soltanto in applicazione alla legge di riferimento fondamentale n° 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla Legge Regionale n° 22 del 7/09/88. nonché il disposto di cui alla Legge n° 96/2006 e la legge Regionale n° n° 14 del 30/04/2009 e suo Regolamento di attuazione e n° 2 dello 07/03/2011. Pertanto : " Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all'art.230-bis del Codice Civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali."

2. "Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché, gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

Lo svolgimento di attività agrituristiche nel rispetto delle norme di legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

3. Rientrano fra tali attività:

1. dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori;

2. somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

3. organizzare attività ricreative o culturali nell' ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande ed i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché, quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.
4. Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate".
5. Le attività agrituristiche potranno essere attivate nel rispetto delle citate leggi con particolare riferimento agli artt. 7-8-9 della Legge 730 del 1985
6. I soggetti che intendono svolgere attività agrituristiche devono presentare al Sindaco, in applicazione della citata Legge regionale n°22/88, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristiche, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio delle attività e delle tariffe che si intendono praticare nel corso dell'anno.
7. Per favorire ed incentivare l'attività agriturbistica si consente l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento dei fabbricati ad essa destinati secondo i seguenti parametri:
 - a) per gli edifici isolati e quelli comunque ricadenti nella tipologia di cui al precedente comma è ammessa la ristrutturazione secondo i criteri ed i parametri di cui ai precedenti commi sempre che tali edifici non rivestano particolare pregio di carattere storico monumentale o siano censiti nel patrimonio culturale nazionale, in tal caso la loro utilizzazione e ristrutturazione ai fini del presente articolo è subordinata al parere della Sovrintendenza ai Beni AA. della Calabria. Gli ampliamenti sono consentiti per un massimo del 20% della SC preesistente ed in applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 52 della LUR.
 - b) le aziende agricole di nuova formazione potranno ottenere le autorizzazioni relative allo svolgersi delle attività agrituristiche sempreché il titolare rientri nella categoria di imprenditore agricolo così come definito al citato art.2135 del Codice Civile. I locali da destinare alle attività agrituristiche dovranno essere reperiti all' interno dei locali aziendali e sarà ammesso un aumento di volumetria rispetto all' indice agricolo di zona per un massimo del 20% .
8. Le autorizzazioni relative allo svolgersi delle attività agrituristiche decadono automaticamente con il venire meno delle attività agricole alle quali fanno necessariamente riferimento.

Art. 64 - Interventi per la realizzazione di fabbricati residenziali non a servizio dell'attività agricola (uso U1)

1. L'uso ai fini residenziali è consentito esclusivamente all'interno delle zone agricole classificate come aree E2 non incluse nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino e nelle aree E3 coincidenti con gli areali del Tipo D3 del Piano del Parco per le aree ricomprese nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino , ciò comporta l'espresso divieto di tale utilizzazione in tutte le altre aree agricole (E4-E5) nonché in tutte le altre aree sottoposte a vincolo inibitorio e/o di tutela per disposizioni del PSA e/o di leggi sovraordinate.
2. In tali aree inedificabili si applica il disposto di cui all'art.1 comma da 21 a 24 della Legge 308 del 2004. Il parametro di riferimento per la definizione del valore compensativo è riferito all' Indice edilizio vigente al momento dell'apposizione del vincolo, e quindi all' indice fondiario agricolo pari a mc/mq 0,03. Gli altri parametri edilizi restano definiti per analogia a quelli stabiliti di seguito.
3. I parametri edilizi per uso residenziale in applicazione dell'art. 52 della LUR sono i seguenti:

If	0,013 mq/mq di superficie complessiva
H (altezza massima dell'edificio)	4,50 ml
Distanza dai confini di proprietà	10,00 ml
Distanza fra i fabbricati	15,00 ml
Distanza dalle strade (anche interpoderali)	10,00 ml
Distanza delle recinzioni dalle strade	3,00 ml
Locali di servizio (garages, locali tecnici, etc.)	ricompresi nell'edificio principale

Sistemazione esterna	a verde con obbligo di cortine arboree, di essenza autoctona, perimetrali al lotto di pertinenza dell'edificio
Recinzione del lotto di pertinenza	in pietra a faccia vista (H 1,5 ml) e siepe sempre verde
Pavimentazioni carrabili	in materiali naturali (pietra, ghiaia, moduli permeabili da inerire, etc.) con divieto di asfalto bituminoso
Permeabilità del suolo	il 60% del lotto di immediata pertinenza del fabbricato

4. Gli edifici da realizzare dovranno essere posizionati in modo da evitare sostanziali alterazioni dello stato dei luoghi preesistente. In tal senso dovranno essere evitati sbancamenti con altezza dei fronti (fuori terra) superiori a ml 2,50 i quali dovranno essere inerbiti (se sistemati a scarpata), oppure realizzati in pietra naturale o rivestiti con essa. Non è consentito abbattere alberi di alto fusto (di qualsiasi essenza vegetale) e, nel caso ciò sia indispensabile, dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia.

5. Ai fini del calcolo della capacità insediativa in zona agricola, ai sensi di disposto del 2° comma dell'art. 56 della LUR, si specifica che le abitazioni esistenti in detta zona, al momento dell'entrata in vigore della stessa LUR, estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione. La demolizione parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.

6. Sempre in applicazione del disposto dell'art. 56 comma 1° della LUR le aree asservite alle costruzioni in zona agricola vengono vincolate all'inedificabilità da trasciversi, a cura a spese dell' intestatario del Permesso di Costruire, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

7. In applicazione del comma 3 dell'art. 53bis della LUR, al fine di promuovere la realizzazione di edilizia sostenibile, nonché di incentivare la riqualificazione ambientale degli ambiti di riferimento nel rispetto del disposto della Legge Regionale n° 41/2011, (Abitare sostenibile), il REU individua i meccanismi e le modalità idonei alla formazione di adeguati incentivi per come di seguito definiti:

- a) Incremento dell' Indice di Biopotenzialità Territoriale
- b) Approvvigionamento energetico dell'immobile con energia fotovoltaica e/o minieolica
- c) Incremento dell'indice di permeabilità dei suoli
- d) Sistemi di utilizzo delle acque meteoriche e di riuso delle acque reflue
- e) Sistemi di fitodepurazione delle acque nere e grigie
- f) Realizzazione di edifici con classe energetica certificata almeno in classe B
- g) Formazione di spazi a verde attrezzato d'uso pubblico in prossimità dei nuclei abitati con valenza rurale

Detti incentivi ad integrazione di quanto sarà stabilito dal Regolamento di Attuazione della citata Legge Regionale n°41/2011

In riferimento al punto :

- a) ad ogni 5% di incremento della BTCP ex ante corrisponde un incremento dell'Uf pari a 8% . da applicarsi alla superficie del lotto asservito alla costruzione. L'incremento della Biopotenzialità può essere realizzato anche in altro lotto di terreno, sempre in proprietà del soggetto attuatore, ma comunque localizzato in area E2 ed E3 del PSA.
- b) Per ogni impianto non superiore a 5 Kw prodotto dall'impianto di generazione elettrica a servizio del fabbricato, sempre che sia realizzato come struttura integrata architettonicamente all'immobile da realizzare, corrisponde un incremento dell' Uf pari al 10%. A tal fine si fa espresso divieto di realizzare sistemi di pannelli fotovoltaici a terra e/o impianti minieolici su torri superiori a ml 3. Si specifica che l'incremento volumetrico non potrà essere applicato ad impianti con potenza superiore a 5 Kw, qualunque sia la dimensione dell'immobile da realizzare.
- c) Per ogni punto percentuale di permeabilità superiore al 50% previsto dalla norma corrisponde un incremento di Uf pari al 5%

- d) Ad ogni impianto con serbatoio di accumulo pari o superiore a 200 lt corrisponde un incremento di UF pari al 10%.
- e) Ad ogni impianto di fitodepurazione per 5 abitanti equivalenti (minimo 32 mq) corrisponde un incremento dell' Uf pari al 10%
- f) Per edificio in Classe energetica da B ad A incremento corrisponde un incremento dell' Uf pari al 10%
- g) Ogni 50 mq di superficie sistemata a verde d'uso pubblico attrezzata corrisponde un incremento dell' Uf pari al 15%. Si specifica che tale incremento potrà essere applicato allo stesso modo qualora si renda indispensabile adeguare la viabilità pubblica della zona cui fa riferimento l'edificio da realizzare.

8. Si specifica che la dimensione del lotto da asservire per la formazione della volumetria complessiva sarà quella che risulta dalle planimetrie catastali rilevate alla data di adozione del PSA e del REU. Pertanto non costituisce soluzione di continuità qualsiasi elemento fisico che determina la scomposizione del lotto medesimo, come strade pubbliche e/o private, incisioni e depressioni del terreno, etc.

9. Sono escluse dall'edificazione le aree con pendenza superiore al 35%, ma le stesse (quelle cioè con pendenza superiore al 35%), se posizionate all'interno (o in contiguità per come sopra definita) della particella e/o particelle asservite alla realizzazione dell'intervento, concorrono alla formazione dell' Uf complessivo.

10. In applicazione del comma 4 dell'art. 52 della LUR, in queste aree, per come sopra definite, è ammesso lo svolgersi del Turismo Rurale inteso come : "il turismo in campagna, quando non siano presenti le condizioni richieste dalla legge italiana per definirsi Agriturismo (cioè in appezzamenti di terreno anche se coltivati, ma non assorbenti la maggior parte del tempo dell'imprenditore e comunque dei suoi familiari e coadiuvanti, e non disponga di fabbricati); l'ospitalità offerta nei centri urbani (centri storici, borghi, agglomerati etc.), in case o in stanze di case private, per un giorno con prima colazione (bed & breakfast) o per periodi più lunghi, con dazione di pasti o senza, assimilabili all'attività di affittacamere, o gestione di locande, etc., che, nell'insieme, concorrono a formare l'ospitalità diffusa, e sostenuta dall'intervento pubblico, in quanto finalizzata a produrre benefici tramite lo sviluppo integrato del territorio" (Galvate, 2001). In tal caso, oltre che le forme incentivanti come sopra definite, è ammesso un ulteriore incremento dell'indice fondiario per un massimo del 20% (0,013 mq/mq + 20%) ed anche un incremento sia dell' altezza massima sino a ml 9,5 che del numero dei piani che passano a 3. Tale destinazione d'uso speciale dovrà permanere sull'immobile realizzato in sua applicazione per almeno 20 anni, a decorrere dalla data del rilascio del relativo certificato di agibilità, e dovrà essere trascritto, a cura e spese del richiedente, nei Registri Immobiliari nelle forme di legge

NORMA SPECIFICATIVA ED INTEGRATIVA PER LE AREE CLASSIFICATE D1 - D2 - D3 - D4 - D5 DAL PIANO DEL PARCO

Art. 64a –

Nelle aree di cui al titolo si interviene come di seguito specificato:

D.1 - aree urbane di antico impianto : vedi Norme del presente PSA di cui al Titolo 3a. Art.32 e seg.

D.2 - nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale : vedi Norme del presente PSA

D.3 - aree a spiccata destinazione agricola con presenza di strutture connesse e con elementi naturali "più estremamente modificati dai processi di antropizzazione "vedi art. 64 che precede

D.4 - aree destinate ad insediamenti produttivi :vedi Norme del presente PSA

D.5 - attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco : vedi art. 17 delle Disposizioni Generali del Piano del Parco

TITOLO 4
NORME SUL RAPPORTO FRA COSTRUZIONI E CONTESTO

CAPO 4ª
NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER GLI INTERVENTI EDILIZI SU
EDIFICI O IN AMBITI TUTELATI

Art. 65 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente capo si applicano agli edifici tutelati, inclusi nei Nuclei di Antica Formazione e negli insediamenti storici del territorio rurale, oltre che agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale classificati dal PSA.
2. Le norme sono relative ad interventi di conservazione (relativi alle categorie di intervento della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e risanamento conservativo), compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano la conservazione dei manufatti.
3. Gli interventi di conservazione devono essere realizzati, in quanto a materiali ed elementi costruttivi, in relazione agli specifici valori architettonici, artistici ed ambientali presenti nel manufatto e nel suo contesto.
4. L'inserimento di nuovi elementi, ove necessari e consentiti, può essere realizzato secondo schemi architettonici sia tradizionali che moderni. In ogni caso non vi deve essere contrasto con le esigenze del recupero e valorizzazione delle preesistenze e, nel contempo, i nuovi elementi devono risultare chiaramente distinguibili da quelli esistenti conservati e/o recuperati.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo saranno effettuati - in quanto ammessi e nei limiti della specifica fattibilità - tenendo conto delle prescrizioni della competente Soprintendenza e dei vincoli imposti dalle norme sul consolidamento antisismico - in base ai seguenti più specifici criteri.

Art. 66 - Modalità di rispetto dell'ambiente storico urbano e rurale

1. Oltre alla tutela dei valori storico-architettonici, artistici ed ambientali dei fabbricati, il REU tutela nei Nuclei di Antica Formazione e negli insediamenti storici del territorio rurale la serie di manufatti ed arredi che rientrano anche indirettamente negli spazi di uso collettivo e pubblico.
In particolare, sono elementi di arredo ritenuti significativi e da tutelare: i muri di sostegno in pietra, manufatti di attraversamento e regimazione di corsi di acqua (eseguiti in tempi recenti o passati con muri di laterizio o pietra naturale), le massicciate delle strade e dei vicoli, le rampe esterne di risalita pedonale, le fontanelle, le edicole religiose, nonché gruppi arborei e masse boschive prossimi ed in vista dell'abitato di Antica Formazione.
2. Considerata la funzione del decoro dell'ambiente come componente della vita e dell'economia della comunità, il Sindaco potrà richiedere alle proprietà l'esecuzione di opere di manutenzione sulle fronti dei fabbricati visibili da spazi pubblici, nonché il riordino di aree, di recinzioni e di manufatti lasciati in condizioni di disordine, di abbandono o di degrado.
3. In particolare, sottolineando l'importanza ai fini della conservazione e della percezione qualitativa degli insediamenti di Antica Formazione, vale richiamare la necessità di qualificare questi ambiti anche attraverso un complesso di interventi usualmente definiti di "arredo urbano" (insegne, bacheche, spazi espositivi di pubblicità, edicole e chioschi di giornali e gelaterie, tende e tendoni, antenne televisive, satellitari e di radioamatori, impianti di telefonia mobile, armature di illuminazione pubblica, segnaletica stradale pubblica e privata, indicazioni toponomastiche, targhe di uffici, vetrine, ecc.).
E' quindi opportuno richiamare in questa sede i seguenti indirizzi generali:
3.a *Insegne*

Le insegne relative agli esercizi commerciali, esercizi pubblici, all'artigianato di servizio, agli uffici pubblici e privati e banche dovranno essere preferibilmente contenute all'interno della dimensione dei vani murari di pertinenza dell'attività stessa (vetrine e architravi delle vetrine).

Saranno ammessi cartelli indicatori di dimensioni prestabilite per i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, ecc.).

E' di norma da escludere l'applicazione su muratura, e comunque all'esterno dei vani murari di qualsiasi tipo, di insegne luminose, lampeggianti e di carattere stradale.

Le targhe di uffici, studi professionali, servizi pubblici, ecc. dovranno, per dimensioni e materiali, essere rapportate al contesto ambientale ed architettonico in cui sono inserite.

La disciplina specifica sarà individuata in un apposito piano delle insegne; in sua assenza valgono le norme di cui al Piano del Colore vigente, se esistente.

3.b *Vetrine*

I materiali da usare nelle vetrine dovranno essere quelli tradizionali come legno e ferro verniciato. Sono ammissibili altri materiali a condizione che rispettino i colori e l'aspetto fisico di quelli tradizionali o siano più idonei alle caratteristiche architettoniche originarie del fabbricato a cui si riferiscono.

Le vetrine, le insegne, l'arredo dei negozi ed esercizi commerciali, qualora costituiscano vivo documento di costume e di vita locale, sono vincolati alla conservazione.

3.c *Tende, tendoni*

Le tende ed i tendoni dovranno per colori e dimensioni e forme essere coerenti con il contesto ambientale e con colori tipici dell'ambiente locale.

3.d *Spazi pubblici*

L'utilizzazione degli spazi pubblici per tavolini, bar, ristoranti, ecc. deve avvenire attrezzando opportunamente l'area interessata e previa autorizzazione del Sindaco su dettagliato progetto.

Negli interventi di sostituzione le pavimentazioni degli spazi comuni collettivi (cortili, androni, scale, ambulatori, ecc.) dovranno essere realizzate utilizzando i materiali tipici in uso nella tradizione locale e cioè ciottoli, mattoni, lastre in pietra naturale. E' da escludere in generale per tali tipi di interventi l'uso di pavimentazione di asfalto, palladiana in marmo, lastre di porfido, marmo lucidato o ceramica, gres, ecc. I progetti di intervento dovranno contenere una dettagliata definizione delle pavimentazioni previste per gli spazi comuni sia come disegno che come materiali, per i quali l'Ufficio competente potrà richiedere idonea campionatura prima della messa in opera.

E' prescritta inoltre, ai fini ambientali, la conservazione degli elementi architettonici isolati quali: fontane, esedre, muri, parapetti, scenari (costruiti o dipinti), lapidi, edicole ed immagini sacre, numeri civici, ecc., nonché la conservazione degli orti e dei giardini esistenti nei quali è vietata la costruzione di serre in polietilene e tettoie e altri manufatti precari in materiale plastico o altro.

ELEMENTI ARCHITETTONICI

Art. 67 - Strutture verticali

1. La realizzazione delle opere di consolidamento, ripristino e tamponatura delle murature esistenti deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche strutturali e termoigrometriche delle strutture originarie (rispetto delle funzioni strutturali delle murature portanti, caratteristiche di ventilazione e scambio igrotermico attraverso l'intonaco e la tinteggiatura, ecc.);

2. Nel recupero delle murature esistenti dovranno essere di preferenza impiegate tecniche di ripresa a "cuci-scuci", o altri metodi che non pregiudichino la funzionalità termoigrometrica complessiva delle murature originali;

3. Il consolidamento, il ripristino o il rifacimento delle murature di pietrame a vista dovrà essere eseguito con gli stessi caratteri di stuccatura (a rinzaffo senza stilatura o con altri sistemi originari dell'edificio); è in tutti i casi prescritto l'uso del mattone in laterizio e di cementi desalinificati.

Art. 68 - Strutture portanti orizzontali

1. Gli interventi di consolidamento e ripristino dei solai esistenti sono ammessi nel rispetto del sistema strutturale preesistente.
2. Il consolidamento dei solai lignei, qualora le loro condizioni statiche ed il loro stato di conservazione lo consentano, può essere realizzato con getto di calcestruzzo alleggerito, armato con rete elettrosaldata e rinforzo delle travature portanti con tecniche tradizionali (rinforzi in acciaio) o con altre tecnologie di tipo conservativo (resine epossidiche, barre in poliestere, fibra di vetro, ecc.).
3. E' consentita la messa in opera di tiranti in acciaio per l'ancoraggio delle facciate alle strutture interne.

Art. 69 - Coperture

1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione delle coperture esistenti devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche geometriche e strutturali delle coperture preesistenti.
2. Negli interventi in cui sia previsto il rifacimento delle strutture e degli elementi di finitura della copertura si dovranno riutilizzare, per quanto possibile, i manufatti edilizi esistenti sostituendo solamente quelli obsoleti con altri del tutto simili.
3. E' prescritta la conservazione o il ripristino delle coperture originarie e caratteristiche dell'epoca del fabbricato, per quanto si riferisce alle strutture portanti in vista ed al manto di copertura. Questo dovrà essere in coppi in laterizio. Non sono ammessi manti di copertura in manufatti di cemento colorato, ma solo in cotto naturale, con esclusione di cotti gialli. Negli interventi di ripristino o rifacimento del manto di copertura è prescritto il reimpiego del materiale preesistente non deteriorato, utilizzando per le integrazioni materiale dello stesso tipo e colore.
4. Salvo i casi espressamente previsti dalle presenti Norme, è vietato modificare la quota di gronda e comunque modificare il profilo tipico del cornicione originario e la geometria e pendenza delle falde e dei singoli elementi che lo compongono.
5. I comignoli e gli abbaini tradizionali dovranno essere ricostruiti nelle forme e con i materiali e le tecnologie tradizionali del fabbricato. Sono vietati comignoli o esalatori in fibrocemento o in metallo o in cemento prefabbricato per tutti i fabbricati.

Art. 70 - Scale

1. Gli interventi di consolidamento, ripristino e sostituzione dei corpi scala esistenti devono essere realizzati nel rispetto dell'impianto tipologico e strutturale originali.
2. Negli interventi di consolidamento è prescritta la conservazione o il ripristino dei materiali di pavimentazione delle scale e pianerottoli originali o comunque in uso nella tradizione locale.
3. Le volte e gli altri elementi strutturali o sovrastrutturali storici (ringhiere di pregio, corrimani, ecc.) dovranno essere conservati.
4. L'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi è ammesso nel caso in cui questo non interferisca significativamente con le caratteristiche dell'impianto tipologico originario ovvero non interessi vani caratterizzati dalla presenza di elementi architettonico-decorativi di pregio.
5. In tutti i casi il vano dell'impianto dovrà essere realizzato in modo da non fuoriuscire rispetto alla linea di falda se questa è prospiciente la strada e comunque alla quota di colmo del tetto.
6. Quando l'inserimento del vano ascensore non risulti compatibile con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio, potrà esserne previsto l'impianto in corrispondenza di cavedi o cortili interni, a condizione che esso non interferisca con le caratteristiche architettoniche delle facciate e che siano impiegati materiali idonei ad un efficace inserimento sul paramento storico.

Art. 71 - Aperture

1. Per le pareti esterne nel caso di realizzazione di nuove aperture si richiede uno studio preliminare sul rapporto dei pieni e dei vuoti dell'intera fronte interessata, con relativa deduzione dei rapporti ottimali da usarsi.

2. L'eventuale creazione di nuove aperture al piano terra (così come il restauro, il ripristino, la modifica delle esistenti), dove ammissibile in base alle categorie di intervento, deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- dimensioni delle aperture rapportata all'entità della superficie del fronte ed alle aperture preesistenti;
- rispetto della gerarchia dei valori nel contesto generale delle fronti della via interessata;
- salvaguardia degli impianti compositivi relativi alla fronte in oggetto; e rispetto dei rapporti esistenti tra posizione degli infissi e filo della fronte dell'edificio;
- rispetto della posizione dei solai.

3. Quando ammesse dalle presenti norme, le aperture sul piano di falda devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:

- sono esclusi i terrazzi in falda nei prospetti principali;
- sono ammessi lucernai sul piano di falda, realizzati secondo criteri di ordinata composizione delle aperture, con dimensioni massime di 1,5 mq. per lucernaio;
- sono ammessi abbaini purché con luce massima di 1,5 mq., allineati con le aperture della fronte, e siano realizzati in muratura intonacata o a vista, coperti a falda con lo stesso manto di copertura del tetto.

Art. 72 - Paramenti esterni, intonaci, tinteggiature

1. Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme.

2. Gli intonaci esterni dovranno essere realizzati con malta non tirata a staggia tinteggiata con colori naturali tradizionali;

3. Non sono pertanto ammesse, nelle pareti esterne, gli usi di intonaco plastico, di tinte e vernici plastiche o ad olio o a smalto, lucide, opache o trattate, né sono ammessi, nelle pareti, rivestimenti, anche parziali, con pietrame anche del genere usato nelle strutture murarie, con marmi, ceramiche, cotti, ovvero legno e intonaci spruzzati o grezzi alla maniera alpina, né intonaci granulati o graffiati.

4. Il colore da usarsi negli intonaci, previa campionatura in loco, da approvarsi preventivamente dal Comune dovrà essere riferito: alla valutazione globale di un tratto della strada nel quale è inserito l'edificio in oggetto, sufficientemente ampio per rappresentare una campionatura plausibile delle gamme di colori caratterizzanti l'ambiente;

5. Le tinteggiature dovranno essere realizzate, previa campionatura, a base di latte di calce e terre o pigmenti naturali, nei colori tipici del repertorio della tradizione locale:

6. Le tinteggiature bianche non dovranno essere date in bianco naturale ma essere "ammorbidite" verso tonalità rosse, gialle. Tali ultime tinteggiature sono, tuttavia, ammesse solo nelle costruzioni isolate del territorio rurale, dove risultino originarie ed in alcuni punti dei centri storici o nuclei minori, dove servano a caratterizzare meglio la volumetria nel contesto edificato.

7. Sono ammesse tinteggiature a base di silicati esclusivamente nei casi di intonaci cementizi preesistenti di cui non sia proponibile il rifacimento a calce, per il buono stato di conservazione.

8. Per le cortine edilizie dovranno usarsi tonalità diverse per unità edilizia, distinte ed accostate, onde evidenziare, anche in eventuale continuità del filo delle gronde e delle pareti, la distinta struttura tipologica interna. Dovranno essere riproposte le originali partizioni cromatiche per paramenti di fondo, cornici, serramenti, ecc.

9. Quando siano riconoscibili tracce dei colori originari, questi dovranno essere riproposti in sede di rifacimento della tinteggiatura.

Art. 73 - Infissi esterni

1. Si prescrive che per ogni unità edilizia gli interventi, anche se eseguiti per parti e in tempi diversi, siano realizzati in modo coerente e uniforme.
2. E' prescritto il restauro o il ripristino degli infissi lignei e degli scuri e persiane esistenti, ovvero la loro sostituzione, in caso di grave degrado, con altri analoghi di tipo tradizionale.
3. Gli infissi e gli elementi di oscuramento, quali persiane, sportelloni e scuretti, dovranno essere in legno naturale o verniciati a olio, nei colori del repertorio tradizionale locale.
4. Ove esistenti in forma impropria rispetto alla tipologia edilizia, le serrande avvolgibili dovranno essere sostituite con scuri lignei di tipo tradizionale.
5. E' fatto divieto dell'uso di infissi metallici (ferro ed alluminio ancorché colorati e/o rifiniti con la faccia in vista in finto legno) nonché di infissi in materia plastica. E' consentito l'uso di infissi misti (legno/alluminio, legno/ferro) semprechè la faccia esterna sia in legno naturale anche dipinto.

Art. 74 - Pavimentazioni

1. Le pavimentazioni di pregio, sia interne che esterne, devono essere conservate e ripristinate. Le integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati reimpiegando materiali omogenei a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali.

Art. 75 - Elementi decorativi

1. Gli elementi decorativi originari devono essere conservati e restaurati; non potranno essere modificate le decorazioni in pietra naturale o cotto quali cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.;
2. La sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, in pietra naturale o laterizio (lesene, capitelli, davanzali, mensole, cornici, fittoni, decorazioni interne ed esterne ecc.) deve avvenire con gli stessi materiali usati nella tradizione locale.
3. E' di norma vietata ogni mistificazione e contraffazione dei materiali originali con sostituti, derivanti da nuove o diverse tecnologie e con materiali di imitazione come, ad esempio, il cemento trattato tipo arenaria o travertino o la sostituzione di membrature lignee massicce con travature metalliche o cementizie rivestite di legno.
4. E' comunque vietata la costruzione di balconi in aggetto su edifici di interesse storico.

CAPO 4.B

NORME MORFOLOGICHE E INDIRIZZI PER IL DECORO DELLE NUOVE COSTRUZIONI

Art. 76 - Facciate degli edifici e tinteggiature

1. Le unità edilizie con prospetto architettonico unitario con rifinitura a tinta devono essere tinteggiate in modo omogeneo; per gli edifici tinteggiati, sulla base di idoneo elaborato progettuale a colori.
2. Nei nuovi edifici i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia tradizionale, evitando di creare contrasti stridenti con il contesto.
3. Il Comune si riserva di adottare un campionario di colori da rispettare, depositato presso l'Ufficio Tecnico, anche articolato per zone diverse nel territorio comunale o limitato ad alcune di tali zone.
4. In caso di manutenzione delle facciate con successiva tinteggiatura dovrà essere garantita l'uniformità della dipintura sull'intero prospetto senza che siano visibili punti di ripresa o cambi non motivati di colore.
5. I numeri civici dovranno essere apposti in destra di chi guarda ad un'altezza non superiore a ml 3

6. Sulle facciate principali degli edifici prospettanti su spazi pubblici e/o di uso pubblico non è consentita l'installazione di condizionatori d'aria (o loro accessori) a meno che non siano opportunamente inseriti nel disegno architettonico della facciata stessa ed opportunamente schermati.

Art. 77 - Coperture

1. Le coperture degli edifici, se realizzate a falde inclinate, devono preferibilmente avere una forma semplice e una pendenza conforme ai modelli dell'edilizia tradizionale locale. Devono essere evitate forme complicate e atipiche, o pendenze eccessive,

2. I nuovi edifici possono essere realizzati con coperture a falde, con forma e pendenza conformi ai modelli dell'edilizia tradizionale locale (normalmente a due o a quattro falde con pendenza compresa fra il 30% e il 35%), e con manto di copertura in laterizio, o comunque di colore richiamante quello del laterizio, salvo che si tratti di edifici di forma o dimensioni particolari. Resta sempre esclusa la possibilità di realizzare falde con lamiera di qualsiasi tipo e forma.

3. Non è ammessa nelle coperture la realizzazione di nuovi abbaini sporgenti dal piano di falda o di terrazzini incassati nella falda. È ammessa l'apertura di lucernai a raso nella falda; la superficie di tali aperture non deve superare complessivamente 1/12 della superficie di pavimento dei vani sottostanti e ciascuna apertura non deve superare la superficie di mq. 1,50.

La misura della sporgenza della gronda dovrà essere commisurata alla media di quelle rilevabili sull'edilizia storica nella zona circostante all'intervento edilizio.

Art. 78 - Aggetti delle facciate su spazi di uso pubblico

1. Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

2. Nei nuovi edifici non sono ammessi aggetti su suolo pubblico superiori a m. 0,10, fino ad un'altezza da terra di m. 3,50, e non superiori a m. 1,50 ad altezze superiori.

3. Negli edifici esistenti sono ammessi i seguenti aggetti:

– aggetti di non più di cm. 30, (quali cornici, bancali, inferriate), fino all'altezza di ml. 2,50 dal suolo;
– aggetti fino a non più di cm. 150 (quali balconi e pensiline) ad una altezza superiore a ml. 2,50 dal piano del marciapiede e a ml. 3,50 dal piano stradale. Il filo esterno di tali aggetti dovrà essere arretrato di almeno ml. 0,50. dal bordo del marciapiede qualora esistente;

– le chiusure (quali vetrate, gelosie, persiane) possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a 2,50 m., misurata dal piano del marciapiede, o di m. 5,00 sul piano stradale.

4. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere incassati per un'altezza di almeno metri 2,50 dal piano stradale o del marciapiede. E' consentito installare i pluviali esternamente nel caso di edifici vincolati o tutelati dal P.S.C., in cui non sia possibile incassarli; in tale caso dovranno essere realizzati in materiale indeformabile (preferibilmente ghisa) nella parte basamentale.

5. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico il Responsabile del Settore può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc..

Art. 79 - Allineamenti

1. Negli interventi di Nuova Costruzione e Ricostruzione, il Responsabile del Settore potrà consentire o imporre allineamenti degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere.

Art. 80 - Recinzioni

1. Le recinzioni in ambito urbano non possono superare un'altezza di ml. 1,80 e devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve previste dal PSA ed inoltre previste dal Codice della Strada o richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. Le recinzioni su strada in muro pieno non debbono superare l'altezza di ml. 0.70 nelle curve o in zone di visibilità scarsa.
2. Nel territorio rurale sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in siepe viva o in pietra naturale, con eventuale rete metallica, posta su basamento non superiore a cm 150, addossata alla siepe dal lato rivolto all'interno dell'area da recingere, oppure interposta fra due file di piante.
3. È ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi, carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura e posti a distanza dal ciglio stradale e/o dal filo esterno del marciapiedi non inferiore a ml. 4 e comunque in modo che l'auto in attesa non intralci il traffico veicolare.

Art. 81 – Autorimesse

1. Le autorimesse chiuse pertinenziali devono di norma essere accorpate all'edificio di cui sono pertinenza. La realizzazione di autorimesse pertinenziali fuori terra costituenti edifici separati dall'edificio principale può essere ammessa solo qualora la soluzione venga ritenuta decorosa in relazione al contesto.
2. Negli edifici condominiali con più di quattro unità immobiliari, a palazzina o in linea, deve essere evitata la realizzazione di autorimesse al piano terreno con le aperture in sequenza all'esterno dell'edificio nel lato o nei lati prospicienti le strade pubbliche. Tale soluzione può viceversa essere accettabile per le tipologie a schiera e nelle case monofamiliare o bifamiliari.

Art. 82 - Piani interrati

1. Nei nuovi edifici i piani interrati devono avere un'estensione e forma uguale a quella del piano fuori terra immediatamente soprastante.

Art. 83 - Passi carrai e uscite dalle autorimesse

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al pagamento di apposita tassa.
2. L'apertura di nuovi passi carrai può essere negata qualora la loro ubicazione possa intralciare il traffico oppure sia valutata inopportuna rispetto ai programmi dell'Amministrazione Comunale in materia di assetto della circolazione e pedonalizzazione.
3. Le rampe di accesso ad autorimesse devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. La larghezza non deve essere inferiore a ml. 2.50 se la rampa è rettilinea, e ml. 3.50 se curva; tale larghezza può essere derogata per edifici preesistenti in caso di difficoltà non altrimenti risolvibili. La pendenza non deve essere superiore al 15%, eventualmente aumentabile fino a un massimo del 20% se la rampa è rettilinea. Si richiama in materia il rispetto delle norme di cui al D.M. 1/2/1986 e successive modificazioni.
4. Tra l'inizio della livelletta inclinata della rampa e il confine della carreggiata, o dell'eventuale marciapiede, o porticato pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di almeno m. 4, atto alla fermata di un'autovettura in entrata o in uscita. Questa norma può essere derogata nel caso di edifici preesistenti, in mancanza di soluzioni tecniche praticabili; in questo caso, al fine di evitare incidenti, andranno previsti dispositivi di presegnalazione acustica e visiva delle auto in uscita.
5. I cancelli o portoni o altri elementi di chiusura dei passi carrai su strade e spazi pubblici, con esclusione delle sole "strade urbane locali", devono essere arretrati dal limite della sede stradale di almeno m. 4, in modo da permettere la fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita.

Art. 84 - Apertura dei sotterranei su spazi di uso pubblico

1. Le aperture dei sotterranei su spazi di uso pubblico dovranno essere praticate verticalmente sulle strutture perimetrali e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto passaggi coperti, purché dotate di chiusure adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti.
2. Sono vietate le aperture all'imbocco laterale dei portici e in corrispondenza dei passicarraia.
3. I materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

Art. 85 - Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, ecc.

1. Le insegne, i cartelli indicatori o pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.
2. L'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
3. Le nuove insegne commerciali dovranno di norma essere contenute all'interno del vano di accesso ai locali dove si svolge l'attività pubblicizzata e non potranno avere altezza superiore a cm 60. Sono ammesse insegne o targhe appese all'esterno del vano di accesso, anche illuminate purché non luminose.
4. Le insegne a bandiera non dovranno avere dimensioni superiori a mq 1 ed essere poste ad altezza non inferiore a ml 2,5. e di dimensioni superiori .
5. Fuori dai centri abitati e sulle strade non gestite dal Comune gli elementi di cui al titolo dovranno essere autorizzati dall'Ente proprietario e/o gestore della strada.

Art. 86 - Apposizione di manufatti di pubblica utilità

1. L'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, previo avviso agli interessati, ha diritto di collocare e far collocare, sui muri esterni dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, cartelli, insegne, segnali, manufatti e apparecchi relativi ai servizi pubblici o di uso pubblico. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di provvedere al loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.

Art. 87 – Impatto paesaggistico degli edifici in territorio rurale

1. Per tutti gli interventi che comportano la realizzazione in ambito rurale di edifici aventi un volume superiore a 1.500 mc. la domanda di concessione deve essere accompagnata da uno studio dell'inserimento paesaggistico che prenda in considerazione i principali punti di visibilità dell'intervento dalle strade e dalle aree urbane e individui gli accorgimenti e le opere idonee a mitigare l'impatto visivo.

Art. 88 - Opere accessorie

1. E' ammessa la realizzazione di opere accessorie ai fabbricati e/o alle unità immobiliare come gazebi e pergolati.
2. I gazebi ed i pergolati (da realizzarsi preferibilmente in legno o ferro dipinto) sono costituiti da una struttura portante amovibile con sovrastante copertura (in tessuto impermeabile o essenza rampicante) ed assolutamente privi di tamponatura perimetrale di qualsiasi natura. La loro dimensione non può eccedere in nessun caso i mq 12 e la loro altezza non può essere superiore ai ml 2,80.
3. E' ammessa la realizzazione di un solo elemento per unità immobiliare.
4. Devono essere posizionati, rispetto alle proprietà confinanti, ad una distanza non inferiore a ml 2 in caso contrario dovrà essere prodotta l'autorizzazione del confinante medesimo.

5. In applicazione del disposto di cui all'art. 14 del fascicolo Definizioni, l'Amministrazione Comunale si può dotare di apposito Regolamento in materia.

CAPO 4.C DISTANZE

Art. 89 - Distanza da un confine

1. La distanza di un edificio da un confine, è la misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della superficie coperta dell'edificio stesso e sul confine considerato.
2. Non si considerano nella misura della distanza:
 - i corpi di fabbrica interrati;
 - gli elementi aggettanti a sbalzo posti a quota superiore a m 3,50, purché non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 1,20, nel caso di aggetti su spazi pubblici vale quanto previsto al precedente art. 78
 - le componenti di impianti degli edifici purché non sporgano dai piani della sagoma per più di m. 0,50.
3. La distanza di una costruzione di tipo diverso dagli edifici si misura in analogia agli edifici, a partire dai punti del perimetro del suo sedime.

Art. 90 - Distanze minime dai confini

1. Le distanze minime dai confini da considerare nelle opere edilizie sono le seguenti:
 - . **Dc** = distanza dal confine di proprietà,
 - . **Ds** = distanza dal confine di zona urbanistica e/o di interesse pubblico.
2. Per le distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita indicazione delle norma di zona, debbono essere rispettati i valori minimi di cui ai punti seguenti.
3. Tali valori minimi valgono con riferimento in generale agli *edifici*, e per analogia agli *impianti*, che abbiano uno sviluppo dimensionale anche in elevazione. Viceversa non si applicano, fatto salvo il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile, per quegli edifici o impianti che non fuoriescano dal piano di campagna o di sistemazione esterna, per le *infrastrutture* e per i *manufatti diversi*. E' ammessa deroga, per i soli edifici pubblici, qualora necessaria e motivata, con semplice determina del responsabile dell'Ufficio Tecnico

Art. 91 - Distanza dal confine di proprietà (Dc)

1. Negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Risanamento Conservativo:
 - Dc** = valore preesistente
2. Negli interventi di Ristrutturazione edilizia:
 - Dc** maggiore o uguale al valore preesistente.
3. Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento e nella generalità dei casi:
 - Dc** maggiore o uguale a mt. 5,00 (vedi norme di dettaglio per ogni subambito)
4. Quando un edificio è sul confine, può essere sottoposto ad interventi Ricostruzione, Ampliamento sul confine, così come è ammesso al vicino costruire in aderenza all'edificio stesso.
5. Quanto sopra fatta salva la specifica normativa definita per ogni ambito, sub-ambito e/o zona edificabile.
6. E' ammessa la costruzione in aderenza ad un edificio preesistente posto sul confine di proprietà, è altresì ammessa la costruzione sul confine previo accordo fra le parti confinanti.

Art. 92 - Distanza dal confine di zona di interesse pubblico (Ds)

1. Il confine di zona che si considera ai fini della misura della distanza Ds è soltanto quello che delimita zone con destinazioni di uso pubblico o di interesse pubblico (zone stradali o ferroviarie, piazze, zone destinate ad attrezzature e spazi collettivi o ad infrastrutture e attrezzature di interesse generale) da zone con destinazione diversa; non si considera il confine fra l'area di intervento edilizio e le aree che vengono scorporate dalla superficie fondiaria per la realizzazione di parcheggi di urbanizzazione primaria.
2. Per la distanza Ds i valori da rispettare sono gli stessi stabiliti ai commi 1, 2, 3 del precedente art. 91; valori inferiori sono ammessi, se motivati, previa deroga da concedersi da parte della Giunta Comunale dopo avere acquisito il parere dell' Ufficio Competente.
3. Nel caso di confine con zona stradale, la distanza Ds dal limite stradale (carreggiata) può essere fissata dal PSA, in misura diversa da quella di cui ai commi precedenti, in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa. Valgono in ogni caso le distanze minime fissate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento applicativo e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili.
4. Quanto sopra fatto salva la specifica normativa definita per ogni ambito, sub-ambito e/o zona edificabile.

Art. 93 - Distanza fra pareti antistanti di due edifici (De)

1. Si definiscono *chiusure verticali* di un edificio le sue *pareti perimetrali* (verticali o sub-verticali), nonché i relativi *infissi*. Nel seguito del presente articolo si utilizzerà il termine di uso comune "*pareti*" nel significato del termine più generale "chiusure verticali".
2. Si definisce convenzionalmente *distanza fra pareti antistanti due edifici*, o semplicemente *distanza fra due edifici* (De), la distanza minima intercorrente fra un punto qualsiasi posto sul perimetro della superficie coperta di uno dei due edifici e il perimetro della superficie coperta dell'altro, misurata in pianta (sul piano orizzontale) e in direzione perpendicolare al perimetro in quel punto.
3. Si definisce *parete* (o porzione di parete) *antistante* (o frontestante, o prospiciente) di un edificio rispetto ad un altro edificio, quella parete o porzione di parete per tutti i punti della quale la distanza dall'altro edificio sia misurabile, con le modalità di cui al comma precedente (e non infinita).
4. Nella misura della distanza fra due edifici valgono le medesime esclusioni di cui agli art. precedenti
5. La distanza fra una parete antistante di un edificio e l'edificio che ha di fronte (che non sia unito o aderente al primo) deve rispettare i seguenti valori minimi, fatte salve diverse esplicite regolamentazioni di zona definite dal PSA.
6. Negli interventi di Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro Conservativo:
De = valore preesistente.
7. Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia:
De = maggiore o uguale al valore preesistente.
8. Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento quando le due pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a mt. 12,00:
De maggiore o uguale a m. 10,00 per gli spazi sottratti al pubblico transito, veicolare e/o pedonale).
9. Negli interventi di Nuova Costruzione, Ricostruzione, Ampliamento, quando una o entrambe le pareti antistanti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00:
De maggiore o uguale a mt. 12,00, per gli spazi sottratti al pubblico transito veicolare e/o pedonale.
10. Gli interventi di Ampliamento sono ammissibili anche nel caso in cui l'edificio preesistente non rispetti i limiti di cui ai commi 8 e 9, a condizione che tali limiti siano rispettati per la porzione ampliata; in particolare negli interventi di ampliamento per sopraelevazione i limiti di cui ai commi 8 e 9 vanno verificati misurando la distanza alla quota della porzione sopraelevata.

11. Nei casi di cui ai commi 7, 8 e 9 qualora sia preesistente una parete non finestrata si potrà realizzare un'altra parete non finestrata ad una distanza non inferiore a ml 6,00 con un minimo di m 3 dal confine di proprietà.

12. Ai fini del presente articolo non si considerano pareti finestate le pareti di edifici produttivi ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente aperture poste a non meno di m. 4 di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (tipo "sheds" o simili).

13. Sono da applicarsi, sempre e comunque, le distanze fra edifici per come definite dalla vigente legislazione in materia di edilizia sismica di cui alla legge n° 64/74 e succ. modificazioni ed integrazioni, D.M.-14/09/2005 (Norme Tecniche per le costruzioni), Ordinanza P.C.M. n° 3274 del 20/03/2003 (Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica).

14. Hanno valore prevalente le distanze comunque fissate dal PSA per ogni ambito, sub-ambito o zone edificabili.

Art. 94 - Deroghe alle distanze

1. Le norme di cui ai precedenti articoli relative ai valori minimi di distanza, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere derogate per interventi riguardanti:

a) edifici e impianti di interesse pubblico;

b) adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, qualora prescritti dalle competenti autorità amministrative, nonché di abbattimento delle barriere architettoniche.

c) ricostruzione di edifici demoliti in applicazione della specifica normativa di ciascun ambito e/o sub ambito

2. Sono ammesse distanze inferiori a quelle prescritte ai precedenti articoli nel caso di edifici che formino oggetto di Piani urbanistici attuativi o Progetti Unitari di Riqualficazione che prescrivano o consentano distanze minime diverse.

3. Le deroghe riguardanti la realizzazione di opere pubbliche sono concesse con Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, quelle afferenti progetti di iniziativa privata dal Consiglio Comunale previa istruttoria dell' Ufficio Competente.

4. Le deroghe non possono riguardare gli obblighi comunque scaturenti da disposizioni statali e/o regionali sovraordinate.

TITOLO 5

PROGETTI E PROGRAMMI PUBBLICI – STRUMENTI ATTUATIVI

Art. 95 - Opere pubbliche di competenza comunale

1. Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale senza obbligo di rilascio di Permesso di Costruire o autorizzazione.

2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti secondo i dettati e le prescrizioni di cui alla L. 11/2/94 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, nonché del D.Lgs 163/ 2006 - Codice dei Contratti.

3. Gli Uffici Comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici.

Art. 96 - Progetti e programmi per settori specifici

1. In aggiunta agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, il Consiglio Comunale, adotta e/o approva, (secondo il disposto dell'art. 30 della LUR) ove del caso, appositi strumenti progettuali, di piano e di programma per settori specifici, ed in particolare:

- a) per la salvaguardia e valorizzazione di beni culturali ed ambientali;
- b) per le zone di recupero;
- c) per le zone verdi;
- d) per l'arredo urbano ed il colore;
- e) per la viabilità ed il traffico;
- f) per la circolazione dei portatori di handicap.

2. Nei casi di cui al primo comma, le opere edilizie ricadenti nell'ambito di detti piani e progetti settoriali approvati, dovranno risultare conformi, oltre che agli strumenti urbanistici, anche alle prescrizioni relative, in quanto applicabili. Tale verifica di conformità, effettuata dagli Uffici comunali, è contestuale alle operazioni di controllo ed approvazione dei progetti edilizi.

PIANI ATTUATIVI UNITARI

Art. 97 –Documenti costitutivi dei Piani Urbanistici Attuativi (PAU)³

1. I Piani Attuativi Unitari (di cui all'art. 24 della LUR) devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi ad integrazione e completamento di quanto previsto al citato articolo della LUR:

- a) stralcio dello strumento urbanistico vigente e delle relative norme di attuazione;
- b) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici in scala 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e, nel caso dei piani attuativi di iniziativa pubblica, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- c) relazione geologica e analisi geotecnica del terreno ai sensi della legislazione vigente
- d) stato di fatto planimetrico e altimetrico (rilievo quotato) della zona, prima e dopo l'intervento, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello;
- e) stato di fatto contenente fra l'altro: rilievo del verde esistente con la indicazione di tutte le essenze legnose e del relativo diametro rilevato a un metro dal colletto; costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti; condotte e reti tecnologiche esistenti, anche interrato o aeree, e relative servitù; viabilità e toponomastica; vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-testimoniale; altri eventuali vincoli in essere;
- f) documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista;
- g) planimetria di progetto in scala 1:500 oppure 1:1.000 (in funzione delle dimensioni complessive dell'intervento proposto), indicante: numerazione delle unità di intervento, reti stradali veicolari, pedonali e ciclabili debitamente quotate ad integrazione e precisazione di quanto previsto dal POT, se esistente, spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato), eventuali utilizzazioni in sotterraneo, servizi centralizzati, spazi per servizi, spazi di parcheggio pubblici; posizionamento indicativo degli accessi carrai ai lotti e dei principali spazi di parcheggio privati; posizionamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1.000 con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso e indicazione delle altezze massime degli edifici;
- i) schema degli impianti tecnici quali acquedotto, gas, fognatura ed impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica, e modalità di allacciamento alle reti pubbliche, ivi compresa la definizione di eventuali infrastrutture indotte di carattere generale; relative previsioni di spesa di massima; gli elaborati di progetto dovranno altresì evidenziare l'eventuale coinvolgimento del territorio di comuni limitrofi nella realizzazione di infrastrutture di carattere generale indotte dal progetto;

³ Sono ricompresi nei PAU : i Piani di Lottizzazione convenzionata (PdL), i Piani Unitari di riqualificazione urbana (PUR), i Piani Unitari di Nuovo impianto (PUN)

- j) progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa;
- k) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano; le norme devono in particolare chiarire quali elementi del PAU siano vincolanti per i successivi interventi edilizi e quali elementi possono eventualmente essere variati, e l'entità ammissibile di tali variazioni;
- l) relazione illustrativa, contenente fra l'altro il confronto degli indici di progetto con gli indici del PSA., e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
- m) dichiarazione asseverata dal progettista attestante che il piano particolareggiato in questione ricade o meno: all'interno di zone dichiarate beni paesaggistici e ambientali ai sensi del D.Lgs. 490/99 e successive modificazioni ed integrazioni ; all'interno di zone soggette a vincolo idrogeologico-forestale; all'interno delle aree di interesse storico o in area d'interesse ambientale; in area soggetta a consolidamento dell'abitato;
- n) tabella dei dati di progetto contenente: superficie territoriale, superficie fondiaria e superficie complessiva edificabile massima suddivisa per ciascuna unità di intervento e per le destinazioni d'uso previste, superficie permeabile minima complessiva e suddivisa per unità di intervento, quantificazione e destinazione delle aree da cedere per attrezzature e spazi collettivi e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico; numero degli abitanti o degli addetti insediabili;
- o) schema di convenzione.
- p) tutti gli elaborati, oltre che in cinque copie cartacee, dovranno essere predisposti, su supporto magnetico, in formato digitale (formato word per le parti descrittive e formato dwg per le parti grafiche) georeferenziato sulla scorta della Carta Tecnica Regionale.
- 2.** Alla richiesta devono inoltre essere allegati gli ulteriori elaborati tecnici eventualmente richiesti ai sensi delle Norme del PSA o del POT, in particolare, ove richiesto:
- a. indagine sul livello di inquinamento acustico preesistente e atteso nella zona interessata ai fini del rispetto delle soglie prescritte,
- b. verifica della capacità dei collettori e degli impianti di depurazione a cui recapitano le reti di smaltimento dei reflui della zona interessata rispetto ai nuovi carichi previsti, ecc.
- 3.** Per i piani di iniziativa pubblica non sono richiesti gli elementi di cui ai punti f) e m).
- 4.** Lo schema di convenzione di cui al comma 1 lettera o) deve contenere:
- i dati dell'intervento, corrispondenti a quelli della tabella di cui al comma 1 punto n),
 - le modalità ed i tempi della cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione;
 - il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;
 - gli elementi progettuali di massima delle opere e degli edifici da realizzare;
 - i termini di inizio e di ultimazione delle opere e degli edifici nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
 - le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel Piano;
 - nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
 - gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio della Amministrazione Comunale, siano necessari, per una corretta attuazione degli interventi previsti
- l'impegno del concessionario, o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, a gestire (compresi gli oneri comunque connessi ai consumi relativi) le opere di urbanizzazione primaria, nonché ad effettuare su di esse le necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie, per 10 anni a far data dall'ultimazione, per come certificata dall' Ufficio Tecnico Comunale , delle stesse ed a sollevare l' Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ad esse opere comunque afferente. La stessa Amministrazione prenderà in carico dette opere trascorsi i suddetti 10 anni e previo collaudo, a cura dell'Ufficio Tecnico

Comunale, che attesti la piena efficienza delle opere medesime. In caso contrario il concessionario, o suoi aventi causa, dovrà effettuare, a sua cura e spese, tutte le opere e/o lavorazioni necessarie al ripristino delle opere medesime; in caso di inadempienza l'intero intervento urbanistico-edilizio per come approvato, verrà considerato abusivo con ogni conseguente effetto. Quanto sopra a valere solo e soltanto nel caso in cui dette opere urbanizzative siano a servizio esclusivo degli edifici del PAU. Nel caso in cui dette opere urbanizzative svolgano una prevalente funzione pubblica (ad esempio una strada che collega altre strade a valenza comunale) per cui il loro uso è determinato da utenza pubblica indifferenziata, la loro gestione è attribuita direttamente al Comune a far data del positivo collaudo delle opere medesime

5. Alla proposta di PAU devono inoltre essere allegati a cura dei richiedenti i seguenti pareri o autorizzazioni da Enti diversi:

- a) Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Tale parere è richiesto in conformità all'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da incendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è prescritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.
- b) Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o preveda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade.
- c) Approvazione degli schemi degli impianti di cui al punto i) del comma 1 da parte delle aziende fornitrici dei servizi.
- d) Parere preventivo dell'Azienda Sanitaria sotto il profilo sanitario e igienico-ambientale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
- f) Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.

6. Tutti gli elaborati tecnici di cui al comma 1 e 2 devono essere presentati in cinque copie firmate da un tecnico abilitato, oltre che dal proponente o proponenti. Per i Piani attuativi di iniziativa pubblica firma quale proponente il Sindaco.

Art. 98 - Elementi costitutivi dei Piani di Utilizzazione Aziendale

1. I Piani di Utilizzazione Aziendale devono essere corredati dei seguenti elementi, oltre alla dichiarazione asseverata di possesso del titolo ad intervenire:

- a) elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali;
- b) planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda con relativi indirizzi produttivi, riparto colturale ed infrastrutturale di servizio;
- c) fabbricati esistenti, loro destinazioni d'uso, fabbricati di progetto, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
- d) consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
- e) relazione dettagliata sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni, e quindi della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), specificate per l'autoconsumo, per il mercato o per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associate, e con la indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si chiede la concessione;
- f) programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui si richiede la concessione;
- g) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;
- h) obiettivo di reddito previsto in relazione alla manodopera presente in azienda alla fine del piano;
- i) orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli in relazione ai tempi di lavoro programmati;

- l) condizioni di commercializzazione previste;
- m) programma di investimenti e piano dei finanziamenti;
- n) elementi di prova di reale disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale;
- o) schema di convenzione tra il richiedente e l'Amministrazione Comunale contenente i seguenti elementi: l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del Piano di Utilizzazione Aziendale ; l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nella medesima convenzione ai medesimi patti e condizioni; le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare e le relative destinazioni d'uso; l'obbligo a rispettare le destinazioni d'uso previste nella convenzione; le sanzioni convenzionali a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate.

Art.99 – Domanda e procedura di valutazione dei PAU di iniziativa privata

1. Condizione preliminare per l'approvazione di un PAU, qualora sia di iniziativa privata, è che gli interventi in esso previsti siano compresi fra quelli da attuare o di cui avviare l'attuazione nel POT vigente (se l'area oggetto di intervento è sottoposta all'obbligo di POT preventivo) .
2. Verificate le condizioni di cui al primo comma l'avente o gli aventi titolo inoltrano al Sindaco apposita domanda di approvazione della proposta di Piano, contenente: generalità, residenza, domicilio, codice fiscale e titolo del richiedente o dei richiedenti, dichiarazione di possesso del titolo ad intervenire, ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e spese postali, generalità del tecnico abilitato responsabile del Piano.
3. A seguito della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato (Sportello Unico se esistente) a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento, di cui agli Artt. 4 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241.
4. Il responsabile del procedimento verifica:
 - a) che la documentazione presentata sia completa di tutti gli elementi necessari;
 - b) che gli elaborati tecnici siano regolarmente sottoscritti da un tecnico abilitato;
 - c) che la proposta di Piano sia conforme al REU e al POT vigente (se l'area oggetto di intervento è sottoposta all'obbligo di POT preventivo) ovvero comporti varianti a quest'ultimo, comunque nei limiti del rispetto del PSA;
 - d) se siano stati allegati i pareri e le autorizzazioni preventive di cui al comma 3 dell'art. 100.
5. Gli Uffici comunali valutano inoltre, dal punto di vista degli interessi della collettività, rappresentati dall' Amministrazione Comunale:
 - a) che le proposte progettuali riguardo alle opere di urbanizzazione primaria siano soddisfacenti in termini di efficienza, di efficacia, di sicurezza e di buona manutenibilità, e si integrino con il sistema di urbanizzazioni in cui si inseriscono;
 - b) che proposte progettuali riguardo alle aree da cedere al Comune quali dotazioni di aree per attrezzature e spazi collettivi siano soddisfacenti in termini di dimensione, localizzazione, fruibilità da parte degli utenti (standard qualitativi) , efficacia rispetto alle esigenze, e di buona manutenibilità;
 - c) che le proposte progettuali riguardo alle tipologie edilizie e alle destinazioni d'uso siano soddisfacenti in termini di impatto ed inserimento nel contesto.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento:
 - a) svolge personalmente le verifiche di cui al comma 2;
 - b) provvede a richiedere i pareri preventivi e le autorizzazioni necessarie da parte di altri Enti nel caso non siano state già prodotte;
 - c) svolge, con il concorso dei diversi uffici del Comune, anche eventualmente indicando una conferenza di servizi, le valutazioni di cui al comma 5;
7. Entro il termine di giorni 15 dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui al comma 4. In caso di carenza o irregolarità dei documenti previsti provvede a richiedere in un'unica soluzione l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda.

da. I termini di cui ai commi successivi decorrono dalla data di consegna dell'integrazione documentale ovvero della regolarizzazione della domanda.

8. La domanda che non contenga la documentazione prescritta è inammissibile. Decorsi inutilmente 90 giorni dalla data della richiesta di integrazione documentale ovvero di regolarizzazione di cui al comma precedente, la pratica verrà respinta d'ufficio.

9. Entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero dalla data della sua regolarizzazione, ovvero dal ricevimento dei pareri preventivi ed autorizzazioni necessarie che non fossero state allegate, il responsabile del procedimento, effettuate le valutazioni di cui al comma 5, provvede:

– a depositare il Piano presso la Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge;
– oppure a stilare apposito verbale dei rilievi di merito sollevati rispettivamente dagli uffici comunali e dagli altri Enti competenti, e a riconsegnare la proposta di Piano ai proponenti per le opportune rielaborazioni.

10. In caso di restituzione ai proponenti, la procedura di cui ai commi da 3 a 9 viene reiterata sulla base della presentazione di una nuova proposta adeguata ai rilievi sollevati.

Art. 100 – Procedura di valutazione per i PAU di iniziativa pubblica

1. Per i PAU di iniziativa pubblica tiene luogo della domanda la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico con cui si avvia il procedimento di approvazione.

2. La proposta di Piano, prima dell'adozione da parte della Giunta Comunale, viene comunque sottoposta alle valutazioni di cui al comma 5 del precedente articolo da parte degli Uffici comunali competenti.

3. Acquisiti i pareri e le autorizzazioni prescritte ed effettuate le eventuali rielaborazioni conseguenti, la proposta di Piano è adottata dalla Giunta Comunale. Il Piano adottato è quindi depositato presso la Segreteria del Comune ai fini della pubblicazione a termini di legge

Art. 101 – Approvazione e validità dei PAU

1. L'approvazione dei PAU avverrà in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 della LUR.

2. Nella delibera di approvazione è indicato il termine per l'attuazione del Piano, che dovrà essere pari o inferiore a 15 anni. Per i Piani di Iniziativa pubblica dovranno essere indicati altresì i termini entro i quali devono essere iniziate ed ultimate le espropriazioni. Per i Piani attuativi per i quali, al momento dell'approvazione non sia stato indicato un termine di validità, si intende che il termine è pari a 15 anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Scaduto il termine di validità, il Piano e la relativa convenzione sono decaduti; per le parti non attuate può essere successivamente approvato un nuovo PAU conforme alle norme a quel momento vigenti.

3. Per i PAU di iniziativa privata l'avvio dell'attuazione del Piano è subordinata alla stipula della convenzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano ed alla successiva trascrizione a cura e spese del soggetto attuatore.

4. Qualora, scaduto il termine di validità del Piano, le opere di urbanizzazione non siano state completate, il soggetto attuatore perde il diritto alla restituzione della cauzione, che viene incamerata dal Comune, il quale ha facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione addebitando le spese al soggetto inadempiente, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni.

5. Durante l'attuazione del Piano, il responsabile del Settore, dopo il favorevole collaudo di opere di urbanizzazione per un valore pari al almeno il 60 % del totale previsto in convenzione, autorizza lo svincolo del 50% della cauzione. Al favorevole collaudo del totale delle opere previste, il responsabile del Settore autorizza lo svincolo del restante 50% della cauzione.

TITOLO 6 DOTAZIONI AMBIENTALI ED ENERGETICHE

Art. 102 – Produzione e certificazione energetica ed acustica

1. Ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, deve essere prevista (in applicazione del disposto del comma 350 della Legge 296/2007) l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa. A tal proposito si sottolinea la possibilità, riconosciuta dal comma 351 del medesimo Dlgs 296/07, di accedere a specifici finanziamenti per la realizzazione delle dotazioni di cui sopra, per gli edifici o complessi di edifici la cui cubatura totale sia superiore ai 10.000 mc.

2. In applicazione dell'art. 6 del Dlgs n°192 del 19/08/2005 gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, o titolare del Permesso di Costruire, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'art. 4, comma 1 del medesimo Dlgs 192/05.

3. In applicazione della Norma UNI 11367 del 22/07/2010 a far data dal 31/12/2011 è fatto obbligo dotare gli immobili e le singole unità abitative di idoneo certificato acustico.

Art. 103 – Mitigatori di impatto ed edilizia sostenibile -premialità-

1. La realizzazione di mitigatori di impatto che sono idonei a correggere, abbattere e/o eliminare situazioni di danno e/o disagio ambientale preesistenti, per come individuate nello Stato Conoscitivo del PSA, potranno dar luogo alla formazione di premialità volumetrica da attribuire al soggetto realizzatore degli stessi.

2. Detta premialità sarà calcolata in funzione dei costi sostenuti per il perseguimento dei fini di cui al precedente comma ed all'effettivo risultato ottenuto.

3. Per attuazione al presente disposto, l'Amministrazione si riserva di predisporre ed approvare, nelle forme di legge, apposito Regolamento con il quale la Norma in questione regolerà in ogni dettaglio la sua applicazione. In particolare saranno individuate le aree nelle quali si rendono indispensabili le azioni di mitigazione e quali dovranno essere i risultati da perseguire, nonché i parametri specifici cui riferirsi per ottenere i benefici premiali e in che modo sarà articolata la forma compensativa utile al perseguimento degli obiettivi specifici.

4. In applicazione dell'art. 53 bis della LUR, il PSA incentiva e premia la realizzazione di manufatti (abitazioni, impianti, palazzi, etc.) edilizi sostenibili (bioarchitettura) che saranno oggetto di un sistema di incentivi e premialità, da definirsi a seguito della predisposizione, da parte della Giunta Regionale, di un apposito Disciplinare che detterà le disposizioni in ogni dettaglio. Il tutto in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n°41/2011

Art. 104 – Uso e gestione degli spazi e delle aree pubbliche al fine della posa in opera di strutture temporanee per pubblici esercizi di somministrazione

1. E' consentita l'installazione di "dehors" negli spazi pubblici di proprietà della Pubblica Amministrazione. Per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o anche autonomo con specifica autorizzazione nelle forme di legge. I "dehors" sono consentiti anche per piccole attività di carattere commerciale. I "dehors" come sopra definiti debbono essere costituiti da manufatti caratterizzati da "precarietà e facile amovibilità", in quanto essi devono essere diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Conseguentemente, essi non possono surrogare requisiti strutturali obbli-

- gatori per locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione alimenti, quando sono a servizio di un'attività preesistente.
2. Di norma tali strutture sono costituite da elementi a padiglione con possibilità di chiusura stagionale in considerazione del fatto che la concessione per la loro gestione non può superare i 180 gg per ogni anno.
 3. L'occupazione di suolo per i "dehors" deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario e a tal fine dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente. In nessun caso l'installazione potrà interessare spazi adiacenti e/o comunque interferenti con altre attività sia commerciali che residenziali. A tal fine, il richiedente dovrà produrre atto autorizzativo e/o di assenso da parte del condominio, se esistente, e/o da parte dei proprietari dell'immobile in cui è collocato l'esercizio pubblico.
 4. L'installazione deve avvenire in adiacenza all'esercizio pubblico, nel senso che non possono essere lasciati spazi destinati al transito, sia veicolare che pedonale, tra il "dehors" e l'esercizio pubblico cui fanno riferimento. Allo stesso modo non deve impedire, assolutamente, la visibilità del traffico veicolare e non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
 5. La dimensione del "dehors" dovrà essere pari al fronte dell'esercizio pubblico cui fa riferimento (accessi ed eventuali vetrine) e la sua profondità dal fronte stesso, non dovrà determinare ostacolo alcuno alla libera circolazione dei pedoni e/o dei veicoli. La sua altezza non può superare per più di 40 cm l'altezza delle vetrine e/o degli accessi cui fa riferimento.
 6. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.
 7. Il canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico è quello che risulta da vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree.
 8. Per l'ottenimento della concessione il richiedente dovrà presentare, oltre la domanda di cui al citato Regolamento Comunale :
 1. Atto di assenso, non condizionato, da parte del proprietario dell'immobile (se diverso dal richiedente) e del condominio (se esistente) quando trattasi di richiesta a servizio di esercizio in essere;
 2. Copia dell'autorizzazione amministrativa del pubblico esercizio;
 3. Planimetria dell'area oggetto di richiesta con verifica delle possibili interferenze con la viabilità pedonale e/o carrabile, nonché con le proprietà confinanti;
 4. Progetto (in scala 1/100) della struttura che si intende realizzare : piante, prospetti, sezioni, tipologia strutturale, relazione impiantistica asseverata, calcoli strutturali, relazione descrittiva dell'intervento proposto, e quanto altro occorre in applicazione delle vigenti disposizioni di legge in materia;
 5. Dichiarazione del richiedente con la quale si solleva l'Amministrazione da ogni possibile danno e/o disturbo che la struttura possa arrecare a terzi, nonché l'impegno a rimuovere, a semplice richiesta da parte della Pubblica Amministrazione, quanto realizzato qualora sopravvengano impellenti cause di pubblica utilità;
 6. Quanto altro richiesto dal vigente Regolamento Comunale per le concessioni di suolo pubblico.
 9. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre apposito regolamento di dettaglio della presente norma.

TITOLO 7
Dotazioni territoriali generali

Capo A

Art. 105 – Generalità

1. Si definiscono dotazioni territoriali gli ambiti, i sub ambiti, e gli areali destinati al soddisfacimento del fabbisogno di servizi, di carattere residenziale e non, connessi all'esigenze sociali e relazionali della collettività.
2. L'art.53 della LUR introduce, oltre al criterio quantitativo di cui al DM 1444/68, il criterio qualitativo sia delle zone deputate alla formazione dei servizi sia dei servizi stessi. In tal senso attraverso il PSA dovrà essere garantita una loro effettiva utilizzazione nonché un' ordinata ed equa distribuzione degli stessi nell'ambito del territorio comunale.
3. Sostanzialmente i servizi generali possono essere distinti in due categorie: quelli residenziali, destinati all'utenza stanziale, e quelli turistici destinati alle utenze temporanee.
4. Sono ricomprese nelle dotazioni territoriali generali anche gli ambiti a valenza paesaggistica-ambientale che concorrono, comunque, al miglioramento della qualità della vita ed alla difesa dei requisiti territoriali identitari, riconoscendo con ciò all'ambiente, ed al sistema ecologico locale, un ruolo preminente nei rapporti umani e fra l'uomo e la natura.
5. Il PSA pertanto individua, in appositi elaborati, due sistemi primari : dotazioni relazionali e dotazioni ecologiche-ambientali. A sua volta il primo è suddiviso in due sistemi secondari: residenziali e turistico.

Art. 106 – Ambito urbano relazionale

1. Comprende il sistema dei servizi territoriali ed è suddiviso in due sub ambiti, uno a prevalente uso residenziale ed un altro a prevalente uso turistico. La loro individuazione è dettagliatamente descritta nella Tav. allegata al PSA.
2. Le dotazioni residenziali si distinguono in :
 1. attrezzature scolastiche
 2. attrezzature sportive
 3. verde attrezzato
 4. attrezzature generali
 5. aree di sosta e parcheggio
 6. attrezzature socio sanitarie
3. Dette attrezzature sono state censite e catalogate in apposita Tavola e nei paragrafi della Relazione (Analisi del sistema dei servizi) del PSA. I dati locali sono inoltre raffrontati con i parametri minimi analitici previsti dalla legislazione vigente (CM 425/67). In altra Tabella il dato complessivo è raffrontato con i minimi previsti dal DM n°1444/68.
4. Il PSA individua nuovi areali da destinare a servizi residenziali la cui acquisizione avverrà a mezzo delle norme perequative e/o a mezzo della formazione dei PAU di iniziativa privata. Complessivamente il PSA individua uno standard adeguato alla popolazione presente ed al suo incremento calcolato a 15 anni.
5. Le dotazioni strategiche, sia residenziali che turistiche, sono le seguenti:
 - a) REL 1 – che si identificano con i servizi in essere
 - b) REL 2 – Parco Urbano Borgo
 - c) REL 3 – Pineta di Aieta
 - d) REL 4 – Centro Rafting (castello)
6. La loro distribuzione territoriale nonché la loro dimensione è descritta nella Tabella Servizi Turistici Pubblici della Relazione.
7. La norma perequativa di cui all'art.31c. del presente Regolamento, determina le condizioni di regolarizzazione per l'acquisizione delle aree sottoposte ad esproprio

8. Le modalità di attuazione del PSA nell'ambito urbano relazionale sono descritte all'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 107 – Ambito delle dotazioni ecologico-ambientali AEA

1. Sono porzioni di territorio la cui tutela discende sia da norme sovraordinate, sia dalle loro caratteristiche intrinseche che sono state individuate in fase di elaborazione del Quadro Conoscitivo e riportate nelle Tavole del PSA. La loro funzione è strettamente connessa al mantenimento dell'equilibrio ecologico ed alla tutela dei caratteri identitari del territorio di riferimento. Sono state suddivise in sub ambiti in ragione della specificità di ognuna di esse e della coincidenza con la scansione in zone per come definita dal Piano del Parco Nazionale del Pollino:

2. Paesaggi identitari :

AEA 1.0 – Orrido del Gaferu situato in direzione nord-est rispetto al Centro Storico di Aieta. Si caratterizza per una parete pressoché verticale di rara suggestione e bellezza

AEA 1.1. – Sono le pendici dello sperone roccioso su cui è posizionato il Centro Storico abbandonato del Comune di Laino Castello che incombe sul centro abitato di Laino Borgo e sul tratto urbano del Fiume Mercure che qui prende il nome di Lao.

AEA 1.2. – E' la gola del Fiume Lao in prossimità del Centro Storico del Comune di Laino Borgo, in direzione sud-ovest, che in questo tratto si insinua in una gola a cavallo del suo confine con Laino Castello.

In questi subambiti sono consentite le sole operazioni connesse al mantenimento della vegetazione in essere con esclusione di qualsiasi attività antropica che ne possa alterare le connotazioni paesistiche. In uno di essi, inoltre, insiste un elemento di notevole importanza storica (Ruderi del Centro Storico di Laino Castello) classificato 3.CS, per cui si rimanda alla relativa normativa di cui all'art. 35a del presente REU. In considerazione della rilevanza paesaggistica e del valore identitario dei compendi individuati, ogni loro utilizzazione è demandata alla formazione di un Piano di Riquilificazione Ambientale e Paesaggistica di iniziativa pubblica, che, in linea di principio, dovrà prevedere:

1. l'esclusione di qualsiasi attività edilizia per nuove costruzioni;
2. le destinazioni d'uso ammesse, che comunque dovranno essere afferenti alla fruizione per il turismo e per il tempo libero da svolgersi nell' ambito delle strutture edilizie eventualmente già presenti;
3. i criteri per l'utilizzazione delle aree di proprietà comunali e/o demaniali in caso di cessazione delle attività in essere;
4. i criteri per mitigare l'impatto antropico e per favorire la loro rinaturalizzazione;

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi risultano ammesse, sino alla predisposizione del suddetto Piano di Riquilificazione, : la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture esistenti, nonché il restauro conservativo degli edifici monumentali, con espresso divieto di qualsivoglia ampliamento degli immobili presenti.

Ogni intervento previsto in questo sub ambito, con esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro, è sottoposto a Valutazione di Incidenza in applicazione della normativa sovraordinata vigente.

3. Areali del Parco del Pollino

AEA 2.1. - Riserve Integrali (Zona A)

Sono areali di tutela e vincolo, definiti dall' Allegato "Disposizioni Generali" del Piano del Parco, la cui utilizzazione resta determinata dagli artt.9 e 10 dello stesso. Al fine dell'applicazione del disposto di cui al 2° comma del citato art. 10, si fa anche riferimento alla normativa di cui alla Legge 308/2004 comma 1 da 21 a 24, per come richiamato all'art. 21bis delle Norme Generali e di Indirizzo Pianificatorio del PSA.

AEA 2.2 - Riserva generale orientata (Zone B)

“Si tratta di aree in cui, accanto a componenti naturali di pregio, è stata rilevata la presenza antropica storicizzata e qualificata.” In esse si applicano le disposizioni di cui all’art.11 del citato Allegato “Disposizioni Generali” .

AEA 2.3 – Aree di protezione (Zone C)

“In tali aree “possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità.” In esse si interviene in applicazione del disposto di cui all’art. 12 del citato “Allegato” con particolare riferimento al suo comma 6 per quanto riguarda gli incrementi volumetrici degli edifici esistenti. Senza Nulla Osta sono ammessi i soli interventi di cui ai punti a),b),c) dell’art. 3 della Legge 380/2001.

AEA 2.4 – Aree urbane di antico impianto (sottozona D.1)

“Sono definite dal perimetro del centro urbano compatto, dai loro fronti e dalle aree libere integrate alle aree urbane storiche di tutti i Centri Urbani di Antico Impianto interni al perimetro del Parco.” In esse, in applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’art. 13 del citato “Allegato”, hanno prevalenza normativa e dispositiva le indicazioni e prescrizioni di cui al Titolo 3 capo 3° art.32 e seguenti delle presenti Norme.

AEA 2.5 – Nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale (sottozona D.2)

“... riguarda aree, anche di ridotte dimensioni, nelle quali negli anni si è realizzata un’aggregazione di insediamenti rurali, per i quali si indirizza un consolidamento ed un ulteriore aggregazione...” . In esse si interviene in applicazione del disposto di cui all’art. 14 del citato “Allegato” con particolare riguardo ai commi 5 e 7.

AEA 2.6 – Aree a spiccata destinazione agricola (sottozona D.3)

“Si tratta di aree interessate da un uso antropico diffuso con prevalente carattere agricolo anche intensivo.” In esse si interviene in applicazione del disposto di cui al Capo 3D art. 55 e seguenti, con particolare riferimento all’art. 65, delle presenti Norme.

AEA 2.7 – Aree destinate ad insediamenti produttivi (sottozona D.4)

“Sono aree a destinazione produttiva artigianale e industriale (PMI: piccole e medie imprese), così come definite dagli strumenti urbanistici comunali e dalla pianificazione sovraordinata.” Nel presente PSA coincidono con gli areali della Centrale elettrica del Mercure e delle sue pertinenze, nonché con i PIP in essere nel Comune di Laino Borgo. In esse pertanto si applicano le disposizioni di cui ai citati piani particolareggiati nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 16 del citato “Allegato”.

4. Norma speciale per gli areali del Parco Nazionale del Pollino

1. All’atto della formazione del presente PSA non risulta definitivamente approvato il Piano del Parco nazionale del Pollino, che è stato adottato dalla Comunità del Parco con Delibera n°.... del
2. In sede concertativa sono state definite con l’Ente Parco le modalità attuative da inserire nel corpo normativo e regolamentare del presente PSA, si specifica comunque che, una volta approvato, il Piano del Parco assume la valenza di disposizione sovraordinata cui dovranno conformarsi tutte le disposizioni, indicazioni, prescrizioni e scelte localizzative del presente PSA.
3. Nelle tavole n°..... sono state riportate le scelte effettuate dal Piano del Parco che assumono valenza di norma di salvaguardia sino alla definitiva approvazione dello stesso.